

DII.

TORNATA DI SABATO 8 FEBBRAIO 1913

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Pag.

Commemorazione dell'ex-deputato Mariani	Pag. 22657
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	22658
PRESIDENTE	22658
SILJ	22657
Comunicazioni del Presidente (<i>Ringraziamenti</i>)	22658
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):	
Variazioni nel bilancio degli affari esteri (TEDESCO)	22667
Prelevazione dal fondo di riserva (Id.)	22667
Modificazioni ed aggiunte alle leggi 9 luglio 1908 e 6 luglio 1911 sui telefoni (CALISANO)	22675
Personale degli operatori e dei telegrafisti (Id.)	22675
Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato (Id.)	22675
Modificazione dei diritti di magazzinaggio in dogana (FACTA)	22733
Notariato (<i>Seguito della discussione generale e discussione degli articoli</i>)	22657-82
AMICI GIOVANNI	22682
CAMERA, <i>relatore</i>	22676-82-90-91, 22730
CANEVARI	22688
CARCASSI	22690, 22710
CASOLINI	22729
CIAPPI	22716
COTTAFAVI	22689
CREDARO, <i>ministro</i>	22729-31
DE NAVA	22717
DENTICE	22688
FERRI ENRICO	22667-88
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro</i>	22671
22682-90-91, 22708-09-10-17-29	
LEMBO	22729-30-31
MEZZANOTTE	22688
MICHELI	22685
PODRECCA	22671
RATTONE	22732
RELLINI	22689-90
RICCIO	22708
ROSADI	22688

Interrogazioni:

Tratta di fanciulli nelle vetrerie della Francia meridionale:	
DI SCALEA, <i>sottosegretario di Stato</i>	22658
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	22661
RICCIO	22660
Corsi magistrali biennali:	
COLAJANNI	22662
VICINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	22661-62
Edifici scolastici (sussidi ai comuni):	
NEGRI DE SALVI	22663
PAVIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	22663-64
Biblioteca Marciana di Venezia:	
CHIESA EUGENIO	22665
VICINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	22664

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari	22734
PRESIDENTE	22734
Mozione Cavagnari sulle espropriazioni per pubblica utilità	22735
CAVAGNARI	22735-36
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	22736
PRESIDENTE	22735
SACCHI, <i>ministro</i>	22735-36

La seduta comincia alle 14,5.

DEL BALZO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Commemorazione dell'ex-deputato Mariani.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Silj. Ne ha facoltà.

SILJ. Onorevoli colleghi, consentite che ricordi qui mestamente il nostro ex-collega Luigi Mariani, che rappresentò il collegio di Camerino per la XVIII e per la XIX legislatura.

Egli, non nato alla vita combattiva della politica, ben presto se ne ritrasse, contento di tornare ai suoi studi, all'insegnamento, agli altri uffici pubblici, cui donò sempre con instancabile alacrità tutto l'ingegno suo coltissimo, tutto il fervore dell'animo suo innamorato del bello e del bene.

La sua scomparsa gettò nel lutto l'intera provincia di Macerata, che aveva per lui affetto devoto e considerazione altissima.

Io pertanto pregherei la Camera di voler consentire che siano inviate condoglianze alla famiglia desolata dell'estinto, ed alla sua città natale. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle nobili parole ed alla proposta dell'onorevole Silj, in onore della memoria dell'onorevole Mariani.

PRESIDENTE. Mi associo alla commemorazione fattasi del compianto Mariani, che, per privilegio di età, conobbi sedici anni or sono in questa Camera.

Metto a partito la proposta dell'onorevole Silj d'invviare condoglianze alla famiglia e alla città natale dell'estinto.

(*È approvata.*)

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Cotugno, di giorni 8.

(*È concesso.*)

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Sono pervenute alla presidenza i seguenti telegrammi di ringraziamento:

« A nome di questa cittadinanza ed interpretate pure del sentimento dell'intero collegio di Corleto Perticara, commosso ringrazio Vostra Signoria e gli onorevoli deputati che a lei si associarono nel commemorare l'illustre estinto onorevole Pietro Lacava, l'insigne statista che tutta la sua vita consacrò pel bene d'Italia e che per ben nove lustri mantenne alto il decoro di questo collegio, quale suo rappresentante politico.

« *Pro sindaco*

« Dottor Giovanni Leone ».

« Ringraziamo vivamente onorevole Moschini, Sua Eccellenza Falcioni, Rappresentanza nazionale per omaggio reso alla memoria del senatore Pellegrini ed esprimiamo particolare riconoscenza alla Eccellenza Vostra che di quella manifestazione di cordoglio ha voluto rendersi interprete. Ossequi.

« *Famiglia Pellegrini* ».

« Profondamente commossi nobili parole onorevole Bissolati ed alta manifestazione cordoglio Camera deputati in memoria nostro amato padre senatore Pietro Vacchelli, preghiamo Vostra Eccellenza rendersi interprete sensi nostra gratitudine.

« *Fratelli Vacchelli* ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Debbo avvertire che l'onorevole Bergamasco, sottosegretario di Stato per la marina, e l'onorevole Capaldo, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, mi hanno fatto sapere che non possono esser presenti alla seduta di oggi per rispondere alle interrogazioni rivolte dall'onorevole Casolini al ministro della marina e dall'onorevole Veroni al ministro di agricoltura, industria e commercio.

Queste due interrogazioni rimarranno quindi all'ordine del giorno.

La prima interrogazione all'ordine del giorno è quella dell'onorevole Riccio ai ministri degli affari esteri e dell'interno, « intorno ai provvedimenti che il Governo intenda adottare per impedire la tratta dei fanciulli per il lavoro nelle vetrerie della Francia meridionale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Doloroso argomento è questo che forma oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Riccio e del quale si è preoccupato da tempo il Governo del Re, dati anche i rapporti invero desolanti che venivano dai vari Consolati intorno allo sfruttamento dei fanciulli in industrie malsane in Francia e altrove, e intorno al doloroso fenomeno della tratta che veniva fatta in regioni del Nord come in regioni del Sud del Regno d'Italia.

Fin dal 1909, dietro appunto un rapporto del nostro console generale in Lione, il ministro dell'interno onorevole Giolitti ema-

nava una circolare ai prefetti del Regno affinché fosse in ogni modo impedito il mercimonio infame di questi minorenni, i quali da genitori snaturati erano venduti a incettatori ingordi e venivano adibiti a malsane industrie fuori della frontiera della patria.

Ma la tratta dei fanciulli non è soltanto un fenomeno proprio del territorio francese, essa viene anche fatta verso regioni del centro dell'Europa dove fioriscono industrie che arrecano nocimento alla salute degli adolescenti.

Il Commissariato dell'emigrazione si è preoccupato di questa delittuosa industria ed ha cercato di provvedere con ogni mezzo ad evitarla.

Un alito di poesia sociale ha indubbiamente vivificato questa nostra azione; ma purtroppo debbo confessare all'onorevole Riccio ed alla Camera che ancora una coscienza collettiva di reazione contro questa industria di incettamento di minorenni per industrie malsane all'estero, non si è formata specialmente presso le autorità comunali che sarebbero lo strumento più efficace ad evitare questa, ripeto, delittuosa industria.

Dirò all'onorevole Riccio ciò che si è fatto genericamente e dirò poi brevemente ciò che si è fatto specificamente con la Francia, perchè le condizioni di fatto e di diritto sono diverse.

Con decreto in data 14 febbraio 1911, fu proibito il rilascio dei passaporti per l'estero ai minori di anni dodici che non emigrano in compagnia di un genitore o non vadano a raggiungere o il padre o la madre.

Per gli adolescenti che hanno più di dodici anni, ma meno dei diciotto, i passaporti vanno condizionati alla presentazione di un contratto scritto con l'impresa arruolatrice, contratto che deve avere l'approvazione del regio console della circoscrizione alla quale tali minorenni sono diretti.

Per l'applicazione di queste misure il Governo ha stabilito alle stazioni di frontiera una diligente sorveglianza la quale è più specialmente coordinata dal regio ufficio di emigrazione che è stato da non molto tempo istituito a Milano appunto per la tutela delle donne e dei fanciulli che emigrano all'estero.

Allo stesso scopo è stato destinato un funzionario a Torino ed un altro ad Udine con parecchi agenti. E l'arma dei reali carabinieri, nonchè le guardie di finanza e gli uffici di confine della pubblica sicurezza

sono stati invitati a dare la loro cooperazione ai funzionari dell'emigrazione.

La rigida applicazione però di questo decreto ha trovato un ostacolo sia nella breve durata della fermata alle stazioni di confine, sia nella indifferenza, ripeto, delle autorità municipali a che il divieto abbia la sua rigida, intera applicazione.

Per il primo inconveniente abbiamo trattative con il Ministero dei lavori pubblici affinché esso possa venire, se non eliminato, almeno attenuato.

Per il secondo inconveniente, che ha un carattere essenzialmente etico, ritengo che tutte le nostre circolari, tutta la nostra rigida severità non avranno efficace risultato se nella coscienza delle autorità municipali non penetra un senso di reazione contro questo infame mercato.

Dalle inchieste che il Commissariato dell'emigrazione ha fatto, risulta, che finora, questo senso di repulsione ad aiutare dei genitori snaturati che fanno mercato della loro figliolanza, purtroppo non è molto radicato. Sarà quindi opera santa se l'apostolato dei rappresentanti del paese presso le varie amministrazioni municipali troverà maggiore eco dei nostri inviti e delle nostre circolari.

Nonostante però le difficoltà incontrate, sono lieto di poter comunicare all'onorevole Riccio che dei buoni risultati si sono ottenuti in ispecie nella repressione dell'emigrazione dei minorenni arruolati per mestieri insalubri.

È fermo proposito del Governo di intensificare il lavoro già organizzato e si è deciso di mettere il regio Commissariato dell'emigrazione in condizione di poter disporre di un numero maggiore di funzionari.

In quanto alla specifica domanda dell'onorevole Riccio, cioè alla tratta dei minorenni nelle industrie che si svolgono dentro il territorio francese, risponderò che bisogna rilevare che le condizioni sono già molto migliorate, anzi potrei dire che sono mutate dopo che il Governo francese emanò l'8 ottobre 1911 due decreti riguardanti specialmente la tutela degli operai adulti e minorenni impiegati nelle vetrerie.

Ricordo ancora, sempre per quanto si riferisce alla Francia, che, in base all'ultima convenzione stipulata col Governo francese, i nostri consoli sono stati autorizzati a far parte dei comitati di patronato degli operai, i quali richiamano appunto l'attenzione delle autorità tecniche e delle

autorità locali sui bisogni, sui pericoli, e sulle sofferenze dei nostri piccoli emigranti.

Da un'inchiesta fatta ultimamente dal *Comité de defence pour l'enfance* sulle condizioni degli operai minorenni delle vetrerie di Saint-Denis e di Obergnar è risultato che il numero dei minorenni italiani è molto diminuito ed è invece aumentato quello dei minorenni spagnuoli, dal che deduco che la nostra opera di repressione ha portato già buon frutto.

Certo a questo fine non soltanto avrà contribuito l'opera governativa, ma anche le migliorate condizioni di economia di quelle date regioni, ma indubbiamente la diminuzione della nostra emigrazione dei minorenni e l'aumento invece della emigrazione straniera è un fenomeno certo e constatato.

Concludendo non posso che ripetere all'onorevole Riccio l'assicurazione che, con ogni coscienza, il Governo continuerà ad esaminare questo doloroso problema, a provvedere con rigida e ferma opera a che l'infame traffico sia attenuato e possa finalmente scomparire per il decoro nazionale e per un'alta idealità sociale. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RICCIO. Credo di aver compiuto un doloroso dovere richiamando l'attenzione del Governo e della Camera su questo triste argomento della tratta dei bambini, che pur troppo continua in modo crudele.

Le vetrerie della Francia meridionale (parlo di queste perchè sono le sole di cui io abbia esatta notizia) continuano ad incettare bambini.

Esse frattanto sono chiuse a qualunque indagine, a qualunque ricerca per l'accertamento della verità. A stento io sono riuscito, nell'estate passata, a visitare una di queste vetrerie, non declinando certo la qualità mia. Così ho potuto assistere a spettacoli molto dolorosi.

Me lo perdoni l'onorevole Di Scalea, ma io credo che siano un po' rosee le informazioni che gli sono state fornite.

I bambini italiani sono in gran numero in quelle vetrerie, e spesso per sfuggire all'azione dell'autorità nostra si fanno passare per spagnuoli i bambini italiani.

Visitando quella fabbrica, domandai al direttore di che nazionalità fossero quei poveri bambini lavoratori; subito rispose: « espagnols », ma un bambino presso cui io

mi trovava mi disse sottovoce: sono di Piedimonte d'Alife. (*Commenti*).

La verità è che vi sono molti bambini italiani in quelle fabbriché. Sono piccoli, dai 10 ai 12 anni, lavorano seminudi per le esigenze del lavoro, costretti a passare, da ambienti a temperatura altissima vicino a grossi forni accesi, a posti dove viceversa sono correnti di aria e dove la temperatura è bassa. Il loro lavoro è rude: prendono la pasta del materiale che chiamano « pala », la mettono nelle forme, la soffiano, poi la passano ad operai più forti, e vanno subito a prendere altro materiale, altra pala, con un lavoro faticoso, incessante, con questi continui andirivieni dall'una all'altra temperatura.

Così le bronchiti, le polmoniti, la tubercolosi, spesso la sifilide, si diffondono fra quelle creature. L'intelligente e diligente nostro console a Lione, il conte Serra, che, con grande attività e con grande conoscenza di questi problemi compie l'ufficio suo, aiutato da un valoroso commissario di pubblica sicurezza, mi diceva che raramente questi ragazzi arrivano a venti anni idonei alla leva. Quasi tutti sono dichiarati inabili, se non muoiono prima. I polmoni di quei disgraziati sono presto distrutti.

Le vetrerie francesi hanno bisogno dei nostri bambini. Una nobile donna, la signorina Berio, che pochi mesi fa ha fatto uguali indagini nella Francia meridionale, per conto del benemerito Comitato permanente a favore della donna e dei fanciulli emigranti, ripete una frase crudele che gli disse uno dei direttori di queste vetrerie: « C'est surtout les enfants qu'il nous font et les italiens ont un tas de mioches ». In quelle vetrerie gli operai italiani sono ammessi a preferenza se sono accompagnati da quattro o cinque bambini, sicchè quando non hanno figli propri, pigliano quelli degli altri.

La tratta dei bambini è fatta non solo per soddisfare l'avidità degli ingordi incettatori, ma molte volte come mezzo per assicurare il lavoro agli operai adulti. Datemi, disse un direttore di fabbrica, 40 o 50 famiglie con molti figliuoli ed io troverò subito da occuparli. È il bambino che abbisogna alle vetrerie francesi. L'incetta si fa con tutti i mezzi e qui ha perfettamente ragione l'onorevole Di Scalea: il male ha le sue radici non solo in Francia, ma, e principalmente, in Italia, e perciò ho rivolto la mia interrogazione anche al ministro dell'interno. Vi sono in Italia dei padri che vendono i loro figli per 100 o 150 lire e qualche volta, sic-

come la loro età è troppo piccola e con la vigilanza al confine non si permetterebbe il passaggio di bambini di tenera età, vi sono dei sindaci che sono di manica larga nei certificati di nascita, e qualche volta con il certificato di un bambino passa un altro bambino più piccolo. Vi sono sindaci veramente colpevoli per grande negligenza se non per delittuosa complicità.

I bambini, così venduti per 100 e 150 lire, sono pagati dalle vetrerie miseramente e sul loro misero compenso l'incettatore deve rifarsi del danaro pagato ai genitori, delle spese di viaggio, e deve fare il guadagno. E sono lauti guadagni.

È tutto un insieme di fatti dolorosi su cui è bene che il Governo intensifichi la sua azione vigilante ed incessante. Vi fu un momento in cui parve che una sosta vi fosse in questa tratta. Un libro che onora chi lo scrisse, e che, bisogna dirlo ad onor del vero, commosse anche moltissimi in Francia, fu pubblicato dal Paolucci di Calboli: *Lacrime e sorrisi dell'emigrazione italiana*. Veramente molte sono le lacrime e pochissimi i sorrisi. Il libro ebbe grande effetto: in Francia vi furono anime nobilissime che portarono la questione in quella Assemblea.

La condizione dei bambini italiani trovò l'eloquente difesa del deputato abate Lemire. La tratta parve diminuisse. Anche in Francia pareva volessero aiutarci a farla cessare. Ma la verità è che poi le brutali esigenze delle vetrerie, i vantaggi che si traggono dal lavoro dei fanciulli, la crudeltà degli incettatori, vinsero quei momenti di nobile emozione. La tratta si è risvegliata, malgrado gli sforzi delle autorità italiane.

Io domando che il Governo, e particolarmente il Ministero dell'interno, intensifichi la propria azione. La cura non è tanto al di là delle Alpi: è in quei paeselli in cui vi sono genitori malvagi e sindaci neglienti, o peggio, e donde traggono i loro guadagni gli incettatori, che speculano sui dolori, sulle lacrime, sulla vita di tanti poveri bambini! (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Riccio ha rivolto la sua interrogazione anche al ministro dell'interno: quindi io, come del resto ha già accennato l'onorevole mio collega Di Scalea, debbo fargli osservare che il presidente del Consiglio, onorevole Giolitti, ebbe a indiriz-

zare ai prefetti una circolare nella quale (è bene che l'onorevole Riccio lo sappia) è detto precisamente questo:

« Interesse le Signorie Loro affinché esigano dai dipendenti uffici di pubblica sicurezza, dai reali carabinieri e dai sindaci una vigilante e vigorosa azione contro il ripetersi della lamentata speculazione. La facilità con la quale essa avviene, se da un lato constata la deficienza di qualsiasi sentimento di affetto da parte dei genitori, dimostra evidentemente da parte dei sindaci una colpevole inerzia, se non peggio, nella repressione di questa tratta perchè nei piccoli paesi, dove nella massima parte numerose si raccolgono le povere vittime, la notizia del loro ingaggio e della loro partenza non può rimanere ignorata ».

Come vede l'onorevole Riccio, da parte del Ministero dell'interno si è fatto tutto quello che umanamente era possibile...

RICCIO. Non lo nego; continui.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. ...Cercheremo di intensificare ancor più questa propaganda veramente nobile, come diceva poc'anzi l'onorevole interrogante; ma egli prenda atto del nostro buon volere e del vivissimo nostro desiderio di cooperare con tutte le forze alla repressione di questi turpi mercati. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Colajanni al ministro dell'istruzione pubblica, « sui criteri che lo hanno guidato nella istituzione dei corsi magistrali biennali in applicazione della legge 21 luglio 1911 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. I criteri ai quali il ministro si è ispirato sono stati diretti a provvedere dove maggiore fosse il bisogno e dove meglio potesse compiersi l'esperimento, poichè l'onorevole Colajanni sa che nel disegno di legge originario il ministro chiedeva soltanto di essere autorizzato ad istituire sei corsi magistrali presso ginnasi isolati nell'intento precipuo, dimostrato anche dall'esiguo numero dei corsi magistrali che si volevano istituire, di fare un esperimento e di essere a tempo, qualora l'esperimento non fosse riuscito, a cambiare sistema senza aver creato gravi interessi e cagionare quindi gravi disillusioni.

Ma la legge, come venne approvata dalla Camera e dal Senato, dette facoltà al ministro di arrivare fino al numero di quindici corsi invece che di sei; ed i comuni

che chiesero di avere presso i loro ginnasi isolati un corso magistrale furono più di ottanta, autorizzati da regolari deliberazioni, con le quali anzi alcuni di essi fecero anche offerte di facilitazioni.

Il ministro si limitò però ad aprire soltanto nove corsi oltre ai quali uno è stato istituito recentemente, quello di Monza, ed un altro fu creato con legge speciale, quello di Busseto; tutti i primi, tranne due, vennero istituiti nell'Italia meridionale e insulare dove maggiore è il bisogno di rafforzare la classe magistrale.

Il ministro poi, che ha considerato obiettivamente questa materia, come del resto sa l'onorevole Colajanni, facendo resistenza anche ai suoi più vivi sentimenti di amicizia e di devozione verso carissimi colleghi, ha provveduto alla istituzione di questi corsi magistrali tenendo conto specialmente del numero degli alunni di ginnasi e soprattutto avendo speciale riguardo al licenziandi per avere subito pronto l'elemento che potesse compiere il biennio dei nuovi studi, e tenendo altresì presente la relativa distanza da scuole normali e la vicinanza di centri importanti che potessero mandare dei giovani a frequentare i corsi istituiti.

Questi sono i criteri ai quali il ministro si è ispirato; se l'onorevole Colajanni mi vorrà indicare casi speciali, io confido di essere in condizione di potergli anche meglio chiarire come la scelta fatta dal ministro sia stata del tutto conforme a tali giusti criteri.

Del resto nella Sicilia sono stati istituiti tre corsi sui nove che sono stati aperti in tutta Italia; alla Sardegna se ne è dato uno, due all'Italia settentrionale, gli altri tre sono stati distribuiti nell'Italia meridionale coi criteri che ho accennati.

PRESIDENTE. L'onorevole Colajanni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COLAJANNI. Su per giù mi era nota la risposta che avrei potuto avere dall' egregio sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. E se ho insistito, l'ho fatto perchè certe questioni è meglio trattarle in pubblico che in privato.

Il criterio essenziale che ha guidato il ministro, perchè alle dichiarazioni private non si può dare un valore maggiore di quelle pubbliche, è il criterio della distanza.

Ed è un criterio giusto: quando voi avete già una scuola normale molto vicina, naturalmente il bisogno dell'altra che volete istituire è molto minore; mentre, viceversa,

se la mettete in una località assai distante, risponde alla indicazione dell'istituto.

Ora io conosco principalmente le tre nuove scuole normali istituite in Sicilia (non mi occupo delle altre sei, perchè non voglio parlare di quello che ignoro). Rispettando la geografia, il ministro ha tenuto conto solamente della distanza fisica, materiale; ed ha detto: Termini Imerese è a 60 chilometri da Palermo (non so se siano 60 precisi, ma tanti su per giù), Giarre è ad altri 60 chilometri da Catania e Marsala ne disterà forse altrettanti da Trapani.

Dunque, ha detto il ministro, questi sono i luoghi più distanti dalle scuole normali già esistenti. Ma il ministro ha dimenticato una cosa essenziale, che cioè non basta conoscere la geografia al giorno d'oggi (per quanto mi compiacchia che si tenga conto della geografia) ma bisogna tener conto anche delle comunicazioni.

Ora Giarre, Termini e Marsala sono a tre quarti ed a mezz'ora di ferrovia dalle altre scuole normali esistenti.

Onorevole sottosegretario di Stato io conosco invece (e non ho bisogno di farne il nome) altri paesi che avevano maggior diritto ad avere la scuola normale. Ripeto che non dirò quali siano perchè non voglio, per la prima volta in ventitré anni di deputazione, venire qui a sollevare questioni municipali.

Ma quando vi sono paesi nel centro dell'isola, che possono servire a più province che distano, è vero, soltanto ventiquattro chilometri da una scuola normale già esistente, ma a percorrere questi ventiquattro chilometri occorrono sei ore di pessima e pericolosa strada, allora tutto il criterio geografico del ministro scompare e le popolazioni hanno il diritto di sospettare (in me il sospetto non c'è, lo dico sinceramente) di sospettare che certe preferenze non siano che la conseguenza di certi favoritismi. (*Commenti*).

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Onorevole Colajanni, il 28 ottobre 1911 il ministro scriveva a lei che nella scelta dei tre corsi magistrali in Sicilia aveva tenuto conto, non della distanza, come ella crede, ma specialmente di questi due elementi: il numero degli alunni, con particolare riguardo a quello degli alunni licenziandi, e la vicinanza di grandi centri;

e che, sotto questo punto di vista, Giarre, Marsala e Termini Imerese erano nella regione siciliana i tre ginnasi da preferire...

COLAJANNI. Non c'è deficienza di insegnanti!

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. ...ma che avrebbe tenuto conto anche degli altri desiderî. Ed io posso assicurarla (ella non ha voluto fare nomi, e non ne farò nemmeno io) che, se la Camera crederà di dare più ampie facoltà, vista la buona prova fatta dai corsi magistrali fino ad oggi e date le richieste insistenti e giustificate di molte città, io credo che anche il comune, che noi non vogliamo nominare, potrà essere pienamente accontentato. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intendono ritirate le seguenti interrogazioni:

Chiesa Eugenio, ai ministri del tesoro e dell'istruzione pubblica, « circa la decorrenza degli aumenti di stipendio portati dagli organici della legge 6 luglio 1912 sugli istituti di belle arti »;

Fumarola, ai ministri dell'interno e delle finanze, « per conoscere quali provvedimenti urgenti verranno adottati per venire in aiuto della popolazione di Castellana (Lecce) dopo il gravissimo nubifragio devastatore verificatosi nella notte del 6 dicembre »;

De Cesare, al ministro dei lavori pubblici, « se creda depositare alla Camera i documenti, comprovanti, del come si è dato esecuzione alla legge del 13 aprile 1911, n. 311, per le riparazioni ai danni arrecati dal nubifragio del 24 ottobre 1910, alla costiera amalfitana, ed altrove; e se per la insufficienza di mezzi, stimi opportuno adeguati provvedimenti ».

Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Negri de' Salvi, al ministro del tesoro, « per sapere quando intenda concedere al Ministero dell'istruzione pubblica i maggiori fondi necessari per il pagamento dei sussidi promessi ai comuni, a norma delle vigenti leggi, per la costruzione di edifici scolastici ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di parlare.

PAVIA, *sottosegretario di Stato pel tesoro*. Ho già risposto ieri all'onorevole Beltrami, accennando appunto alla mancanza forse di conoscenza da parte di alcuni deputati del disegno di legge presentato il 19 dicembre 1912, che oggi è dinanzi alla Giunta per gli organici, in cui, appunto all'articolo 4, è indicata la

somma data dal Tesoro al Ministero della pubblica istruzione con lo stanziamento di lire 553,322 per il pagamento dei sussidi per la costruzione di edifici scolastici.

Nella quarta pagina vi è la tabella completa, nella quale sono indicati tutti i comuni, ai quali sono dati i sussidi; e credo sia indicato anche quello di cui s'interessa l'onorevole Negri de' Salvi.

PRESIDENTE. L'onorevole Negri de' Salvi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NEGRI DE SALVI. L'onorevole sottosegretario di Stato al tesoro risponde che si provvederà.

PAVIA, *sottosegretario di Stato pel tesoro*. Non che si provvederà; ma, poichè ella domanda quando il Ministero presenterà, io ho risposto che abbiamo presentato.

NEGRI DE SALVI. Ora i casi a cui alludo e che citerò anche specificamente risalgono al novembre 1911 ed al marzo 1912. Prima di presentare questa interrogazione, mi rivolsi all'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, il quale, come è sua cortese consuetudine, mi rispose molto sollecitamente. E le risposte furono le seguenti: noi sappiamo di avere questi obblighi verso i comuni da lei indicati, ma non abbiamo i fondi necessari; li abbiamo chiesti insistentemente al Ministero del tesoro.

PAVIA, *sottosegretario di Stato pel tesoro*. In che data?

NEGRI DE SALVI. Adesso dirò pure la data. E poichè ella me lo chiede, leggerò la risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: « Questo Ministero ha provveduto per il relativo decreto di pagamento del sussidio in lire 5,048. Essendo però esauriti i fondi stanziati in bilancio per tal genere di concessioni, non è possibile per ora darvi corso ».

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. In che data?

NEGRI DE SALVI. Tredici novembre 1912.

PAVIA, *sottosegretario di Stato pel tesoro*. Io ho detto che il 19 dicembre è stato presentato il disegno di legge.

Dunque oggi non ha più ragion d'essere la sua interrogazione.

NEGRI DE SALVI. Mi permetto di osservare che il comune di Montegalda al quale io alludo ebbe collaudati i lavori nel novembre 1911.

Da quel tempo sono passati quasi due esercizi e soltanto ora voi proponete il pagamento della spesa.

L'onorevole sottosegretario di Stato poi deve tener conto che si tratta di comuni benemeriti, i quali non hanno atteso i vantaggi economici della legge Credaro, per provvedere alle loro scuole, accontentandosi di un sussidio del terzo della spesa.

Questo sussidio sono ormai sedici mesi che il Ministero deve pagarlo. E, malgrado le ripetute insistenze dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, il Ministero del tesoro ha aspettato fino al 19 dicembre 1912 per chiedere un provvedimento alla Camera.

Le mie sollecitazioni al Ministero della pubblica istruzione risalgono a parecchi mesi.

In altra sua lettera, a proposito del comune di Caldogno, l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione scriveva: « Non ho mancato di fare insistenze presso il Ministero del tesoro per la concessione dei maggiori fondi richiesti per il pagamento dei sussidi per la costruzione di edifici scolastici: ma, dal momento che detti fondi non sono stati concessi, non possiamo per ora dar seguito ai nostri impegni ».

È possibile che il Ministero del tesoro lasci quello della pubblica istruzione in simili condizioni ?

Io ho citato due soli comuni, per i quali l'onorevole sottosegretario di Stato mi ha chiesto la data della risposta; potrei citarne altri ancora, ma non voglio tediare la Camera scendendo a troppi particolari.

Ella, onorevole sottosegretario di Stato, mi dice che si provvederà. Io rispondo che si sarebbe già dovuto provvedere. La mia interrogazione risale al 7 dicembre 1912: sono quindi trascorsi due mesi, ed i comuni, per i quali io mi interessavo, sollecitati dagli imprenditori saranno forse costretti a corrispondere loro compensi per la parte che spetta al Governo, non ancora pagata. Ma come devono pagare i privati, così deve pagare anche il Governo, quando ha assunto degli impegni. Dovrei supporre (e sarebbe fondata la mia supposizione) che i Ministeri, nella compilazione dei bilanci, non tengano sufficiente conto delle conseguenze economiche delle leggi in vigore. Credo che, all'uopo, si debbano prendere provvedimenti immediati, e non capisco come si possa trovare difficoltà a racimolare qualche migliaio di lire per far fronte ad impegni urgenti.

PRESIDENTE. Onorevole Negri de' Salvi, veda di concludere: sono quasi passati dieci minuti!...

NEGRI DE SALVI. Concludo subito dichiarando che questi comuni non possono attendere la nuova legge, e chiedendo che si provveda senz'altro indugio.

PAVIA, *sottosegretario di Stato pel tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo scusa alla Camera se replico, per un minuto, all'onorevole Negri de' Salvi.

Onorevole Negri de' Salvi, la sua filippica è veramente fuori di luogo. Non ho detto: si provvederà. Ho detto: il Ministero della pubblica istruzione ha mandato una nota, dicendo: occorre questo fondo per comuni tali e tali. E guardi che la nota, al numero 12 contempla il comune di Montegaldà che la riguarda, per lire 5,048. Immediatamente, il Ministero del tesoro, che non intende di non pagare, come ha detto lei e come han detto anche altri, ha presentato un disegno di legge, il 19 dicembre.

Questo è davanti alla Giunta dei consuntivi e degli organici, e figura a pagina 41 dell'ordine del giorno, col numero 1288. Adunque l'onorevole Negri non ha che a sollecitare i colleghi che compongono quella Giunta, affinché presentino la loro relazione e quindi questo disegno di legge venga discusso alla Camera. In quella sede competente, l'onorevole Negri potrà fare le sue osservazioni.

NEGRI DE SALVI. Ma sono quattordici mesi che si aspetta!

PAVIA, *sottosegretario di Stato pel tesoro*. Ma che quattordici mesi! Ignoro se esistano ritardi per colpa di altri Ministeri; ma, per quel che concerne il Ministero del tesoro, appena la pratica è ad esso venuta, ha provveduto immediatamente.

Quindi, non è da un uomo equilibrato, come l'onorevole Negri, che il Ministero del tesoro doveva ricevere un rimprovero simile.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Eugenio Chiesa al ministro dell'istruzione pubblica « per conoscere i suoi intendimenti circa l'ampliamento e la sistemazione dei locali per la biblioteca Marciana a Venezia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. In generale, i locali delle nostre biblioteche, dato l'incremento della cultura e della produzione scientifica e letteraria, hanno bisogno d'ampliamento. Il caso

citato dall'onorevole Chiesa è forse il meno grave. Egli ha nella sua città una delle più grandi biblioteche, la Braidense, e sa tutta l'opera che, da anni, e non da oggi, il Ministero viene svolgendo per ampliare la biblioteca stessa che si è resa insufficiente. Per Firenze, s'è dovuta presentare una legge, allo scopo di costruirvi un grande edificio da adibirsi ad una biblioteca, degna veramente della città nella quale dovrà sorgere. E già si parla di progetti per provvedere alla Vittorio Emanuele di Roma; e bisogni urgenti si riconoscono di sistemare la biblioteca Estense, della mia città, che è delle più insigni, e così per molte altre.

Dunque, tutte le biblioteche, per quanto siano state costruite con larghi concetti, a grandi linee, si vengono mostrando insufficienti. I mezzi per provvedere non possono essere che due soli: perchè il più radicale, quello di costruire edifici *ex novo*, è troppo costoso, e si potrà adottare solo gradatamente. Si può accettare il concetto moderno, di lasciare una biblioteca per l'alta coltura a sè, e di fare una biblioteca più corrente, più popolare, dove i libri siano continuamente in moto, in guisa da servire con prontezza gli studiosi d'occasione e gli studenti.

In questo modo, i locali attuali potrebbero rimanere per le biblioteche veramente classiche e si potrebbe con poca spesa provvedere a queste biblioteche più popolari. Si possono invece togliere dalle attuali biblioteche, e questo è il sistema che pare da preferire, come il più semplice ed il più economico, tutti i duplicati, certe raccolte che si possono considerare come un materiale ingombrante, tutte le opere incomplete e così, per oggi e per un lungo avvenire, far posto alla produzione della letteratura e della scienza presente.

Quanto alla biblioteca Marciana, non so perchè ad essa specialmente l'onorevole Chiesa abbia fatto il suo richiamo, mentre il problema deve guardarsi con concetti più larghi come io ho fatto. Risponderò tuttavia che il direttore di quella biblioteca ha fatto da qualche tempo presente all'Amministrazione l'opportunità di trasportare in locali fuori dell'istituto i doppi della collezione Zeno, i duplicati della Marciana, gli incompleti, gli atti parlamentari e tutti i giornali quotidiani. Queste due ultime raccolte, quando vengano richieste possono essere trasportate, senza alcun timore, come l'onorevole Chiesa comprende.

Lo stesso direttore assicurò che trasportando quei volumi fuori degli attuali locali della biblioteca in altri che abbiamo in vista, si avranno questi vantaggi: prima di tutto di allontanare dalla suppellettile veramente preziosa la propagazione dei tarli, che infestano la collezione Zeno la quale quindi deve per ragione di igiene libraria essere allontanata; di provvedere un locale più ampio al collocamento ed al riscontro dei duplicati; di rendere libere nel palazzo della Zecca cinque stanze di varia capacità e due interi vani di corsia, che saranno più che sufficienti per i bisogni presenti e per gli incrementi futuri.

Ora ci stiamo occupando, così per Venezia ove la ricerca non è delle più agevoli, come per altre città, di trovare locali che sieno non troppo lontani dalle biblioteche e adatti a raccogliere quello che ogni biblioteca, per le necessità della sua vita presente, deve allontanare da sè; lo stiamo facendo per tutta l'Italia e lo faremo anche per Venezia.

PRESIDENTE. L'onorevole Eugenio Chiesa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CHIESA EUGENIO. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione sa che se io ho scelto di parlare, fra tutte le altre biblioteche, della biblioteca Marciana di Venezia si è perchè essa e le condizioni sue speciali d'insufficienza alle quali non si provvede si connettono a qualche speciale ragione, la quale poteva essere ben detta qui. Ella, onorevole sottosegretario di Stato, ne ha evitato ogni indicazione mentre più semplice sarebbe stato di accennarvi ed io l'accennerò...

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. L'accenni pure.

CHIESA EUGENIO. Se la biblioteca Braidense a Milano di cui ella ha parlato fosse stata vicina alla Villa Reale, io avrei detto: la nostra biblioteca può essere ampliata, valendoci della villa...

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Prenderemo i suoi magazzini, piuttosto. (*Si ride*).

CHIESA EUGENIO. Se sono adatti, sì, ma se vi è un patrimonio demaniale che può servire, di quello dobbiamo valerci, tocchi a chi tocchi di cederlo!

Ora per Venezia lo stato di fatto è questo: il ministro ha visitato recentemente quella biblioteca ed è rimasto impressionato dello stato in cui essa si trova: non c'è più posto per collocarvi nulla.

I ripieghi che sono stati ora elencati non cessano dall'essere ripieghi ed il povero direttore che propone di decimare le collezioni e le raccolte della biblioteca non deve certo farlo a mente libera; nè in questo sistema potremmo seguirlo.

La soluzione razionale unica e sola che si affaccia è di ridare alla biblioteca la sua sede naturale e antica, costruita appunto dalla Repubblica di Venezia per tale scopo e rimasta sede della biblioteca fino ai tempi della caduta della Repubblica: la libreria del Sansovino, alla quale si potrebbe accedere abbattendo semplicemente una porta murata.

Perchè la libreria del Sansovino non è più adibita a questo scopo, che sarebbe la destinazione di diritto? Perchè dal tempo di Napoleone le magnifiche sale furono adibite ai fasti della reggia; dai napoleonidi così trapassò agli austriaci e dagli austriaci alla Corona italiana, che la gode tuttora, ossia non la gode, nè la fa godere.

Il Sovrano, che si dice studioso, dovrebbe egli per il primo accordare l'uso di questi locali, e ridare veramente a Cesare, la biblioteca, quel che è di Cesare.

Veramente nel 1905 il cumulo dei libri minacciava la statica del Palazzo ducale, e dicesi che si fosse invano tentato di fare intendere all'Amministrazione della Real Casa la domanda di trasporto della biblioteca nell'aula del palazzo costituente l'antica libreria; le cose restarono in aria, come in aria le ha lasciate l'onorevole sottosegretario di Stato, e la biblioteca allora dovette alloggiarsi alla Zecca.

Ora la posizione è questa: giacchè l'Amministrazione della Casa Reale trae un magnifico frutto dai cresciuti affitti delle botteghe annidate nel palazzo un po' dappertutto, non è il caso che l'onorevole ministro, con l'autorità che gli viene dal suo ufficio e con quella che gli viene dalle richieste fattegli in Parlamento, interpelli la Real Casa e cerchi di ottenere questi locali, che raddoppierebbero gli ambienti utilizzabili per la biblioteca?

Il Palazzo reale ha 697 locali, ed anche togliendo ad esso la libreria del Sansovino, con la quale si potrebbe utilmente provvedere ai locali della biblioteca, rimarrebbe sempre per principi e principesse un alloggio più che conveniente.

Ultimamente la biblioteca ha ereditato la magnifica collezione del professore Emilio Teza, munifico legato, dove sono veri te-

sori, di cui potrebbe dire il nostro collega qui presente onorevole Messedaglia. Orbene questi tesori sono racchiusi in trecento casse, accumulate in un grande corridoio semi oscuro, in nessun modo accessibile agli studiosi. Per disporre questi 20,000 volumi ci vorrebbero almeno cinque sale.

Perchè deve essere perduto il beneficio di una raccolta di tanto sapere?

Il 29 marzo ricorre l'anniversario della morte di questo illustre maestro di san-scrito, sapiente di quaranta lingue, il Centofanti moderno, e la migliore commemorazione sarebbe che si potesse ottenere ospitalità alle sue preziose raccolte di letterature orientali e di lingue classiche.

Io non credo difficile la cosa e vorrei che alla mia domanda fosse tolto qualunque carattere di parte, perchè si tratta di cosa riconosciuta necessaria da tutti gli uomini che non hanno pregiudizi.

Gli amici dei monumenti a Venezia, che non sono precisamente una sezione del partito repubblicano perchè li presiede il senatore Molmenti, hanno espresso uguale desiderio e dovrebbero essere esauditi.

Non vi è altra soluzione possibile; giacchè, se si volesse costruire un palazzo apposito, non vi sarebbero mezzi sufficienti, ci vorrebbero dei milioni; ed in ogni caso altre necessità si imporrebbero, di scuola tecnica, di scuola normale, di ginnasio-liceo, tutte cose a cui il comune non ha mezzi per provvedere.

Mi auguro quindi che nell'interesse dello studio e degli studiosi la libreria del Sansovino sia restituita alla sua primitiva destinazione. Di questo desiderio sia interprete il Governo presso l'Amministrazione della Real Casa.

Bisogna che la regalità si renda conto di questi bisogni collettivi e sappia con saggezza contemperare il superfluo col necessario.

Anche Milano insiste per accedere al palazzo reale per potervi insediare i propri uffici municipali, e non vi è nessuna offesa, non vi è alcuna diminuzione di dignità nel soddisfare queste richieste che rispondono a urgenze impellenti.

Lustro maggiore, se voi vorrete, ne verrà ai poteri superiori dal consenso della cittadinanza italiana tutta, piuttosto che dalla indifferenza alle sue volontà.

PRESIDENTE. È così trascorso il termine di tempo regolamentare assegnato alle interrogazioni.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Convalidazione di decreti reali con i quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per l'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913.

Chiedo alla Camera di consentire che tutti questi disegni di legge siano deferiti all'esame della Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Convalidazione di decreti reali con i quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per l'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913.

L'onorevole ministro chiede che questi disegni di legge siano deferiti all'esame della Giunta generale del bilancio.

Non essendovi osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione sul disegno di legge: Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Proseguendo nella discussione generale, spetta di parlare all'onorevole Mezzanotte. Non essendo presente si intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Enrico Ferri.

FERRI ENRICO. Sul disegno di legge relativo all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili non ho da dire che poche cose in ordine alla tessitura generale della legge, e più specialmente intorno ad una disposizione dell'articolo 1, che ha determinato fuori dell'Aula legislativa un movimento pro e contro.

Il disegno di legge, in sostanza, secondo l'impressione che io ne ho, migliora le condizioni presenti per la classe dei notai, e tuttocio che serve ad elevare il tono civile e sociale della nostra esistenza non può che avere la nostra simpatia.

Sono quindi sostanzialmente favorevole alla legge che migliora, se non secondo l'ideale che anche nel momento presente si potrebbe desiderare, le condizioni di questa classe di cittadini; non comprendo però come, per favorire legittimamente le aspirazioni, giuste, di una classe di cittadini, la fantasia del legislatore vada a trovare provvedimenti che, mentre danno un vantaggio scarso alla classe migliorata, producono un danno inaspettato e non ragionevole ad altra classe.

Alludo a conflitti di interessi che il numero uno dell'articolo primo di questo disegno di legge determina fra la grande massa di cittadini che hanno bisogno di notari e di avvocati e procuratori e, su questa grande massa di cittadini e di contribuenti, fra gli interessi della classe dei notari; e gli interessi materiali e morali della classe degli avvocati e dei procuratori.

Il disegno di legge è opera personale, in questo numero uno, del guardasigilli Finocchiario-Aprile per la recente discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Nei disegni di legge precedenti la facoltà data con questo ai notari di esercitare il proprio ministero negli atti di volontaria giurisdizione, era disciplinata con una formula generale e assoluta.

Di fronte all'abolizione di questa facoltà, che l'Ufficio centrale del Senato aveva proposto, seguì un'ampia discussione nel Senato, e si portarono argomenti che sono anche importanti in sostegno di questo numero uno (perchè noi non veniamo a dire che il numero uno sia una disposizione cervelotica e senza ragione).

Di fronte a questa discussione, che, specialmente per la parola del nostro antico e carissimo collega Marinuzzi, ha posto la ragione di questa norma nella utilità generale dei cittadini, il guardasigilli ha consentito a che si ripristinasse questa facoltà data ai notari, ma in una formula meno generale.

Nonostante ciò, fra gli avvocati e i procuratori, per l'iniziativa dei Consigli professionali di Roma e della Federazione nazionale degli avvocati e dei procuratori, si è manifestata una viva agitazione in contrario. C'è chi dice: « con un certo ritardo »; ma non è questa una ragione sostanziale se anche le è fatta in linea di tempo: se uno si accorge con ritardo di essere alla vigilia di subire un danno imméritato non è il ritardo che faccia meritato il danno che non lo è.

Poi, anche dal punto di vista della cronistoria, il ritardo veramente non c'è. Noi sappiamo, per esperienza comune, che non basta che un ministro stampi un disegno di legge perchè coloro che vi sono interessati abbiano il pensiero che esso sia alla vigilia di diventare legge dello Stato. Si può stampare un disegno di legge, ma prima che arrivi ad essere veramente maturo per la discussione e per la votazione, possono passare degli anni, tanto è vero che il disegno di legge Fani, emendato da Finocchiaro-Aprile, è arrivato alla discussione mentre ve ne furono prima altri due: quelli Gallo e Orlando.

Ma questa è cosa accessoria. Piuttosto io devo dire sinceramente che il pubblico ha avuto l'impressione che l'agitazione degli avvocati contro il numero uno dell'articolo 1° fosse sproporzionata alla cosa. Uno si può guardare anche dalle zanzare, specialmente in un paese malarico; ma per esempio sparare un colpo di revolver ad ogni zanzara che si vede per ammazzarla è una difesa eccessiva. (*ilarità*).

Però il Governo e la Camera debbono tenere conto di questo che se, nella vivace discussione (noi italiani abbiamo il nostro temperamento e non lo possiamo cambiare) degli avvocati e procuratori di tutta Italia, la parola sciopero fu gettata come proposta, essa non fu raccolta da una solenne assemblea di avvocati di tutta l'Italia che si è tenuta a Roma pochi giorni fa. Ed è per lusinghiero incarico della presidenza di quell'assemblea che io ho l'onore di parlarvi.

Il Governo e la Camera tengano dunque conto anche di questo episodio, che indica fortunatamente come nella classe degli av-

vocati e dei procuratori i centri inibitorii funzionino regolarmente contro l'impressionismo più o meno entusiastico ed agitatorio che si era cominciato a manifestare.

Ma veniamo alla sostanza del provvedimento, che non è un grande provvedimento, lo comprendo, ma che fa ricordare quel proverbio toscano per cui si dice che quando piove sul bagnato, anche una piccola goccia fa pozzanghera.

Il fatto che gli avvocati ed i procuratori d'Italia hanno reagito contro il numero uno dell'articolo primo, non si può spiegare dicendo: è una esagerazione, è una esagerata preoccupazione dei propri interessi professionali. Questa non è una spiegazione sufficiente; è una spiegazione superficiale. C'è una ragione più profonda, perchè nel giro di poche ore, di una settimana, tutta una classe in ogni regione d'Italia si sia mossa così fortemente contro una disposizione di legge che apparentemente non ha una soverchia portata.

La ragione è, secondo me, lo stato d'animo della classe degli avvocati e dei procuratori in Italia di fronte all'opera legislativa degli ultimi anni. Gli avvocati non si preoccupano perchè ai notai si dia il diritto di fare atti di volontaria giurisdizione, per sola ragione di onorari, sebbene anche la questione economica abbia il suo valore. Si ha un bel dire che non dobbiamo occuparci che degli interessi morali, bisogna tener conto anche di quelli materiali che tante volte sono la radice di quelli morali nell'albero della vita. E la preoccupazione universale della classe è appunto l'effetto di questo stato d'animo, acuitizzato da ciò che questa disposizione di legge si aggiunge ad altre che hanno prodotto nella classe degli avvocati e dei procuratori un senso di disagio morale.

Io non nego che anche i notai, come mi diceva poc'anzi un collega che conosce perfettamente le condizioni di questa classe di cittadini, non siano stati da leggi recenti danneggiati con piccole e quasi direi anestetiche mutilazioni professionali. Quindi la legge pei notari viene a compensarli di queste mutilazioni; ma non c'è ragione, per compensare i danni di una classe, di aggravare quelli di un'altra classe, che è vicina di casa, cioè di ufficio e di funzioni.

È innegabile però che il numero uno dell'articolo primo ha una ragione notevole che ne ha consigliato la formulazione: ed è che essendovi molte residenze di notari in Italia nelle quali non si hanno avvo-

cati e procuratori, le parti che hanno bisogno di atti di volontaria giurisdizione debbono subire, si dice, un aumento di spesa, certo, una perdita di tempo, non potendo usufruire dell'opera del notaio che risiede nel luogo, e dovendo andare a cercare l'opera dell'avvocato o del procuratore che risiede nel capoluogo di circondario. È questo il lato positivo della disposizione.

Io non credo però che anche accordando ai notai questa facoltà, anche con la limitazione che essi possano occuparsi solo degli atti che abbiano già stipulato o in parte o in tutto, vi sia un risparmio da parte dei cittadini.

Io credo che nella pratica quei quattrini che i cittadini avrebbero dovuto pagare all'avvocato o al procuratore perchè mettersero la firma, quando mettono solo la firma, dovranno pagarli al notaio perchè metta la firma per gli atti di volontaria giurisdizione.

Non credo che in questa legge di ordinamento notarile vi siano dei germi così possenti da creare una classe talmente altrui-sta di notai italiani i quali vogliano applicare il numero uno dell'articolo primo di questa legge con un senso di assoluto altruismo francescano, non facendo pagare ai contribuenti che ricorrano a loro.

Ragione di risparmio del tempo sì, però, quantunque chi ha studiato nei suoi meandri la legge dica che i notai avranno pur bisogno o di andare personalmente o di avere dei rappresentanti a cui delegare il loro ufficio per eccitare questi atti di volontaria giurisdizione.

Ad ogni modo si poteva rimediare in altra maniera a questo inconveniente, a questo disagio delle parti, cioè della classe intera dei cittadini.

Io vi accenno così, quasi direi platonicamente, perchè noi anche questa volta siamo in una curiosa situazione parlamentare nel discutere questo disegno di legge.

Abbiamo qui un disegno di legge che è già stato discusso ampiamente e profondamente dal Senato.

La Commissione della Camera ci dice che essendo urgente dare i benefici di questa legge ai notai, si propone di approvare il disegno di legge senza nessuno emendamento, perchè se facciamo qualche emendamento, la legge deve ritornare al Senato e si teme che non possa arrivare in porto prima di quel cataclisma parlamentare ed elettorale che abbiamo al nostro orizzonte.

Orbene, se questo è e deve essere un fenomeno eccezionale, pazienza; ma se si vo-

lesse mettere come regola che noi venissimo qui a discutere, sapendo già in precedenza che nessun emendamento, fosse anche distillato dal cervello di Minerva o di Pallade, è destinato ad esser messo neppure in votazione, francamente mi parrebbe che il valore politico e sociale della Assemblea legislativa sarebbe diminuito.

Io dunque posso dire platonicamente che quel risparmio di tempo e di attività da parte dei cittadini si sarebbe potuto ottenere in altro modo.

Per esempio, se si delegassero ai pretori parecchie delle facoltà che ora sono esclusive del presidente del Tribunale in volontaria giurisdizione, voi daresti alle parti il pretore nelle stesse località dove c'è il notaio; e dove c'è il pretore c'è anche il procuratore e l'avvocato.

Sarebbe questo uno dei modi. Mi guardo bene dal proporre un emendamento in questo senso, perchè procreare dei figli nati morti non è occupazione molto allegra.

Si potrebbe escogitare un altro emendamento: dare questa facoltà ai notai nelle località dove non risiede nè un avvocato, nè un procuratore.

Se ne potrebbero escogitare parecchi di questi rimedi!

Comunque, il numero uno dell'articolo primo non darà un grande vantaggio ai notai e il danno che ne verrà agli avvocati e procuratori dal punto di vista economico non sarà neppure colossale.

Ma, con questo io concludo per giustificare la proposta di soppressione del numero uno, che vedrò poi quale destino possa avere dopo le dichiarazioni del guardasigilli.

Gli avvocati e procuratori si sono preoccupati di questo per le condizioni che le ultime leggi hanno fatto loro. Essi ad esempio sono obbligati al gratuito patrocinio: siamo d'accordo che il gratuito patrocinio non funziona molto bene, ma questo è difetto della legge, che crede di poter avere dei lavori gratis in pieno secolo ventesimo. Comunque gli avvocati e procuratori dicono allo Stato: voi ci obbligate al gratuito patrocinio, dunque domandate dei pesi sociali come onere della nostra professione.

O lo Stato vuol arrivare al concetto americano che non vi siano professioni e che ogni cittadino, se ne ha l'abilità, possa fare il procuratore, l'avvocato, il notaio, il farmacista, l'ingegnere senza laurea, senza diplomi, chè debbono pensare i cittadini a rivolgersi a chi se ne intende. Non so se un

sistema simile si adatterebbe ad una civiltà storica come la nostra, dove il sigillo dello Stato e delle Università è qualche cosa che ha una suggestione di tradizione e di solennità storica. Ma una volta che lo Stato dice che per esercitare la professione di avvocato e procuratore ci vogliono determinate condizioni e che altre condizioni si richiedono per esercitare la professione di notaio, una volta che gli avvocati e procuratori si impongono oneri professionali, quale, per esempio, quello del gratuito patrocinio, gli avvocati e i procuratori hanno ben diritto di agitarsi se, per compenso, lo Stato viene loro a togliere anche le funzioni che sono essenziale ufficio della loro professione.

Perchè qui vi è poi una ragione di principio.

Come istituto giuridico il notariato ha una funzione quasi esclusiva di constatazione della volontà delle parti; mentre l'avvocato e il procuratore hanno l'ufficio di guidare, di dirigere quella volontà fra le sinuosità delle leggi e della realtà pratica. Sono dunque due funzioni giuridicamente diverse per la stessa legge nostra e confonderle non credo sia provvedimento di grande sapienza legislativa, perchè gli uomini e le cose che sono fuori del loro posto danno risultati che non rispondono mai alla aspettativa. (*Benissimo!*)

Noi abbiamo fatto ultimamente una legge per i fallimenti in cui abbiamo detto che curatori dei fallimenti non debbono essere soltanto gli avvocati e i procuratori, ma possono e debbono essere anche i ragionieri.

Finchè si dice che la parte contabile per la cura dei fallimenti spetta al ragioniere, l'avvocato si rassegna di fronte alla logica delle cose. Ma, per la nostra procedura più o meno ricordata dal legislatore, quando fece questa legge sui fallimenti, le parti possono andare a perorare le loro ragioni senza ministero di avvocato e di procuratore. Ora, in pratica, da sole non ci vanno mai, ed allora si fanno assistere e difendere dal ragioniere che al tribunale va a discutere le leggi e la interpretazione di leggi! Ecco dunque che è stata fatta una legge la quale minora il decoro e la dignità professionale degli avvocati e procuratori oltre che, si vive anche di pane, le sorgenti di guadagno onesto della loro professione.

E non lamentiamo poi (è questo l'altro lato del problema) se in questa continua fabbrica di avvocati che le ventidue Università del Regno ogni anno compiono, fra

il numero stragrande dei professionisti, avvengono, fortunatamente per eccezione, anche fenomeni che sono deplorabili e dolorosi.

Le leggi stesse, rendendo meno facile la attività e il guadagno onesto, spingono indirettamente a tutte quelle anfrattuosità del minore decoro che disgraziatamente si lamentano anche in altre parti della nostra vita sociale. (*Approvazioni*).

Ecco quindi la spiegazione dell'eccitazione, che poteva anche sembrare soverchia, da parte degli avvocati e procuratori, contro il numero uno dell'articolo primo. Pioveva sul bagnato.

È per questo che, oltre al proporre la soppressione di questo numero uno, io richiamo l'attenzione del ministro guardasigilli sopra una soluzione più utile e più radicale che di questo problema il legislatore potrebbe realizzare.

Fu già accennato ieri dai colleghi, che mi hanno preceduto, che la legge professionale sugli avvocati e procuratori rimonta al 1874. L'Italia ha rinnovato, negli ultimi anni, le condizioni economiche, morali, politiche della sua esistenza, e noi sentiamo tutti i giorni, in diversi rami della attività sociale, questo disagio e questo contrasto tra vecchie leggi di proporzioni e di criteri ristretti, e lo slancio e l'espansione assunta negli ultimi anni dalla nostra vita nazionale.

Il ministro guardasigilli dunque veda se non sia il caso, colla sua fortunata attività, di dare fin da ora affidamento alla classe degli avvocati e dei procuratori di una riforma organica della legge professionale del 1874, e di fare delle leggi che non siano dei rappezamenti più o meno ingegnosi, ma vere soluzioni organiche e soprattutto logiche. Perchè, in sostanza, se no, queste leggi finiscono poi per non accontentare completamente nessuno; ed infatti ho sentito anche i rappresentanti dei notai dire che questa legge l'accettano come un meno peggio; ma essa lascerà dietro di sé una lunga scia di legittime aspirazioni non soddisfatte. Ora mi pare che lo Stato, seguendo a fare le leggi in questo modo, fa, diciamo così, la cultura di un microbo non utile alla vita sociale, il microbo del malcontento. (*Approvazioni*).

Ogni legge che noi facciamo, invece di produrre quella felicità relativa di uomini, che il legislatore può dispensare, serve invece a seminare il malcontento ed a lasciare uno strascico increscioso negli animi. Ed allora non so su quale atmosfera di simpatia, di

attaccamento e di fedeltà vorrà contare lo Stato moderno una volta che ogni giorno viene creando e seminando i microbi del malcontento.

Attendo perciò, di fronte alla mia proposta di soppressione — che io manterrò ad ogni modo —, le dichiarazioni dell'onorevole ministro e soprattutto attendo l'espressione dei suoi intendimenti circa un provvedimento radicale, organico e logico per una classe di cittadini che ha insomma nel contesto della nostra vita sociale le sue benemerenze quotidiane, che devono assicurarle compensi e riguardi ispirati al diritto ed all'equità, oltrechè alle legittime esigenze della vita sociale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Podrecca.

PODRECCA. Non vi allarmate, onorevoli colleghi, perchè io non entrero in una materia nella quale non ho alcuna competenza.

Io mi occupo soltanto delle condizioni del personale cui ha accennato ieri il collega Lembo, il quale ha così risparmiato a me e a voi la noia di una più larga discussione. Non c'è in questo mio rilievo niente che possa solleticare il mio temperamento, piuttosto di artista che di giurista, e non c'è nemmeno il lato estetico di una bella mossa rivoluzionaria, perchè qui non vi è nulla di meno estetico, perchè si tratta di categorie quasi abbandonate a se stesse; e siccome sono anche ristrette, non trovano la loro difesa nei diversi partiti politici, che si erigono a campioni di quelle categorie con tanto maggiore zelo quanto più sono larghe.

Si tratta di poveri inservienti subalterni, i quali non sono contemplati affatto nell'organico, ed è su di essi precisamente che, senza elevarmi alle considerazioni svolte dall'onorevole Ferri, voglio richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, poichè ad essi sono affidate delle mansioni veramente delicate come quelle che riflettono la custodia di atti e di valori, mansioni che sono in assoluta sproporzione con le loro tristi condizioni finanziarie.

Un altro rilievo trovo opportuno di fare a proposito di un criterio di indole generale che si applica ormai per tutte le categorie delle classi sociali, il criterio della concorrenza libera anche per coloro che intendono essere nominati nei posti dell'Amministrazione dello Stato. Intendo parlare degli archivisti e dei sotto-archivisti notarili i quali, mi pare, per essere nomi-

nati, sarebbero esclusi da un vero e proprio concorso perchè nell'articolo 101 è bensì detto che si tratta di un concorso, ma in fondo questo concorso viene frustrato completamente da un inciso contenuto nell'articolo stesso, dove è detto che gli impiegati dell'archivio sono nominati con decreto ministeriale su proposta del conservatore dell'archivio.

Questo criterio mi pare che sia assolutamente in opposizione col concetto contenuto nel vecchio disegno di legge dell'onorevole Fani ed in quello che ora ci viene dal Senato, e viene a frustrare il criterio del concorso che dovrebbe essere il solo adottato nelle pubbliche amministrazioni.

Ora, se fosse possibile proporre degli emendamenti, vorrei proporre senz'altro la soppressione di questo inciso; ma poichè oggi nell'aula regna Platone indisturbato, così mi debbo limitare ad esporre degli amori che ora si possono dire puramente platonici.

PRESIDENTE. Non vi sono altri oratori iscritti nella discussione generale. Do perciò facoltà di parlare all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli colleghi. La discussione di questo disegno di legge ha dimostrato il sentimento concorde dell'Assemblea, di avviare il problema al quale si riferisce alla sua definitiva soluzione.

Da tempo si invoca, e non dai notai solamente, una riforma della vecchia legge con la quale è organizzato e disciplinato il servizio notarile; e si è insistito altresì, con altrettanta ragionevolezza e vivacità, per una riforma degli archivi notarili i quali nel loro ordinamento, e per le condizioni morali ed economiche degli impiegati che vi sono addetti, richiedono provvedimenti.

Si imponeva anche la riforma per semplificare la formula dei rogiti che i magistrati e la dottrina hanno più volte vivamente e giustamente criticato.

Da ciò il concetto al quale si ispira la riforma: elevazione cioè della condizione morale dei notai e degli impiegati degli archivi notarili; semplificazione delle formule nelle stipulazioni; provvedimenti diretti ad assicurare alle persone addette a questi importanti servizi una condizione materiale più soddisfacente. A ciò volli provvedere quando nel 1905 costituì una Commissione per studiare la riforma della legge notarile. E preferii il sistema di mettere allo studio la riforma completa della legge notarile per la

necessità di coordinarla ed armonizzarla con la riforma degli archivi, che non poteva esserne separata senza inconvenienti di qualche importanza.

La Commissione del 1905, che fu presieduta dal consigliere di Stato, onorevole Sandrelli, ed ebbe a relatore il nostro collega Cimorelli, e nella quale furono rappresentati anche gli avvocati e i magistrati, presentò un complesso di proposte che furono raccolte in un disegno di legge che però non fu presentato al Parlamento per la sopraggiunta crisi ministeriale. Così il primo progetto porta la firma del nostro compianto collega Niccolò Gallo. Esso fu poi seguito da quello dell'onorevole Orlando, e finalmente da quello dell'onorevole Fani che trovai innanzi al Senato in istato di relazione.

Ciò ho voluto ricordare, onorevoli colleghi, perchè alcuni degli oratori che ieri si occuparono di questo argomento come gli onorevoli De Benedictis e Riccio, accennarono alla opportunità di coordinare la riforma della legge notarile con provvedimenti riguardanti altre categorie di professionisti. Concetto che poteva avere la sua ragione logica, ma che trovava la difficoltà, che questo disegno di legge sul notariato e sugli archivi era già in grado di essere discusso dal Parlamento. Certamente poi avrebbe dato luogo a fondato e ragionevole malcontento il ritiro del progetto, per ripresentarlo con altri, che avrebbero richiesto un non breve periodo di tempo per essere studiati e preparati.

Perciò dichiarai di accettare nel complesso il disegno di legge, che poi dinanzi al Senato, d'accordo coll'Ufficio centrale, in molte delle sue disposizioni fu opportunamente emendato.

Criterio fondamentale del progetto è (lo dissi già) la elevazione della condizione morale dei notai, il miglioramento delle loro condizioni economiche, la semplificazione delle formalità accessorie, e con esse di quel complesso di disposizioni che valgono a completare e ad integrare i punti fondamentali della riforma.

Una delle condizioni principali della elevazione morale del notariato era evidentemente quella del maggior grado di coltura richiesta per le persone che vi sono addette.

La Camera ricorderà quante volte, in questa Assemblea e nel Senato, e nei congressi giuridici furono invocati opportuni provvedimenti diretti a questo scopo, anche perchè i notai, in molti comuni del Regno,

non sono soltanto chiamati all'ufficio di depositarii della fede pubblica nelle stipulazioni, ma compiono l'ufficio di consiglieri e consulenti specie fra le popolazioni rurali. La condizione richiesta della laurea in giurisprudenza, come titolo necessario, da tempo non è più discussa; e perciò essa fu posta come una delle basi del disegno di legge.

Io ho ascoltato con simpatia le nobili parole che parecchi oratori hanno ieri, a proposito di questa disposizione, pronunziate, ricordando le scuole notarili esistenti a Firenze, a Bari, a Catanzaro e ad Aquila, e invocando per esse speciali provvedimenti. Io intendo il sentimento al quale essi si ispirano. Essi però conoscono che è in corso di studio una legge riguardante l'istruzione superiore del Regno. E su questo argomento, del quale ebbe già ad occuparsi, innanzi al Senato, il mio egregio collega il ministro della pubblica istruzione, egli stesso potrà dare i necessari chiarimenti. Ma quali che siano i provvedimenti che potranno essere adottati per queste istituzioni, pei quali io deferisco alla competenza del ministro della pubblica istruzione, non può dipendere da essi la sorte di istituti diretti ad assicurare una maggiore coltura giuridica nei notai, trattandosi di un argomento della più alta importanza pel migliore funzionamento di un servizio pubblico di tanto rilievo.

Il disegno di legge inoltre regola e definisce l'antica, vessata questione dei concorsi notarili, ponendo a base, non più il vecchio sistema dell'anzianità di esame, ma l'anzianità nell'esercizio effettivo del notariato, in modo che le piazze migliori siano destinate ai più degni. (*Approvazioni*).

Alla questione, dirò, morale s'è associata quella del miglioramento economico. E il disegno di legge vi provvede con una serie di disposizioni: quella anzitutto, ispirata a criteri razionali e non meccanici, che concerne la limitazione delle sedi, l'estensione della competenza dei notai, l'allargamento della circoscrizione attuale dal mandamento al distretto, e la risoluzione d'una delle questioni più difficili in questa materia, quello dell'obbligo della residenza, coordinato alla estensione della circoscrizione.

La questione della residenza è risolta coll'obbligo imposto ai notai di permanere nel luogo nel quale è posto l'ufficio di cui sono titolari nei giorni ed ore di ogni settimana, che, con provvedimento del primo presidente della Corte di appello saranno

designati per ogni piazza notarile, sul parere del Consiglio notarile, lasciando negli altri giorni al notaio libero l'esercizio del suo ufficio, nell'ambito del distretto.

A questi provvedimenti si connette l'allargamento delle attribuzioni dei notai.

Riservandomi di esaminare più specialmente la questione di cui la maggior parte degli oratori si sono particolarmente occupati (quella del numero 1 dell'articolo 1), noterò come opportunamente il disegno di legge estenda le funzioni dei notai ad alcune operazioni nelle quali, più che l'interesse dei notai stessi, è evidente l'interesse dei cittadini, a risparmio di tempo, come sono quelli di ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale; di ricevere le dichiarazioni d'accettazione d'eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del codice civile, nonchè gli atti di autorizzazione dei minori al commercio; e poi quelli ai quali essi possono procedere in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria, come l'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali; gli inventari in materia civile e commerciale; gli incanti e le divisioni giudiziali; il rilascio di certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato.

Questi i concetti fondamentali dei quali il disegno di legge si ispira, e son lieto del plauso che in generale hanno raccolto in questa Assemblea.

Prima però di passare all'argomento che ha dato luogo al dibattito più vivace, risponderò ad alcune osservazioni speciali.

L'onorevole De Benedictis accusò l'articolo 2 di contraddizione perchè, mentre dichiara l'incompatibilità del notaio con le professioni d'avvocato, commerciante, mediatore, ecc., ne eccettua poi l'esercizio al patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

L'onorevole De Benedictis non ha notato che qui si tratta della necessità di provvedere alle piccole sedi, dove ciò è necessario per bisogni imprescindibili, non essendovi modo di assicurare altrimenti le funzioni notarili. E ciò giustifica la disposizione proposta.

L'onorevole Riccio notò che l'articolo 4 non rispondeva alle necessità di garantire ai notai dei piccoli centri un reddito sicuro, criticando la formula colla quale si propone che, nella determinazione del numero e della residenza dei notai, si terrà conto dei criteri segnati nell'articolo stesso, « procu-

rando che, di regola, ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 8,000 abitanti ed un reddito annuo di almeno lire 2,000, ecc. ».

Ma l'onorevole Riccio deve considerare gli inconvenienti di una formula rigidamente tassativa e meccanica che avrebbe reso più difficile di provvedere a molte sedi minori. La formula proposta invece diminuisce questa difficoltà, segnando una norma non assoluta che lascia modo di adottare risoluzioni che rispondono a vere necessità; e d'altronde una risoluzione diversa, per la varietà delle condizioni delle diverse residenze, non era possibile.

Un'altra osservazione è stata fatta dall'onorevole Riccio, a proposito dell'articolo 6, il quale consente, in via puramente eccezionale, che nei comuni o frazioni di comuni, dove non esista alcun notaio, e le condizioni topografiche e di viabilità rendono assai difficile di comunicare con i comuni vicini provvisti di notaio, che la funzione notarile sia affidata ad uno degli aspiranti al notariato fornito dei requisiti necessari per la nomina o in difetto al cancelliere della pretura, al sindaco o segretario comunale, o altro funzionario o a persone, residenti nel luogo, di sufficiente capacità.

Quando si tratta di comuni, nei quali non è possibile accedere, il presunto danno pel notaio viciniore, del quale l'onorevole Riccio si preoccupa, non esiste, ed urge intanto che le popolazioni siano poste in grado di avere il mezzo di compiere le loro stipulazioni. E del resto, ai dubbi, che l'onorevole Riccio manifestò sugli eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi, affidando le funzioni notarili ad elementi locali, risponde lo stesso articolo, quando prescrive che il decreto Reale, che autorizzerà alle funzioni notarili, determinerà le condizioni relative all'esercizio, e queste serviranno per prescrivere le necessarie guarentigie, per assicurare nel miglior modo il funzionamento normale e regolare di questa eccezionale e temporanea delegazione.

Un'ultima osservazione fu fatta in questa discussione dall'onorevole Riccio, il quale si lamenta che nell'ultimo articolo del disegno di legge si sia tenuto conto degli uffici notarili di proprietà privata esistenti in Roma, e nulla si sia detto dei notai conservatori del Mezzogiorno.

La condizione, onorevole Riccio, è diversa; gli uffici notarili di Roma sono di proprietà privata...

RICCIO. Anche gli altri!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ...mentre i notari conservatori delle provincie meridionali tengono semplicemente in deposito gli atti dei notai, premorti al 1879, condizione che è alquanto diversa.

Ma, del resto, l'onorevole collega stia sicuro che i pochi notai conservatori delle provincie meridionali, che ancora esercitano il notariato, non saranno mai molestati per gli atti che tengono in deposito, che saranno ritirati in archivio soltanto alla cessazione del loro esercizio, insieme ai rogiti di loro pertinenza.

Ese in questo senso occorrerà provvedere con disposizioni nel regolamento, ben volentieri mi riservo di adottarle, nell'intento che ogni dubbio sia rimosso.

L'onorevole Podrecca raccomandò la posizione di alcune categorie di impiegati subalterni, ossia degli inservienti e dei sottoarchivisti. Si tratta di funzionari meritevoli di considerazione, e non si mancherà di studiare le proposte necessarie a loro riguardo.

Non mi fermo, onorevoli colleghi, su quella parte del disegno di legge, che si riferisce agli archivi notarili. Nessuna osservazione è stata fatta su questa parte del disegno di legge, ed io son lieto di vederla accolta con unanime consenso dalla Camera.

Verrò ora all'ultimo argomento che è diventato quasi la sola questione della legge, perchè di esso si è occupata la maggior parte dei colleghi. Accenno alla proposta contenuta nel numero 1 dell'articolo 1, riguardante la estensione anche ai notai della facoltà di sottoscrivere e di presentare istanze, per atti di volontaria giurisdizione.

Per quanto i precedenti riguardanti tale argomento siano stati accennati da vari colleghi ed anche oggi dall'onorevole Ferri, è opportuno riassumerli.

Nel disegno di legge, che fu preparato dalla Commissione ministeriale, istituita nel 1905, fu inserita appunto questa disposizione, che fu ripetuta poi in tutti i progetti che si seguirono.

L'onorevole Gallo nella sua relazione la giustificò così: « Come riconoscimento e corrispettivo insieme dei maggiori requisiti di coltura richiesti per i notai, è giusto che se ne accrescano le attribuzioni, con la considerazione che colui, che è capace di rogare atti tra vivi o di ultima volontà, da cui spesso dipende la fortuna delle famiglie, deve esserlo con maggior ragione per

procedere ad operazioni di minore difficoltà. La giustizia intrinseca di questa considerazione non potrebbe essere posta in dubbio; se non che il legislatore deve anche tener presente l'interesse di altri funzionari e professionisti. Quante volte però il danno temuto o reale si riduca quasi insignificante, non vi è ragione di non provvedere. Nel disciplinare questa materia mi sono proposto, oltre che l'interesse dei notai, anche quello dei privati cittadini, ai quali è utile in molti casi di poter ricorrere all'opera di funzionari che si trovino ad essi vicini ed offrano le sufficienti garanzie di esattezza e di onestà. Perciò ho accolto la proposte di autorizzare i notai a sottoscrivere e presentare i ricorsi per affari di volontaria giurisdizione, ecc. ».

Questa disposizione, ripeto, fu mantenuta in tutti i progetti: da quello della Commissione ministeriale, agli altri degli onorevoli Gallo, Orlando e Fani. Nessuno di questi miei onorevoli predecessori, che come me si onorano di appartenere al nobilissimo Ordine degli avvocati, trovò in questa disposizione un'offesa, o un pregiudizio all'Ordine istesso.

L'Ufficio centrale del Senato aveva soppresso tutte queste disposizioni; ma innanzi all'alta Assemblea fu vivacissima la discussione, e molti oratori invocarono il ripristino di tutte quelle disposizioni, e specialmente di quella riguardante gli espedienti di volontaria giurisdizione.

Ora a me parve che la formula del numero 1 dell'articolo 1 dovesse ridursi in più modesti confini, appunto nello interesse degli avvocati e dei procuratori, e concordai coll'Ufficio centrale del Senato una aggiunta diretta a limitare la facoltà dei notari nelle materie di volontaria giurisdizione soltanto agli atti riguardanti le stipulazioni loro affidate.

Questa disposizione è interpretata fuori di quest'Aula in modo inesatto. Il concetto al quale si ispira è quello di limitare l'esercizio di questa facoltà alla esecuzione delle stipulazioni che il notaro compie nell'interesse delle parti, e quindi deve succedere alle stipulazioni, non precederle, come si è creduto, e limitarsi alle omologazioni, alla cancellazione di ipoteche e a simiglianti operazioni per le quali il notaro continua razionalmente l'opera sua, e non importa la facoltà illimitata e generica di provvedere agli espedienti di volontaria giurisdizione, sostituendosi ad altri professionisti.

Data questa interpretazione, che risponde al criterio al quale si ispirò la proposta, non so intendere le preoccupazioni che ha destato nel Foro. L'onorevole Ferri, che affermava si trattasse di un piccolo argomento, potrà anche adoperare il superlativo e sarà egualmente nel vero.

Ho qui dinanzi un certificato dal quale risulta che nel 1912, presso il tribunale di Roma, furono 6900 gli espedienti di volontaria giurisdizione, ma quelli riguardanti la esecuzione di stipulazioni non arrivano a centocinquanta.

Si tratta dunque di un provvedimento che non ha, nè può avere alcuna conseguenza pericolosa per chi esercita l'ufficio di avvocato o di procuratore; e se questa interpretazione, che è la genuina espressione dell'aggiunta approvata dal Senato, occorre che sia chiarita, io non ho alcuna difficoltà di farlo col regolamento, indicando anche gli atti che potranno essere compiuti in esecuzione di essa. Tutto ciò toglie alla questione, che io non so come si è voluta elevare ad una importanza straordinaria, tutto quello che di esagerato ha potuto essere detto in questa occasione e giustifica sempre più il ministro di grazia e giustizia che, avendo concordato questa disposizione con l'Ufficio centrale innanzi al Senato, non può venire oggi innanzi alla Camera a contraddirsi nè ad abbandonarla, come è stato domandato e proposto, ma deve invece mantenerla. Io intendo le considerazioni con le quali l'onorevole Ferri ha spiegato recenti agitazioni, accennando allo stato d'animo creato da una serie di provvedimenti legislativi adottati negli ultimi tempi e dai quali gli avvocati e i procuratori temono danni e pericoli; e da ciò ha tratto argomento per invitarmi a studiare le riforme necessarie per regolare in modo adeguato gli interessi professionali dei procuratori e degli avvocati.

Mi è agevole rispondere che non debbo fare in proposito dichiarazioni nuove, ma confermare quelle già fatte in una occasione recente. Quando ultimamente si discusse la legge sull'ordinamento giudiziario, uno dei nostri colleghi, l'onorevole Manna, presentò un ordine del giorno, col quale m'invitò a studiare una riforma della legge del 1901 sulla tariffa degli onorari dei procuratori; ed io presi impegno formale di provvedere a ciò.

Ma io stimo altrettanto urgente lo studio della riforma della legge sull'esercizio della

professione di avvocato e procuratore: e a questo intento ho già rivolto le mie cure.

È mio fermo proposito affrontare questo importante argomento perchè una riforma della legge professionale risponde a vere necessità, e non è soltanto un interesse legittimo dei procuratori e per gli avvocati, ma interessa tutto il paese onde il nobile ufficio della difesa abbia tutte le guarentigie necessarie e sia conservato nell'alto livello che gli spetta nell'interesse dell'amministrazione della giustizia. (*Benissimo!*)

Credo, dopo ciò, di non dovere aggiungere altre considerazioni.

Mantenendo la disposizione accolta e sostenuta innanzi al Senato del Regno, io non solo faccio atto di doverosa coerenza e di lealtà, ma faccio pure cosa che corrisponde a un sentimento profondo dell'animo mio; onde possa questa importante questione, pur serbando il suo carattere tecnico, avere una soluzione equa e ragionevole.

Non dubito che la Camera vorrà di ciò rendersi ragione, deliberando frattanto di passare alla discussione degli articoli di questo disegno di legge, onde condurre in porto una riforma che è da tanto tempo aspettata. (*Vivissime approvazioni — Molte congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908 ed alla legge 6 luglio 1911 sui telefoni;

Personale degli operatori e dei telegrafisti;

Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato.

Chiedo che questi disegni di legge siano trasmessi all'esame della Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908 e alla legge 6 luglio 1911 sui telefoni;

Personale degli operatori e dei telegrafisti;

Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato.

L'onorevole ministro ha chiesto che essi siano trasmessi alla Giunta generale del bilancio.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

PRESIDENTE. Riprendendosi la discussione sul notariato e gli Archivi notarili, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAMERA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il ministro ha esaurientemente risposto alle varie obiezioni che si sono fatte su questo disegno di legge, e quindi io sarò breve e sintetico.

Non ritorno più sul pensiero integratore del disegno di legge, e su quello dell'onorevole guardasigilli, che lo ha sostenuto con tanta autorità e con tanta competenza nell'altro ramo del Parlamento, per ciò che riguarda l'elevazione morale ed economica, il miglioramento della struttura degli atti collo sfrondare dagli atti stessi tutto ciò che era soverchio e che non rispondeva più a un movimento rapido contrattuale, come quello che le esigenze moderne impongono.

Non mi fermerò sulla bontà dell'organizzazione degli archivi, dopo tutto quello che si è detto dall'onorevole guardasigilli ed anche nell'altro ramo del Parlamento specialmente dal senatore Polacco; e per conto della Commissione mi limiterò a dare delle risposte agli onorevoli colleghi, che hanno presentato delle osservazioni critiche al disegno di legge.

L'onorevole guardasigilli ha osservato che due sono le questioni che possono essere di base ad una discussione e che rappresentano una preoccupazione, che io chiamo apparente: quella, che riguarda le scuole di notariato e quella che riguarda l'articolo primo, l'ormai vessata questione, la quale ha dato luogo alla così detta agitazione forense fuori del Parlamento.

Prima di dire qualche parola su queste due principali questioni, io ho il dovere di rispondere alle considerazioni più brevi che sono state fatte da alcuni colleghi ieri ed oggi.

L'onorevole De Benedictis ha parlato di una situazione di illegittimità da parte

dei notai per il patrocinio innanzi alle preture. Ora io gli ricorderò che la sua osservazione ha un fondamento apparente, che non risponde alla realtà delle cose. Il patrocinio innanzi alle preture fu organizzato dal 1875, e non produsse nessun inconveniente, perchè si esplica nella massima parte in centri minori nei quali non sono nè procuratori nè avvocati, dove i notai esercitano una funzione utile di tutela e di integrazione speciale di capacità dei cittadini, che si difendono innanzi alle preture, perchè nei grandi centri, dove sono avvocati e procuratori, le statistiche dicono che sono essi coloro che funzionano da patrocinatori delle parti, perchè i notai si occupano di altro lavoro, e, per ragioni di classe, di funzioni e di attribuzioni, sono sostituiti esclusivamente dagli avvocati e procuratori.

Un'altra questione di importanza secondaria fu sollevata dall'onorevole De Benedictis. Egli si fermò su di un'altro inconveniente che deriverebbe dalla disposizione del disegno di legge, che riguarda le cauzioni. Egli disse: le cauzioni rappresentano uno stato di ingiustizia, perchè, passando dai piccoli ai grossi centri, con la libertà di movimento che vi sarà pei notai, che potranno muoversi in tutto quanto il distretto, noi avremo per esempio, che il notaio di Tivoli darà una cauzione uguale a quella che deve dare il notaio di Roma.

Ma faccio osservare al collega De Benedictis che il fenomeno va guardato da un altro punto di vista. Sono i vecchi notai, che lasciano l'ambiente notarile dei piccoli centri e che, profittando delle disposizioni favorevoli della legge, emigrano dalla periferia verso i centri maggiori.

Rimangono nei piccoli centri i notai giovani, i quali sono quindi obbligati ad un lavoro meno remunerativo. E allora, dinanzi a questa situazione di cose, domando all'onorevole De Benedictis, se sia giusto che la cauzione che si dà nei piccoli centri venga proporzionata al numero degli affari che vi si fanno.

L'onorevole De Benedictis poi spezzava una lancia contro l'elevazione del titolo di capacità di notaio.

Ha detto già l'onorevole guardasigilli che ormai i congressi e i voti della classe e tutti i dibattiti che si sono fatti su questo argomento hanno portato all'unanime conclusione che bisogna elevare la condizione di capacità dei notai.

La laurea in giurisprudenza deve essere l'espressione di uno stato di fatto morale

e sociale per cui i notai che esercitano, mi perdoni il mio amico De Benedictis, non una funzione di cancelliere, che è una funzione di autenticazione, ma una funzione di vera e propria magistratura nei rapporti giuridici volontari, assurgono naturalmente a dignità di magistratura di fronte alle parti, fiducia, che la mancanza della laurea non potrebbe determinare.

Il collega Riccio fece un'altra osservazione. Egli disse: plaudo alla eliminazione della obbligatorietà della associazione, però non posso plaudire ad una dizione dell'articolo, in cui si afferma che si cercherà di procurare un provento al notaio, che sia il minimo rispondente ai bisogni attuali della vita.

Quel « procurando », diceva l'onorevole Riccio, organizza uno stato di relatività, di incertezza, che non fa raggiungere lo scopo che si vuole raggiungere, cioè non determina una elevazione economica a favore di coloro pei quali il disegno di legge sarebbe stato fatto.

Ora dirò all'onorevole Riccio, che è così acuto osservatore di fenomeni e così analitico anatomico dei disegni di legge, che egli cade senza volerlo in contraddizione.

Egli combatte l'associazione obbligatoria dei notai; ma poi, a quale situazione vuole arrivare, eliminando la parola « procurando » che rappresenta l'espressione di opportunità di momento in momento, in cui si deve attuare il provvedimento per l'istituzione di una piazza notarile?

Dovrebbe arrivare ad uno di questi due punti: o si dovrebbe organizzare la obbligatoria raccolta dei proventi dei notai, distribuiendoli a tutti, e si ricadrebbe in quell'inconveniente, che egli descrisse maestrevolmente, l'inconveniente della associazione obbligatoria, per cui si darebbe un premio all'inerzia, alla neghittosità e si raggiungerebbe lo scopo di diminuire quei proventi che debbono essere attribuiti all'intelligenza e all'attività di ogni notaio.

Oppure si dovrebbe organizzare un contributo da parte della collettività, cioè dello Stato che dovrebbe concorrere, integrando le deficienze che si riscontrano di fronte al minimo delle due mila lire, che ogni notaio dovrebbe vedersi garantite.

Ma parlare di contributo dello Stato in una posizione di esercizio libero professionale significherebbe, l'onorevole Riccio deve convenirne, per lo meno azzardare una teoria che non potrebbe trovare il consenso della maggioranza.

E un'altra osservazione hanno fatto parecchi oratori, cioè gli onorevoli De Benedictis, Riccio e Lembo, riguardo al fenomeno dell'urbanesimo notarile, che non si eviterebbe con l'approvazione di questo disegno di legge, perchè emigrerebbero i notai dalla periferia al centro.

Ma tale fenomeno non solo non è provocato dall'attuale disegno di legge, ma è eliminato quando si determina l'elevazione della classe col miglioramento del titolo, quando nei concorsi si sostituisce all'*anzianità di nomina* quella di *esercizio*, e quando si determina una certa libertà per il movimento della residenza, in cui l'interesse pubblico fa creare non solo, come avveniva per il progetto Fani, l'*ufficio notarile*, ma accanto alla libertà di stipulazione, che è utile per la capacità intellettuale dei singoli notai e per il grado di fiducia delle parti, fa creare la *permanenza personale* del notaio nell'ufficio nei giorni e nelle ore stabiliti con decreto del presidente della Corte d'appello, sentito il parere del Consiglio notarile.

Un'altra considerazione secondaria hanno fatto gli onorevoli colleghi, rilevando una pretesa contraddittorietà dell'articolo 101.

Mi perdonino i colleghi, ma questa contraddittorietà che essi vogliono vedere nel fatto che si deve bandire il concorso per gli impiegati degli archivi notarili e poi il conservatore archivista deve fare la proposta di nomina, questa contraddittorietà non è nè apparente nè reale.

La proposta del conservatore deriva dal fatto che egli ha responsabilità precise e gravi, determinate dalle leggi, e queste responsabilità lo mettono in diritto di esprimere parere sul personale e di indicare la situazione di coloro che debbono far parte della pianta organica del suo archivio. Ma la proposta del conservatore non è che un semplice parere, perchè è poi stabilito che il ministro sceglie, dopo il concorso, indipendentemente da qualsiasi proposta, ed allora si reintegra il concetto della responsabilità del potere esecutivo, che è quello di tener conto del concorso, il quale risponde ad una situazione, da cui non si decampa, perchè rappresenta la graduatoria morale e di capacità di ogni concorrente. (*Bene!*)

Gli onorevoli Lembo e Riccio ieri, l'onorevole Podrecca oggi, hanno spezzato una lancia in favore degli inservienti.

Io li prego di tener conto che anche la Commissione ha ripetuto l'appello che fu

fatto nel Senato al guardasigilli, pur sapendo che questi non poteva rispondere che nel modo come rispose allora e come ha risposto oggi.

Egli ha assunto l'impegno, da quell'uomo di cuore che è, di preoccuparsi degli umili degli archivi.

Ma siccome l'impostazione della legge, e su questo richiamo l'attenzione dei miei egregi colleghi, per quanto riguarda gli archivi, è fondata sulla efficienza economica degli archivi stessi, perchè non vanno a peso dello Stato ma rappresentano tutto un organismo, che trae dalla finanza dell'archivio il miglioramento degli archivisti stessi, non era possibile provvedere agli inservienti, agli umili, ai quali, come disse l'onorevole ministro, non si può provvedere che nell'avvenire, quando le tasse di archivio che, con questo disegno di legge, sono state abbastanza migliorate, potranno costituire una base di aumento tale di quella efficienza economica, per cui con un disegno di legge successivo si verrà provvedendo anche a questi umili: ce ne dà affidamento la parola dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, parola che è stata sempre da lui mantenuta nella sua fortunata esplicazione di ministro.

E debbo al collega Riccio una risposta per i notai conservatori. Io ho voluto esaminare lo stato della legislazione attuale e non posso che accogliere le sintetiche dichiarazioni del ministro, che cioè si tratta di posizione assolutamente diversa. I notai conservatori di Roma sono derivati dalle due bolle di Sisto V, del 1586, e di Paolo V, del 1612.

Queste curie private erano vere e proprie proprietà private, e, quando furono considerate nella legge del 1879, dovettero essere considerate insieme cogli uffici notarili del Mezzogiorno per questo fatto che, come nella Curia romana veniva ceduta la proprietà dall'uno all'altro, così negli uffici notarili del Mezzogiorno veniva, per gli articoli 88 e 91 della legge del 1879, trasmesso l'ufficio notarile da notaio a notaio nella stessa famiglia e da notaio a notaio nello stesso luogo o nel luogo viciniore con contrattazione libera sui diritti circa l'estrazione delle copie. Sicchè nella legge del 1879 si dovette parlare dei notari della Curia romana e dei notai conservatori del Mezzogiorno.

Ma proprio per la natura diversa delle Curie nel disegno di legge nell'ultimo articolo delle disposizioni transitorie, non si

poteva parlare che dei soli notai della Curia romana.

Infatti, a termini dell'articolo 93 della legge del 1879, quando il notaio privato viene a morire e le schede vanno all'Archivio, queste schede rappresentano una vera e propria proprietà privata, la quale deriva dalle Curie private, che erano Curie ed intanto avevano notai per quanto avevano cancellieri.

La funzione del notaio derivava dalla funzione del cancelliere. Invece i notai del Mezzogiorno, che hanno trasmesso le loro schede da notaio a notaio, non potevano pretendere per loro la disposizione transitoria, ma quella generale, che è contenuta nell'articolo 103, per la quale al notaio vivente ed ai suoi eredi, per venti anni dalla data della sua morte, si paga la metà dei diritti di archivio.

Così il notaio del Mezzogiorno acquista una posizione migliore di quella del notaio della Curia romana, perchè la scheda, che a lui è stata consegnata dal suo autore, diventa scheda sua, per la quale egli, fino a che non muore, percepisce il diritto di archivio e, dopo la sua morte, i suoi eredi hanno il diritto di percepire la metà di questa tassa per venti anni.

Credo di avere così esaurientemente risposto al collega Riccio su questa questione, che aveva apparenza di una dimenticanza inqualificabile del disegno di legge.

Gli onorevoli Riccio, Enrico Ferri ed altri colleghi hanno detto che il metodo seguito dalla Commissione ha rivelato una preoccupazione, quella di non ritornare dinanzi al Senato per non perdere tempo.

Questo non è stato il pensiero della Commissione; e posso assicurare la Camera che l'illustre presidente della nostra Commissione, che è stato tanta parte della Commissione nominata dall'attuale guardasigilli nel 1905, e tutti gli altri valorosi colleghi della stessa hanno discusso (e ci sono i verbali) articolo per articolo il disegno di legge e quindi sono venuti alla conclusione che il giuoco non valeva la candela e che le modificazioni proposte non valevano la pena di rinviare il disegno di legge al Senato; e solo allora la Commissione, che aveva il dovere di ispirarsi oltre che al criterio della tecnicità della legge, anche al criterio della opportunità, è venuta nella determinazione di proporre alla Camera, come si era fatto per l'ordinamento

giudiziario, di approvare il disegno di legge così come era stato approvato dal Senato.

Esaurite così queste questioni secondarie, non rimangono che le due principali: la questione che riguarda le scuole di notariato, sulla quale ieri il collega onorevole Lembo ha battuto con tutta la sua eloquenza efficace, e la questione dell'articolo primo.

Me ne sbrigherò con pochissime parole, mettendo così la Camera in condizione di potere esaminare rapidamente gli articoli del disegno di legge.

È urgente questa legge non nel senso che vi sia il pericolo in mora, ma nel senso che vi è pure pericolo nella mancanza di integrazione di un desiderio riconosciuto legittimo, quando dal 1882 ad oggi, si parla, si discute e si ritiene da tutti, anche dagli appartenenti alle classi affini e dai ministri che si sono succeduti a quel banco, che ormai la classe dei notai ha diritto per le sue funzioni ad un novello ordinamento che risponda meglio al momento che attraversiamo. E certamente, ci troviamo in questa condizione.

Il collega Lembo ha detto: voi attestate alla esistenza delle scuole di notariato. La Commissione ha esaminato questo argomento con la diligenza, che l'argomento meritava, e col riguardo dovuto agli interessi che si sono organizzati in tutte le città dove esiste un istituto scolastico, che rappresenta un faro luminoso verso l'elevazione dell'ambiente, che questo istituto scolastico circonda.

Il pensiero dell'onorevole ministro guardasigilli concorda con quanto ha detto il ministro Credaro qualche tempo fa a proposito di queste scuole.

E perchè la Commissione ha ritenuto di non doversi preoccupare delle disposizioni dell'articolo 166?

La Commissione non ha esaminato questo argomento superficialmente, ma ha voluto tenere presente tutta la discussione che si è fatta; ed io ho il dovere di dirlo, perchè non si creda che vi siano delle Commissioni parlamentari di comodo, le quali vengano a proporre l'approvazione di leggi semplicemente per l'ora del tempo o per eccessiva compiacenza verso i ministri proponenti. (*Bravo!*)

La Commissione era, come sempre, compresa della funzione delicata, affidatale dal voto dei colleghi, ed io debbo affermare che la Commissione mai come in questa questione, per i legittimi interessi che in-

volgeva, si è preoccupata di più, esaminando a fondo la questione stessa da tutti i lati.

Il disegno di legge Daneo-Salandra, che fu presentato per il riordinamento di queste tre scuole, fu originato da un ordine del giorno, votato dalla Camera su proposta dell'onorevole Chimirri.

In esso si faceva invito al Governo a riordinare quelle scuole, perchè vivevano di vita anemica, perchè facendo una statistica dell'elemento scolastico di quelle tre scuole si era constatato che non erano frequentate da più che quindici, o ventitré o ventiquattro alunni rispettivamente negli ultimi tempi; ed è perciò che il disegno di legge si proponeva di ridare a queste scuole maggiore attività, e, per raggiungere lo scopo, di fare che questa funzione, viva specialmente nella vostra laboriosa, intelligente ed energica Puglia, rispondesse ad una funzione viva e rispecchiasse l'attuazione di un voto costantemente fatto per il raggiungimento di luminosa finalità e per integrare la parte migliore della vita di quel paese, la vita intellettuale.

Nella Camera si fu tutti d'accordo che bisognava organizzare queste scuole alla stregua uniforme delle altre Università del Regno, per quel che riguardava quella speciale facoltà, e che bisognava organizzare le scuole, attribuendo alle scuole stesse somme adatte al rin vigorimento della loro vita.

Così nella Camera si votò, e così nella Camera si pensò. E quando la legge è andata al Senato...

LEMBO. Al Senato andò l'articolo 166.

CAMERA, *relatore*. Permetta, collega Lembo. La legge, arrivata al Senato...

MORELLI-GUALTIEROTTI. ...Naufragò.

CAMERA, *relatore*. ...ebbe una relazione dell'Ufficio centrale, che proponeva il rigetto della legge. E lo proponeva con una serie di considerazioni, che io non divido, ma che sono considerazioni dotte ed importanti, le quali debbono far riflettere per giungere allo scopo di ribadire il concetto votato dalla Camera.

Al Senato si determinarono due correnti quella che discuteva nel senso favorevole, e quella che discuteva nel senso contrario. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica dichiarò che non intendeva di avere proposta una sospensiva, ma che intendeva di avere proposto un rinvio puro e semplice.

Non si doveva entrare nel merito, non si doveva discutere. Egli ripeteva la dichiarazione che aveva fatto alla Camera, ed affermava che vi era una Commissione la quale studiava tutto il problema dell'insegnamento superiore, dalla quale sarebbe dipesa l'uniformità dei criteri per il riordinamento di quelle scuole.

La legge fu rinviata puramente e semplicemente. E noi fummo in possesso di tutti i precedenti della questione il giorno in cui dovemmo esaminare l'articolo 166.

E come abbiamo esaminato questo articolo? Di fronte allo stato di fatto della legislazione. Vi era un decreto Boselli, che fu qualificato incostituzionale in questa Camera, e nel merito delle cui disposizioni io non voglio in questo momento entrare, perchè esorbiterebbe dal nostro compito. E questo decreto, del 1890, faceva divieto agli alunni delle scuole di notariato di iscriversi ai corsi delle altre Facoltà di giurisprudenza del Regno.

Ora noi, di fronte all'articolo 166, il quale stabilisce che all'attuazione della legge gli alunni, del primo anno dopo il primo anno, e del secondo anno dopo il secondo anno, possono essere iscritti alle Facoltà di giurisprudenza delle Università del Regno, noi abbiamo detto: in fondo non solo non si peggiora (di fronte al precedenti e di fronte alla questione, che dovrà esaurirsi, perchè rinvio puro e semplice vi fu) non solo non si peggiora lo stato di fatto delle tre scuole, ma lo stato di fatto delle tre scuole riacquista quello stato di giustizia che dovevano avere e che avevano prima del 1890. Cioè, cessa il divieto che fu emesso col decreto Boselli.

Perciò io non ho le preoccupazioni del collega Lembo, col quale io divido tutte le aspirazioni, che egli ha per la sua plaga; aspirazioni che io non chiamo affatto campanilismo, perchè quella plaga rappresenta la scelta del grosso esercito di energie addormentate del Mezzogiorno, di quel Mezzogiorno, che è la preoccupazione di tutti i colleghi dei due rami del Parlamento da parecchio tempo a questa parte, e che, ad onor del vero, è stata la preoccupazione del Governo dell'onorevole Giolitti con le leggi speciali che sono state votate; perciò io, che condivido queste sue aspirazioni, e che mi sento agitato dalle stesse idealità, lo prego di essere sereno e tranquillo, perchè egli, votando l'articolo 166, non arreca colpo alcuno di piccone a quelle scuole che, oramai, per il riordinamento, stanno nella coscienza

e nell'anima di tutti i deputati d'Italia. (*Bravo! Bene!*)

Veniamo ora alla seconda questione, della quale mi sbrigherò anche rapidamente: al famoso *articolo primo*. Io che mi onoro di essere anche un competente della classe forense, debbo dichiarare alla Camera, che l'agitazione verificatasi fuori di qui mi fece un'impressione di sorpresa e di meraviglia. Il collega Ferri per spiegarla ha dovuto cercarne e ricercarne le intime cause nelle condizioni d'animo della classe. E con la sua parola magistrale egli ha parlato della falcidia che continuamente si è fatta sulla funzione dei procuratori e degli avvocati. Ma, onorevole Ferri, la falcidia che si è fatta sulla funzione dei notai, il rapido movimento di trasformazione nei titoli di credito (le cambiali, le scritture private), tutto quello che ha costituito una nuova determinazione di questi rapporti volontari e che ha determinato la formazione di speciali istituti come i notai delle ferrovie, non hanno forse determinato quella urgenza relativa per cui questo disegno di legge deve essere approvato? Piuttosto diciamo che attraverso il rapido movimento degli anni e dei secoli, s'intende bene, le funzioni si trasformano e gli interessi subiscono delle scosse. Contentiamoci, onorevole Ferri, delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli; che egli, cioè, metterà tutto il suo animo, tutto il suo intelletto, per creare una situazione legislativa, che risponda allo stato attuale delle funzioni degli avvocati, dei procuratori e dei notai. (*Approvazioni*).

Perchè, se noi guardiamo la questione così come è impostata, lasciando i precedenti pei quali anche il controllo del libero foro è intervenuto nei lavori preparatori di questo articolo, noi dobbiamo dire che abbiamo avuto la convinzione che si tratta di una questione microscopica. Perchè la stipulazione, come l'onorevole guardasigilli ha detto e come noi della Commissione pensiamo (ed è merito speciale del Presidente che la convocò l'altro ieri) la stipulazione va interpretata, nell'articolo primo, in senso limitativo.

Noi abbiamo, cioè, ritenuto che le stipulazioni non possono essere l'espressione di un principio di atti che non appartengono alla categoria dei notai, ma che appartengono invece alle categorie degli avvocati, dei procuratori.

Le stipulazioni, o sono atti compiuti, o non sono tali.

Nel primo caso soltanto trova il suo po-

sto l'inciso in questione, quindi non si può parlare nell'articolo primo che della semplice omologazione, che rappresenta la continuazione degli atti già compiuti. E se consideriamo che nei piccoli e nei grossi centri nulla si fa, senza che intervenga l'avvocato od il procuratore, arriviamo alla conclusione che si tratta di un piccolo interesse.

Si può, del resto, prospettare in due modi:

1° modo. Il Governo e il Parlamento nell'accingersi a regolare *ex novo* il notariato, devono anzitutto preoccuparsi di trovare il regime che meglio risponda all'interesse pubblico.

Ora è certo che la funzione di firmare i ricorsi inerenti alle stipulazioni, come funzione connessa alla preparazione stessa, conviene per il cliente che sia affidata allo stesso professionista, a cui esso cliente affida detta preparazione, e quindi anche al notaro.

Non è esatta l'obiezione delle spese di trasferta, perchè se il cliente non risiede al capoluogo, tali spese occorreranno sempre, o fatte da lui stesso o da altri, anche per comunicare col procuratore.

Resta a vedere se tale funzione si addice giuridicamente al notaro, e se non lede troppo gravi interessi di terzi.

Non pare.

L'articolo 75 del vigente regolamento stabilisce già che al solo notaro compete di indagare e accertare la volontà delle parti. L'assistere una delle parti mentre espone la propria volontà all'autorità tutoria per riportarne l'approvazione, che altro è se non una fase di tale indagine ed accertamento di volontà? Il notaro, a cui spetta di dar forma giuridica alla volontà delle parti nel rogito, è la persona meglio indicata anche per formulare tale volontà avanti al giudice, che deve deliberare per l'incapace.

La firma del ricorso non comporta funzione di rappresentanza, perchè il ricorso è firmato dalla parte stessa; essa è una sola formalità d'ordine, perchè il magistrato abbia chi sia garante in suo confronto della osservanza delle prescritte forme giuridiche e fiscali.

L'essere il notaro l'esecutore del decreto, anzichè creare una incompatibilità, sembra essere un forte argomento a favore della proposta ministeriale; perchè chi deve eseguire, conosce le esigenze dell'esecuzione, e

può meglio indicare al giudice quanto occorre perchè essa segua senza guai.

Dal lato morale non c'è lesione, perchè il notaro laureato è superiore al procuratore.

Dal lato economico nemmeno perchè solo una parte dei ricorsi potrà essere firmata anche dai notari; in pratica, quelli che già oggi sono preparati da loro, sui quali i procuratori non hanno alcun beneficio o un beneficio minimo.

2° modo. Il campo notarile, restringendosi per sè, col progredire dell'istruzione, col diffondersi della cambiale e della scritta privata, fu anche invaso molte volte, specie colla facoltà di rogito ai diversi segretari di tutte le amministrazioni governative, provinciali, comunali, ed anche di opere pie, e colla creazione degli uffici notarili delle ferrovie dello Stato (!).

Perciò il legislatore propose nuove attribuzioni; se queste si tolgono, si turba l'armonia della riforma e se ne annullano gli effetti. I procuratori, agitandosi così tardi, non hanno permesso che si studiasse la cosa da questo punto di vista, e si trovassero giusti compensi per i notari.

La proposta ministeriale giova al pubblico, conviene al notaro, non lede sensibilmente interessi di terzi, quindi deve accogliersi.

Perciò, se io dovessi esprimere, come componente di questa classe, un pensiero, l'esprimerei così: che la classe forense italiana, la quale ha tante nobili tradizioni e ricordi di tante magnifiche battaglie combattute in nome di una competenza, che ha tenuta viva la fiaccola del diritto del paese, si agiti, ma si agiti soltanto perchè le sue aspirazioni e le sue idealità, di fronte allo stato della legislazione ed allo stato economico del paese, si traducano in una vera evoluzione, in una vera selezione, si traducano, insomma, in uno stato legislativo migliore. E così la Camera ha potuto constatare che il relatore della Commissione parlamentare ha mantenuto il suo impegno.

Ritengo che tutti abbiamo un proposito solo. Se le considerazioni che abbiamo fatto sono valse a mettere il guardasigilli nella condizione di dichiarare che il regolamento colmerà le piccole lacune, che si sono verificate, premuti, come siamo, da urgenti problemi che costituiscono l'essenza del paese (perchè, fra breve, discuteremo tutti i bilanci dello Stato, che importeranno una lunga serie di discussioni), premuti da que-

sti problemi, procuriamo di raggiungere lo scopo di dare ad un'altra classe di cittadini il mezzo di dire che lo Stato non mette in lotta classe con classe, ma determina l'armonia fra tutte le classi, e fra tutti gli interessi. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora all'esame degli articoli.

Prima però chiedo all'onorevole guardasigilli se accetta l'ordine del giorno che la Commissione ha proposto e che è così concepito:

« La Camera, poichè il presente ordinamento ha per iscopo l'elevazione morale della classe notarile, fa voti che le scuole di notariato di Firenze, Aquila, Bari e Catanzaro siano riordinate in maniera da rispondere al novello titolo che la legge richiede per la nomina dei notai ».

Mi pare che si dovrebbe dire: « il proposto ordinamento »; e non « il presente ordinamento ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo pregare la Commissione parlamentare, d'accordo col mio collega il ministro dell'istruzione pubblica, di non insistere in questo ordine del giorno, e di convertirlo in raccomandazione. Il ministro della pubblica istruzione non mancherà di richiamare sul voto della Giunta parlamentare l'attenzione della Commissione che studia la riforma dell'istruzione superiore, e ne attenderà le proposte anche in ordine a questi istituti.

CAMERA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERA, *relatore*. Poichè la dichiarazione dell'onorevole guardasigilli risponde al concetto della Commissione, questa non ha difficoltà di mutare l'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passeremo dunque alla discussione degli articoli.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

« I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

« Ai notai è concessa anche la facoltà di:
1° sottoscrivere e presentare ricorsi re-

lativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

2° ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

3° ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 995 del codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del codice di commercio.

« Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria:

a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'articolo 866 del codice di procedura civile, salvo che il pretore sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agli incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074.

« I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi ».

Su questo articolo sono stati proposti taluni emendamenti; ma prima ancora ha su di esso chiesto di parlare l'onorevole Giovanni Amici.

Ha facoltà di parlare.

AMICI GIOVANNI. A nome di altri colleghi, che ebbero l'onore di assistere con me all'assemblea delle rappresentanze di tutte le Curie italiane qui convenute per protestare contro la disposizione del comma primo dell'articolo 1, mi permetto di riassumere brevemente le ragioni che già altri colleghi, e specialmente l'onorevole Ferri, esposero prima di me, e che ce ne fanno chiedere la soppressione.

Anzi tutto io trovo che questa disposizione è in continua contraddizione con altre disposizioni della legge stessa. Infatti, mentre all'articolo 1 si determina che le funzioni del notaio sono quelle, del resto a tutti note, di ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, poi si viene al numero 1 a

dire che i notai possono sottoscrivere e presentare ricorsi come procuratori; poi all'articolo 2 si torna a dire di nuovo: è incompatibile la funzione del notaio con quella di procuratore.

Ma ce n'è un'altra di incompatibilità, ed è quella che viene dall'articolo 50 del codice di procedura civile: « Qualunque ricorso alle corti, ai tribunali o ai rispettivi presidenti o giudici delegati deve essere sottoscritto da un procuratore o avvocato esercente presso la corte o il tribunale medesimo ».

E nel codice di procedura civile, in parecchi altri articoli, che non leggerò alla Camera, si torna a ripetere che è il procuratore che deve sottoscrivere il ricorso, che deve adire il tribunale, ecc. Ora sarebbe stato necessario che in questo articolo si fosse detto almeno: Con ciò resta abrogato l'articolo 50 del codice di procedura civile, o resta modificato in questo senso.

Ma c'è un'altra considerazione gravissima da fare. Qui è detto che i notari, a cui le parti affidano delle stipulazioni possono presentare il ricorso. Ora questa è una diminuzione evidente della facoltà attribuita ai magistrati.

Tutti noi sappiamo che quando nello stato attuale un procuratore o un avvocato presenta il ricorso al presidente o al tribunale per ottenere un dato decreto di volontaria giurisdizione, spesso designa il notaio in cui ha fiducia, perchè ad esso venga affidata la stipulazione. Ebbene spesso il presidente del tribunale, che rileva l'importanza dell'atto, perchè alle volte si tratta di milioni da reinvestire, di operazioni gravi, finisce per dire: il notaio lo scelgo io. Qui invece *a priori* il notaio è necessariamente quello, perchè è detto: « Il notaio a cui è affidata la stipulazione ». È egli stesso che deve farla. E quando presenterà il ricorso al tribunale, se il tribunale dicesse: ma voi non mi piacete, non riscuotete quella fiducia che io credo necessaria, egli risponderà: voi mi dovete dare assolutamente anche la delega per la stipulazione.

Ma v'è poi un'altra incompatibilità assoluta, e bisogna esserci passato come modestamente ci sono passato io per questi casi, per poterli illustrare.

Accade spesso che il notaio si dimentichi di fare eseguire il decreto. Quante volte quando il notaio viene delegato al reinvestimento di una somma cospicua, si vuol

cercare di fare un reinvestimento diverso da quello che ha imposto il tribunale; ebbene, voi sopprimete il controllo dell'avvocato che assiste la parte, perchè il notaio è diventato giudice e parte.

Ma, si dice, queste sono piccole quisquiglie, non si comprende tanta agitazione. Non è così. Noi avvocati siamo chiamati appunto a tutelare gli interessi dei minori, delle vedove, degli interdetti, delle persone che hanno maggior bisogno di assistenza, ossia degli umili, non certo di coloro, che possono avere gli occhi aperti e cautelarsi diversamente. E quindi anche per questa considerazione la disposizione dovrebbe essere soppressa.

Ma vi è poi un'altra considerazione da fare, ed è quella che riguarda la dignità professionale, per la quale principalmente sono insorti tutti i rappresentanti delle curie d'Italia. Essi dicono: perchè voi ammettete i notai ad esercitare le funzioni di procuratore, sia pure nei limiti segnati dall'articolo? Forse che i procuratori finora non hanno dimostrato di sapere adempiere questo ufficio della volontaria giurisdizione? Perchè invadete il campo delle attribuzioni dei procuratori, per dare ai notai un beneficio, che, secondo quanto ha detto l'onorevole ministro, si riduce veramente ad una ben misera cosa? Volete migliorare le condizioni loro? Ma vi sono tanti altri vantaggi da dar loro, oltre quelli portati dalla legge!

Non vi è ragione che sopprimiate ciò che spetta ad altri per leggi dello Stato; perchè le attribuzioni dei procuratori non sono fissate dal nostro codice soltanto, ma da tutti i codici precedenti. Tutto ciò, che è materia di volontaria giurisdizione, è stato sempre affidato ai procuratori.

Ma poi si dice: atti di volontaria giurisdizione. E quali sono? Basta leggere gli articoli 778 e seguenti del codice di procedura civile per vedere quali e quanti sono questi atti di volontaria giurisdizione. Si dice: sono limitati; sono quelli per cui le parti si rivolgono al notaio.

Orbene, è difficile che vi sia un atto di volontaria giurisdizione, che non finisca davanti al notaio. Tutte le stipulazioni, tutte le transazioni ed anche le separazioni, se fatte d'accordo, finiscono davanti al notaio. Domani il notaio potrà interloquire quando si tratterà di vendita di beni mobili ed immobili, quando si tratterà d'interdizione, di inabilitazione, di apposizione di suggelli. Si tratta insomma di una ma-

teria svariaticissima, che voi non potete elencare.

Ma qualche cosa pur bisogna dire. E l'ha detta già egregiamente e scultoriamente il collega Ferri la ragione, per cui si vuol mantenere questa disposizione, così monca e così strana. E la ragione è questa: che altrimenti vi sarebbe un ritardo nell'approvazione della legge. Ma cascherà forse il mondo per questo? I notai hanno aspettato tanto tempo che, se aspetteranno altri quindici giorni, non accadrà nulla di strano. Sopprimendo questa parte dell'articolo, si dovrà riportare la legge al Senato, ma esso, speriamo, ci farà l'ossequio di non sollevare eccezioni, ed allora ecco che nel termine di quindici giorni, o di venti, al più tardi di un mese, la legge potrà essere approvata.

E qui mi corre l'obbligo di difendere i colleghi di tutta Italia, qui venuti, i quali hanno ricevuto da taluno il battesimo di aggettivi non troppo simpatici. Qualcheduno ci ha chiamati « gente inconsulta »; altri hanno detto: si regolano come i muratori! E nei giornali notarili si dice persino che è una cosa irrisoria, una cosa che sorprende tutti.

Ma, io dico, è possibile che i rappresentanti di tutte le curie d'Italia, che sono venuti qui con certe barbe bianche e venerabili, forse più di quella del collega Galini, è possibile che sieno proprio della gente scamicciata, venuta qui unicamente per fare del chiasso e non per difendere e tutelare la dignità della professione di procuratore? Non posso assolutamente crederlo. Del resto, avendo personalmente assistito a quella adunanza, posso dichiarare che non si sono fatti che discorsi degni della maggiore ammirazione. Naturalmente bisogna dare la parte che si merita alla gioventù, e la gioventù si agita più di quello che non si agitano gli uomini maturi; ma non è vero che questa agitazione sia stata incomposta ed inconsulta.

Così pure ho letto nei giornali notarili che è stata intempestiva e tardiva. No, e di questo l'onorevole ministro guardasigilli potrà farmi fede, perchè il Consiglio di disciplina dei procuratori di Roma fino dal 27 gennaio 1911 avvertiva il ministro della agitazione e dello scontento che quella disposizione avrebbe portato nella classe dei professionisti procuratori.

La legge fu approvata nel maggio 1912; dunque vedete che vi era tutto il tempo

materiale di poter ottenere dal Senato una modificazione.

Del resto l'onorevole ministro lo ha detto oggi: egli ha dovuto fare una transazione al Senato.

Nel Senato non c'era entrato mai un notaio, e la prima volta che ce ne è entrato uno ha fatto tutto questo male. È, infatti, quel senatore notaro che si è agitato più di tutti per far adottare questa disposizione, ed il ministro vi si è dovuto adattare. E badate che appartiene a questi banchi, sicchè non potete credere che ne parli male per ragione di parte; dirò anzi che, essendosi trovato di fronte a chi voleva estendere tale facoltà a tutti gli atti, ha creduto in buona fede di aver trovato il rimedio limitando la disposizione a quegli atti che siano affidati ai notari per la stipulazione. Ma in sostanza è la stessa cosa, perchè è il notaio sempre che stipula.

E poi volete che il presidente del tribunale o della Corte stia là con la lente di ingrandimento a esaminare il ricorso e a domandare: ma lei è stato delegato dalle parti? Dal momento che il notaio ha in mano i fascicoli si intende che sia stato delegato.

E badate che, una volta aperta la via a questi piccoli abusi, se ne verificheranno anche dei maggiori; e voi sapete già a che cosa si arriva in pratica, perchè si vedono perfino dei non laureati che si presentano al tribunale per discutere; quindi anche per la firma di questi atti di volontaria giurisdizione si potrà arrivare Dio sa dove.

Certo sono lieto che l'egregio amico mio il ministro Finocchiaro-Aprile abbia inteso tutta l'importanza di questa agitazione legale e legittima delle curie, e sia venuto oggi a fare delle dichiarazioni che riducono quell'articolo ancora a più minuscole porzioni.

Egli ha detto: badate, nel regolamento troverò una disposizione per cui limiterò ancora questa facoltà dei notai, cioè arriverò al punto di dire che i notai potranno firmare solo quei ricorsi di volontaria giurisdizione che vengono in seguito agli atti da loro stessi stipulati. E da un calcolo che ha fatto per Roma, sopra settemila ricorsi circa ai notai ne rimarrebbero centocinquanta o centosessanta.

Francamente, arrivato a questo punto io prenderei il coraggio a due mani e direi: se la Camera vuole approvare l'articolo come è, almeno una delle parti sarà contenta, quella dei notai, ma se lo riduciamo

a così piccole proporzioni, saremo scontenti noi, perchè il principio sarà vulnerato, e saranno scontenti i poveri notai, perchè veramente centocinquanta o centosessanta atti sono una miseria tale che, francamente, potrebbero avere la generosità di dichiarare fin d'ora di rinunziarvi in quanto non ne verrebbe nessun vantaggio ad essi, mentre si ferirebbe profondamente il codice.

E non parlo del lato economico perchè qui adesso parlare del lato economico diventa quasi quasi un motivo di rimproveri. Eppure l'amico Ferri con una delle sue smaglianti figure diceva che le radici ecc... Non parlo del lato economico, per quanto in una statistica che ci viene da Napoli, per esempio, dove sapete che la Curia ha affari assai maggiori di quelli che si possano avere in altri centri come Roma, trovo indicata la cifra di 15 mila atti di volontaria giurisdizione all'anno, e quindi una cifra di affari che si avvicina, anzi supera il mezzo milione. E naturalmente questi poveri procuratori ragionano così: è venuta la legge sulle cancellerie e l'avete fatta a danno anche dei procuratori, perchè avete tolto loro tutti i diritti di scritturazione delle sentenze, ciò che non è poca roba; è venuto l'ordinamento giudiziario, e avete voluto dare miglioramenti giustissimi ai magistrati, ma l'avete fatto ancora con la pelle dei procuratori, perchè se si facessero i calcoli, si vedrebbe che i danni che hanno avuto i procuratori dalla riforma dell'ordinamento giudiziario salgono a centinaia di migliaia di lire. Sapete, infatti, che prima il tribunale era composto di tre magistrati, mentre ora, con l'istituzione del giudice unico è composto di uno, e quindi tutti i diritti di scrittura delle copie delle comparse vengono ridotti in proporzione. Così in appello, attualmente si hanno i diritti di scritturazione per 4 o 5 copie, col nuovo ordinamento si avranno per tre. Sicchè domani, quando sarà attuato l'ordinamento giudiziario il procuratore, che presenterà la sua nota di funzioni per una causa, si vedrà ridotta una parcella di 100 lire a 25 o a 15 lire.

Ora, naturalmente, i procuratori che non si sono agitati, che non hanno protestato contro queste falci, di fronte al fatto di vedere migliorate le sorti dei magistrati, migliorate le sorti dei cancellieri, ora che vedono che anche le sorti dei notai si vogliono migliorare a loro danno, dicono: se noi non poniamo in tempo una diga contro questo sistema, a che punto si arriverà?

La spogliazione della nostra classe continuerà ancora a vantaggio di altri.

Questo ho voluto accennare, semplicemente perchè anche la parte economica merita qualche considerazione. Ma io, a nome dei colleghi, dichiaro alto qui, che noi ci opponiamo a questa disposizione, non per la questione economica, ma per una questione più alta di dignità professionale e soprattutto per la retta amministrazione della giustizia, perchè non crediamo che la giustizia sarebbe amministrata rettamente quando venissero affidati ricorsi di volontaria giurisdizione, gravissimi in talune materie, a un notaro, e perchè ci preoccupiamo della tutela dei deboli, fino ad oggi affidata alle nostre cure, anche nella volontaria giurisdizione.

Per questi motivi domando alla Camera che questa parte dell'articolo venga soppressa. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Micheli.

MICHELI. Dopo la parola immaginosa ed eloquente dell'onorevole Ferri, il quale ha portato in quest'Aula lo splendore che ordinariamente si esplica nella Curia italiana, permetterete, egregi colleghi, che una parola modesta in difesa dell'altra causa, e di una classe meno brillante certo, ma non meno operosa e studiosa del diritto, venga ora detta da me.

Si è detto dall'onorevole Amici che l'unico notaro arrivato in Senato ha cercato di allargare le disposizioni, che erano proposte e presentate dall'onorevole ministro guardasigilli.

Permettete che l'unico notaio che si trova oggi alla Camera, non cerchi nuove concessioni o nuovi miglioramenti, ma si limiti a chiedere che venga confermato quel poco che l'onorevole ministro guardasigilli, dopo tanti studi intorno a questo progetto, ha creduto di portare qui, giustamente insistendovi. E mi si conceda di fare al riguardo alcune brevissime osservazioni.

Osserverò all'onorevole Ferri, prima di tutti, circa quanto egli ha affermato, cioè che il Senato ha, in seguito alla proposta dell'onorevole Marinuzzi, fatto rientrare in altro modo quanto era già stato completamente abbandonato nel disegno di legge, che tutto quanto si riferisce a questa questione non è opera solo dell'ultimo progetto di legge, ma è l'elaborato di una Commissione nominata nel 1905, della quale facevano parte anche i rappresentanti degli avvocati e dei

procuratori, e fra essi l'avvocato Clavarino, che ora è alla testa...

AMICI GIOVANNI. Egli era dissenziente!

MICHELI. Non risulta dissenziente, almeno per quanto mi assicurano i colleghi che hanno consultato i verbali d'allora approvati all'unanimità.

AMICI GIOVANNI. È stato un errore.

MICHELI. Sarà stato un errore, che non fu rilevato; ma noi abbiamo creduto di avere consenziente anche l'avvocato Clavarino. Ma io non ho particolari ragioni per insistere in proposito. Ho citato il suo nome per ricordare che avvocati e procuratori cooperarono dal suo principio a questa legge e le diedero l'autorevole loro assenso.

Dopo le decisioni di quella Commissione venne fuori il progetto del ministro Gallo, e poi altri provvedimenti furono presentati dall'onorevole Orlando, dall'onorevole Scialoja e più tardi dall'onorevole Fani, il cui progetto venne accolto dall'attuale ministro, il quale vi apportò diversi emendamenti nella discussione al Senato.

Sono otto anni, quindi, che i notai d'Italia attendono senza chiedere mai nulla: non si potrà negare che essi siano stati di una grande discrezione. Ora che si trovano innanzi a questa non grande concessione, che l'onorevole ministro guardasigilli ha creduto di accordare insieme con alcune altre, si comprende come non sia certamente strano che vengano per mezzo dei loro giornali o delle loro organizzazioni a sostenere i loro interessi.

L'onorevole Amici ha detto che non fa questione di finanza, ma invece fa questione di dignità...

VENDITTI. È questione di funzione, di rappresentanza.

MICHELI. All'onorevole Venditti, se permette, risponderò più avanti; per ora termino di esporre il concetto che stavo svolgendo in risposta all'onorevole Amici.

Dal momento che la questione è portata in un campo di questo genere, noi notai, che sentiamo la dignità della professione, del ministero nostro, che per noi è un sacerdozio, come è, senza dubbio, per gli avvocati e per i procuratori il loro, abbiamo il dovere di replicare e d'insistere sopra tale campo, con tutte le nostre forze.

E appunto per quel che si riferisce alla questione accennata dall'onorevole Ferri, cioè che la proposta in questione ha sollevato questa specie d'insurrezione, perchè la

classe degli avvocati e dei procuratori si trovava già in uno stato d'animo pronto all'agitazione di fronte all'opera legislativa da tempo ledente gli interessi della classe, in quanto che quando piove sul bagnato anche una piccola goccia fa pozzanghera, io mi unisco a lui nel lamentare questo sistema frammentario di legislazione in Italia; in virtù del quale noi, ogni momento, crediamo possibile di attraversare le grandi direttive della nostra tradizione legislativa con piccoli provvedimenti, i quali, sono di accordo con lui, portano sempre delle lesioni ai diritti esistenti: e se egli può, come ha accennato, lagnarsi di parecchie diminuzioni inferte ai diritti dei procuratori e degli avvocati, io, per quel poco di pratica che ho della vita notarile, posso enumerarne di molto maggiori in questi ultimi tempi fatte alla classe notarile, la quale in troppe nuove leggi approvate dalla Camera ha visto con non lievi falcidie diminuire i suoi proventi.

E allora, se oggi ci troviamo di fronte ad una legge buona ed opportuna, come ritengo sia questa, non è giusto che essa sia combattuta non per ragioni sostanziali, ma per effetto di uno stato d'animo esteriore, di cui noi non abbiamo la responsabilità, e non dovremmo quindi subirne il danno.

La classe notarile ha avuto una quantità di diminuzioni: dai decreti di espropriazione per pubblica utilità, alle espropriazioni che si vengono facendo dalle ferrovie, fatte ora per mezzo di speciali uffici ferroviari.

Abbiamo avuto dimezzati gli onorari per le operazioni di credito fondiario, dobbiamo fare in gran parte *gratis* gli atti delle cooperative; ci troviamo di fronte a tutti quanti i segretari comunali, che sono stati improvvisati notai: gli uscieri fanno i protesti; i segretari di intendenza di finanza rogano i contratti stipulati dallo Stato; i segretari delle opere pie fanno altrettanto per le loro amministrazioni, e così i segretari di provincia. Insomma si può citare una infinità di casi, in cui quella famosa coperta, accennata dall'onorevole Ferri nella solenne adunanza di giorni sono, ha scoperto un po' anche le nostre gambe. Senza contare l'uso ormai generale delle cambiali e delle scritture private, che ha limitato di molto le stipulazioni notarili.

Quindi, purtroppo, ci troviamo nelle medesime condizioni, e non ho compreso come le classi sorelle degli avvocati e dei procuratori, che per tanti secoli si sono trovate vicino alla nostra ad esplicitare insieme e

concordemente l'opera propria di vulgarizzazione e di esplicazione del diritto in mezzo al popolo, debbano essere ora contro la nostra armata in questo momento.

È una contrarietà che non può sussistere, perchè in fondo abbiamo le stesse finalità, le stesse necessità, ed abbiamo in fondo le stesse urgenze economiche, che, anche in questo momento di differenza, che ritengo momentanea, ci avvicinano e ci uniscono ancora.

L'onorevole Ferri ha detto poi che effettivamente non vi sarà il risparmio della parte, perchè essa, o l'uno o l'altro, dovrà pur pagare.

Questo potrà esser vero teoricamente, ma in pratica non avviene così, perchè quando la parte si rivolge al professionista, che è già investito di un atto e lo ricompensa di un onorario, difficilmente si adatta a pagarne un secondo.

Non solo; ma quando si tratta di ricorrere ad un professionista lontano e sconosciuto, è molto minore la facoltà di resistenza del povero cliente.

Invece essa è molto maggiore quando si tratta di un professionista che viene nella vostra casa, che vive nel vostro paese, che conosce le vostre condizioni finanziarie.

Tutte cose ignorate dal professionista lontano, il quale manda la sua parcella e non ammette discussioni o diminuzioni al riguardo.

Ecco quindi che, se non vi è risparmio in teoria, vi è certo di fatto.

Questa modificazione, che il Senato ha votato, ha una grande ragione di essere nella maggiore comodità del pubblico, perchè, mentre i procuratori sono obbligati a fissare la loro residenza nelle sedi di Corti d'appello e di tribunali, i notai invece sono sparsi per ogni dove anche in sede di mandamento, e perfino in luoghi che non sono nemmeno sedi di comune; e là dove non può arrivare nessun procuratore, sono essi soli a disposizione dei clienti, ai quali possono rendere un vero e reale e meno costoso servizio.

E per quanto si riferisce al gratuito patrocinio, ricorderò all'onorevole Ferri che anche la classe notarile ha il medesimo obbligo: il notaio è obbligato a fare atti gratuitamente, a rilasciarne copie quando c'è la richiesta del gratuito patrocinio; ma, oltre a questo, un ben maggiore gratuito patrocinio esercitano di fatto i notai rurali a favore di tanti che vanno a illuminarsi presso di loro, e mai sono pagati per questa continua prestazione di opera: questo

è gratuito patrocinio che sfugge al controllo della statistica, ma è tanto più benemerito ed importante.

E vengo all'onorevole Amici, al quale debbo pure qualche breve risposta.

Egli si è a ragione lamentato di qualche frase che per avventura può essere uscita nella contestazione: si è parlato di agitazione irrisoria e non ragionevole. Io non so chi abbia detto questo...

CAMERA, *relatore*. È stato detto fuori di qui!

MICHELÌ. Noi non dobbiamo occuparcene. Guai se dovessimo portar qui e discutere affermazioni di questo genere.

L'onorevole Amici ha parlato con grande serenità, e con grande serenità io credo di portar qui la mia parola: se da una parte o dall'altra si sono pronunziate fuori di qui frasi che non avevano ragione di essere, noi non dobbiamo considerarle.

L'onorevole Amici ha trovato nell'articolo primo una contraddizione alla legge, perchè questa dà solo facoltà ai notai di ricevere atti. Ma egli è troppo esperto professionista per non comprendere che l'ufficio del notaio non può essere in alcun modo ristretto al ricevimento degli atti; il notaio deve prepararli, mettere d'accordo le parti, guidarle, consigliarle quando esse siano fuori della strada maestra del diritto; quindi ciò che l'onorevole Amici reputa contraddizione, non è che la integrazione più completa e perfetta dell'opera notarile, quale appunto di fatto era praticata quasi da per tutto e quale il legislatore viene oggi a riconoscere e con la legge attuale a confermare.

Perchè, e qui vengo alla interruzione dell'onorevole Venditti, è un grave errore il ritenere che il notaio debba limitarsi, come ha pure accennato l'onorevole Ferri, alla pura e semplice constatazione della volontà delle parti: ciò avviene quando il notaio si trova di fronte a parti istruite che qualche volta si presentano con la loro stipulazione sulla carta preparata da altri; ma questo si verifica appena nell'uno o nel due per cento dei casi; ordinariamente invece il notaio si trova di fronte a persone che hanno la stipulazione in mente, ma è lui che deve spiegarla.

Il notaio, come diceva l'onorevole Gallo nella relazione al suo progetto, quando proponeva questa aggiunta alla legislazione, è la guida, l'interprete, il primo consigliere delle parti. Queste vanno dall'avvocato e dal procuratore, appunto quando i primi

consigli del notaio non sono sufficienti, quando interviene una contestazione intorno alla stipulazione, quando si è di fronte ad un atto che importi una complicazione particolare di interessi. Credo quindi, che ciò che stabilisce il primo articolo non sia che l'integrazione doverosa della professione di notaio. (*Interruzioni del deputato Venditti*).

Ma ho già detto che la rappresentanza è una formalità... (*Interruzioni — Conversazioni*).

I procuratori sono funzionari di ordine e gli avvocati di concetto; quindi per fare una funzione d'ordine puro e semplice come quella del procuratore, può bastare anche un notaio. (*Commenti*).

In quanto al controllo al quale ha accennato l'onorevole Amici, di fatto non esiste, perchè è raro il caso in cui il tribunale affidi all'avvocato o al procuratore l'assistenza, mentre invece succede quasi sempre che il tribunale metta la stipulazione sotto la responsabilità personale del notaio.

Per ciò che riguarda l'articolo 50 del Codice di procedura penale, mi pare che una dichiarazione di abrogazione non sia affatto necessaria.

Ridotte poi le cose nei termini in cui le ha messe colle sue dichiarazioni odierne l'onorevole ministro, io credo che anche l'agitazione degli egregi rappresentanti dei procuratori abbia scemato molto della sua ragion d'essere. Ma, comunque, si deve osservare che i notai con la nuova legge si trovano in una posizione che è molto disforme da quella dei procuratori e che spiega la proposta che ora si discute. I notai hanno l'obbligo della laurea, mentre i procuratori possono anche non esserne forniti. I notai sono obbligati a dare una cauzione che può giungere fino alle 15,000 lire; hanno la residenza obbligatoria in località assai più comode pel pubblico, specialmente per quello lontano dai centri, e che è il più bisognoso di assistenza e di aiuto.

Per queste ragioni, certo di interpretare il voto di tutta la classe notarile italiana, io prego la Camera di voler dare il proprio voto favorevole alla proposta del ministro guardasigilli, ed a scusare la parola troppo modesta con la quale ho creduto mio dovere di presentarne le argomentazioni, sicuro, non solo di avere difeso la causa della classe cui mi onoro di appartenere, ma altresì quella dell'interesse pubblico. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Anche gli onorevoli Callaini e Rosadi, l'onorevole Enrico Ferri,

gli onorevoli Pansini e Dentice e l'onorevole Canevari propongono di sopprimere il numero 1 dell'articolo 1°.

Chiedo agli onorevoli proponenti se mantengano questa proposta.

ROSADI. In nome anche del collega Callaini, assente, la mantengo.

FERRI ENRICO. Io pure la mantengo.

DENTICE. Anche per conto dell'onorevole Pansini, che non è presente, dichiaro io pure di mantenerla.

CANEVARI. Anch'io vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito la soppressione del numero 1 dell'articolo 1°; soppressione che non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Non è approvata*).

L'onorevole Mezzanotte, invece, ha presentato un emendamento per aggiungere al numero 1 dell'articolo primo le parole « quando esse risiedano in località che non è sede di tribunale »...

MEZZANOTTE. Io ritiro.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo del disegno di legge, nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

« L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di ministro di qualunque culto.

« Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Rellini, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera dichiara che i notari i quali all'attuazione di questa legge si trovino in-

vestiti degli uffici, che, oltre quelli enumerati dalla legge vigente, sono dall'articolo 2 del presente progetto dichiarati incompatibili con quello di notaio, conserveranno gli uffici stessi, a norma dell'articolo 165 di questo stesso progetto di legge ».

RELLINI. L'articolo 2 del disegno di legge sancisce l'incompatibilità di alcuni uffici con l'ufficio di notaio e, oltre le incompatibilità sancite dalla vigente legge sancisce altre incompatibilità dell'ufficio di notaio, come con l'ufficio di direttore di banca o con l'ufficio di segretario nei comuni aventi una popolazione superiore ai cinquemila abitanti.

Io non farò osservazioni in merito alle disposizioni relative alle nuove incompatibilità; soltanto rilevo che la dizione dell'articolo nel disegno di legge presentato al Senato era diversa da quella del disegno di legge che ci sta innanzi.

Nel primitivo disegno di legge si parlava di comuni aventi popolazione agglomerata superiore ai cinquemila abitanti; ma un emendamento approvato dal Senato tolse via l'aggettivo « agglomerata », dando così una diversa portata alle disposizioni legislative, alle quali io non rivolgo nè obiezioni nè critiche di sorta.

Soltanto io mi domando se la nuova disposizione legislativa avrà all'attuazione della legge piena applicazione anche per quei notai che sotto l'impero della legge vigente hanno conseguito gli uffici che oggi la nuova legge dichiara incompatibili.

Ragioni di ordine diverso rendono inutile (sarebbe forse noioso) che io, anche per brevi momenti, mi indugi a dimostrare quanto, a mio avviso, di offesa vi sarebbe all'interesse di quei notai che in questa condizione si trovano, qualora, alla approvazione della legge, loro richiedessimo immediatamente la opzione.

Però, che questo danno non debba essere loro inflitto mi fanno credere, non soltanto considerazioni equitative, che pure nel tema dovrebbero avere influenza nelle nostre decisioni, ma anche considerazioni d'ordine giuridico.

Infatti nel contesto della legge, che commina questa nuova incompatibilità, non si trova nessuna disposizione che obblighi alla opzione immediata e che commini la decadenza, così come nella legge vigente, che questa opzione immediata richiede, è stabilito all'articolo 136, dove si dichiara la

decadenza qualora la opzione non fosse avvenuta nel termine di tre mesi.

Altro argomento si desume dal testo della legge, la quale, ove volle l'applicazione immediata per effetto della dichiarata incompatibilità, lo disse, come all'articolo 174, che la importava per gli impiegati di archivio che si trovano nelle condizioni dell'articolo 99.

Altro argomento, argomento massimo, desumo dall'articolo 165 delle disposizioni transitorie, il quale vuol conservati nelle attuali sedi i notai.

Questa, se vuole essere, come deve essere, una disposizione transitoria nella materia di cui si tratta, non può avere altro significato che di conservare i notai nelle attuali sedi di fatto e di diritto, legittimamente conseguite sotto l'impero della legge vigente.

Ferme stando queste considerazioni, del valore, della efficacia delle quali io sono perfettamente convinto, reputo che sia più che opportuno necessario, se non si vuol disturbare la Camera, chiamandola a votare questo modesto ordine del giorno, che la parola del ministro proponente per un istante venga a dirimere ogni dubbio, per tranquillizzare questi funzionari benemeriti, al miglioramento economico e morale dei quali il disegno di legge, opportunamente presentato, intende.

PRESIDENTE. Spetterebbe ora di parlare all'onorevole Artom, il quale aveva presentato il seguente emendamento a questo articolo :

« Nel primo comma dopo le parole : aventi una popolazione, aggiungere : agglomerata ».

Ma, non essendo presente l'onorevole Artom, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. Io trovo che è indispensabile chiarire questo articolo 2 nel senso indicato dal collega Rellini.

Sono moltissimi i comuni rurali che hanno una popolazione di 5000 anime, popolazione che è però tutta sparsa, ed appunto per questo sono comuni rurali.

Ora in questi comuni, dove difficilmente si può trovare un notaio, è quasi sempre il segretario comunale che cumula l'ufficio di notaio e di segretario nello stesso tempo. Coloro che sono oggi investiti di questo duplice ufficio, dovrebbero per effetto di questa legge optare necessariamente o per l'uno o per l'altro ufficio, e quindi avremmo immediatamente una quantità di piazze

notarili che rimarrebbero vacanti. Perché non v'è dubbio che, posti fra l'ufficio di segretario comunale e quello di notaio, opterebbero per quello di segretario comunale.

Ma, avendo essi già prestato servizio per lunghi anni con soddisfazione generale, non si comprenderebbe come una legge che dovrebbe essere di protezione dei notai, venisse a metterli in questa angustia.

Ora io credo che, non volendosi in alcun modo modificare la disposizione del disegno di legge, si possa benissimo, o con una disposizione transitoria, o con una dichiarazione formale dell'onorevole ministro guardasigilli, chiarire il concetto del legislatore, in modo che s'intenda per popolazione di 5000 anime quella che abbia carattere di popolazione agglomerata.

PRESIDENTE. Onorevole Cottafavi, la disposizione transitoria dovrebbe far parte della legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prego l'onorevole Rellini di non insistere nel suo ordine del giorno, il quale è in contrasto all'articolo 165 della legge e importerebbe una modificazione, che non può essere accettata.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Cottafavi, mi riservo di esaminare, tenuto anche conto della discussione davanti al Senato, se sia possibile dare nelle disposizioni regolamentari una interpretazione che chiarisca il concetto contenuto in quest'articolo, nel senso accennato dall'onorevole Cottafavi.

Prego intanto la Camera di votare l'articolo come viene proposto.

CAMERA, *relatore*. La Commissione si associa alla dichiarazione dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Rellini insiste nel suo ordine del giorno?

RELLINI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Allora, nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2.
(È approvato).

Art. 3.

« In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un collegio di notari ed un Consiglio notarile.

« Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.

« Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.

« I distretti riuniti sono considerati come unico distretto ».

(È approvato).

Art. 4.

« Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno lire duemila di onorari professionali. Però il numero dei notari in ogni comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.

« La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere riveduta ogni dieci anni, e potrà essere modificata parzialmente anche dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità ».

CARCASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCASSI. Io propongo la soppressione delle parole: « Però il numero dei notari in ogni comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli ».

PRESIDENTE. Onorevole Carcassi, l'avverto che la sua proposta, se non è firmata da almeno dieci deputati, non può, a termini del regolamento, essere messa a partito, a meno che il Governo o la Commissione l'accettino.

CARCASSI. Ed io mi rivolgo appunto all'onorevole ministro, perchè pare a me che questa disposizione toglierebbe ogni efficacia al concetto dell'articolo stesso.

Dal momento che il numero dei notari in ogni comune non deve superare quello attualmente assegnatogli, è inutile stabilire la revisione della tabella ogni dieci anni.

La legge deve essere pratica ed attuare la riforma dell'elenco attuale delle piazze notarili. Ti dire che le piazze notarili de-

vono essere in rapporto con la popolazione e col presunto reddito che i singoli notai ricevono, e poi stabilire che, comunque, il numero attuale dei notai non potrà essere modificato, è stabilire qualche cosa che rende inutile la disposizione della legge. Per lo meno è tutto a danno dei giovani notai, i quali vedranno sopresse le piazze dove minore è il lavoro, e non le vedranno aumentate dove si verificano le due condizioni per avere un aumento di piazze: cioè la popolazione di ottomila abitanti ed il presunto reddito di almeno duemila lire.

Per questi motivi, credo che si debba sopprimere la disposizione che rende intangibile l'elenco attuale delle piazze notarili, oppure che si debba sopprimere l'articolo, che così è un non senso.

PRESIDENTE. Onorevole Carcassi, ripeto che le proposte debbono essere presentate alla Presidenza nei modi voluti dal regolamento; altrimenti si perde tempo inutilmente. Se il ministro non accetta la proposta che ella ha fatto, questa non potrà che rimanere registrata negli atti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Io non la posso accettare. Prego invece l'onorevole Carcassi di tener conto della forma dell'articolo, il quale è una norma generica, e lascia alla Commissione di valutare tutte le circostanze che possano giustificare un provvedimento rivolto a determinare il numero delle sedi notarili. Lo prego pertanto di non insistere nella sua proposta.

CAMERA, relatore. La Commissione s'associa all'osservazione dell'onorevole ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pengo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

TITOLO II.

Dei notari.

CAPO I.

Della nomina dei notari.

Art. 5.

« Per ottenere la nomina a notaro è necessario :

1° essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'età di anni 21;

2° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurabile;

3° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non si può essere as-

sunti o si è incapaci all'ufficio di giurati, ai termini degli articoli 5, 6, 7 e 8 n. 2 e 3 della legge 7 giugno 1874, n. 1937 (serie seconda), modificata dall'articolo 32 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie terza);

4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Università del Regno;

5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.

« Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.

« La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla.

6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile ».

(È approvato).

Art. 6.

« Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità.

« Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai comuni o alle frazioni di comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilità non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi vicini provvisti di notaro.

« L'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaro, rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar

dell'esercizio dovranno esser depositati nell'archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari.

« Egli non potrà prestare il proprio ministero fuori dell'isola, del comune o della frazione di comune assegnatagli. Il decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio ».

(È approvato).

Art. 7.

« Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 5 per la iscrizione, e dei numeri 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, per l'esame d'idoneità.

« Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.

« Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico ministero.

« Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza ».

(È approvato).

Art. 8.

« L'esame è dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un membro del pubblico ministero presso la stessa Corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, di un giudice delegato dal

presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello e di due membri del Consiglio notarile del distretto, da nominarsi dal presidente del Consiglio stesso ».

(È approvato).

Art. 9.

« L'esame è scritto ed orale.

« L'esame scritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volontà e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione.

« L'esame orale verserà sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonchè sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.

« Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.

« Nel caso di mancata approvazione, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo esame subito ».

(È approvato).

Art. 10.

« Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*; e dà in pari tempo notizia della pubblicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale annunzierà il concorso nel proprio bollettino.

« Mancando il presidente all'adempimento di siffatti obblighi, provvederà il procuratore del Re del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile.

« Le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino del Ministero saranno fatte gratuitamente.

« La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti di cui nell'articolo 5, deve presentarsi al Consiglio notarile entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza ».

(È approvato).

Art. 11.

« Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

« Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:

a) Se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto della condotta morale, del merito e dell'anzianità d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato e delle pubblicazioni;

b) Se concorrano solamente notari esercenti, si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità, ai titoli legali ed ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato;

c) Se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terrà sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notari in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).

« Nei casi di cui alle lettere b e c, a parità delle altre condizioni, dovrà accordarsi la preferenza al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.

« Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso ».

(È approvato).

Art. 12.

« Non può validamente prender parte ad un nuovo concorso se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio ».

(È approvato).

Art. 13.

« La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che udito il pubblico ministero, esprimerà in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia ».

(È approvato).

Art. 14.

« Se entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 10, il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, omissso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovrà, nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte d'appello, la quale farà la sua proposta, udito il pubblico ministero ».

(È approvato).

Art. 15.

« La dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso, sarà fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata nel bollettino del Ministero stesso ».

(È approvato).

Art. 16.

« I notari sono nominati a vita con decreto Reale ».

(È approvato).

Art. 17.

« Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purchè da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purchè si tratti di residenze di pressochè uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressochè uguali.

« Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti ».

(È approvato).

CAPO II.

Dell'esercizio delle funzioni notarili.

Art. 18.

« Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:

1° dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti;

2° prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate;

3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;

4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;

5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6° provvedersi dall'archivio dei repertori indicati nell'articolo 62;

7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'articolo 24 ».

(È approvato).

Art. 19.

« La cauzione è data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca su beni immobili.

« I titoli sopraindicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

« Il notaro esercente potrà in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione ».

(È approvato).

Art. 20.

« La cauzione deve rappresentare il valore:

di lire 15,000 per i notari titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 100,000 abitanti;

di lire 12,000 per i notari titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 50,000 abitanti;

di 9,000 lire per i titolari di uffici notarili in comune che abbia una popolazione eccedente i 10,000 abitanti;

di 3,000 lire per tutti gli altri notari.

« Se la cauzione è data mediante ipoteca sopra beni immobili, questi devono rappresentare un valore doppio dell'ammontare della cauzione suindicata, accresciuto degli accessori, a norma dell'articolo 2027 del Codice civile.

« Il suddetto valore degli stabili verrà accertato mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico di finanza o dal Genio civile e a spese del notaro interessato.

« La iscrizione dell'ipoteca si fa a cura e spese del notaro. La rinnovazione si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a spese del notaro ».

(È approvato).

Art. 21.

« L'idoneità della cauzione è dichiarata in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove è la sede del Consiglio notarile, premesso il parere del Consiglio stesso e udito il pubblico ministero.

« La deliberazione del tribunale sarà, nel termine di dieci giorni, a cura del cancelliere, comunicata all'interessato e al pubblico ministero, i quali potranno proporre ricorso contro la medesima alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ».

(È approvato).

Art. 22.

« La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente:

1° al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;

2° al rimborso delle spese sostenute dall'archivio o dal Consiglio notarile nell'interesse del notaro o contro il medesimo, o nell'interesse dei suoi eredi o contro i medesimi;

3° al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato;

4° al pagamento delle tasse da lui dovute all'archivio o al Consiglio notarile;

5° al pagamento delle pene pecuniarie incorse nell'esercizio delle sue funzioni ».

(È approvato).

Art. 23.

« Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'articolo 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda « N. . . N. . . di (o fu) notaro in N. . . » senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.

« Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

« Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'articolo 18.

« Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'articolo 40 ».

(È approvato).

Art. 24.

« Il notaro deve entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le

formalità stabilite nell'articolo 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.

« Tale termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.

« Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunci giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.

« Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.

« Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro è investito nell'esercizio delle sue funzioni ».

(È approvato).

Art. 25.

« Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

« Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili ».

(È approvato).

Art. 26.

« Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel comune o nella frazione di comune assegnatagli, studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso nei giorni della settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

« Il notaro potrà recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, semprechè ne sia richiesto.

« Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo

per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

« Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere con un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.

« Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.

« Nei comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere permisioni di assenza fino ad un anno, purchè concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al comune.

« Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.

« Nei luoghi dove non esiste altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente ».

(È approvato).

Art. 27.

« Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

« Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile ».

(È approvato).

Art. 28.

« Il notaro non può ricevere atti:

1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno

de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

« Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

« Il notaro può recusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui lo importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio ».

(È approvato).

Art. 29.

« È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico ».

(È approvato).

CAPO III.

Della decadenza dalla nomina di notaro, della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile.

Art. 30.

« Il notaro decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24. Questa disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaro, il quale però cessa dall'esercizio notarile, anche nel luogo della sua precedente residenza.

« Cessa inoltre dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione ed inabilitazione all'ufficio notarile, rimozione, sospensione o destituzione.

« Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'articolo 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato ».

(È approvato).

Art. 31.

« La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità, sia dive-

nuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati.

« Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.

« Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro sarà dispensato.

« Parimenti sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del codice civile ».

(È approvato).

Art. 32.

« La rimozione ha luogo :

1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del notariato ;

2° se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla ;

3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza ;

4° se si trova nella condizione prevista dall'articolo 141 ».

(È approvato).

Art. 33.

« I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.

« I notari rimossi a dispensati, che siano riammessi all'esercizio nello stesso distretto, riprenderanno dall'Archivio notarile i registri, i repertorii e gli atti che loro appartennero ».

(È approvato).

Art. 34.

« La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, domandata dal notaro, sono dichiarate con decreto reale.

« La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui negli articoli precedenti, è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero o d'ufficio, udito sempre l'interessato: giusta le norme stabilite negli articoli 151 e seguenti.

« L'istanza promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva dell'eser-

cizio notarile, produce di diritto, dal giorno in cui sarà stata notificata al notaio, l'inabilitazione del medesimo fino al provvedimento definitivo ».

(È approvato).

Art. 35.

« L'inabilitazione, la sospensione e la destituzione sono pronunziati nei casi determinati dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142 ».

(È approvato).

Art. 36.

« Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio notarile può assegnare al notaio un termine non maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione, e dà notizia del provvedimento al pubblico ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaio durante il detto termine.

« Quando il notaio non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso è interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi insufficiente ».

(È approvato).

Art. 37.

« La cessazione del notaio dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella *Gazzetta Ufficiale*, nel giornale degli annunci giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.

« Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile ».

(È approvato).

Art. 38.

« L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di un notaio, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaio era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

« Gli eredi e i detentori degli atti del notaio devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena della ammenda estensibile a lire trecento ».

(È approvato).

Art. 39.

« Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, si procederà alla consegna degli atti e dei repertori all'archivio notarile distrettuale, a norma dell'articolo 107.

« Nei casi d'urgenza potrà essere provveduto dal pretore alla rimozione temporanea dei sigilli, allo scopo di fare, con l'assistenza del conservatore dell'archivio notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.

« Nel caso di sospensione, d'inabilitazione o d'interdizione temporanea del notaio dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'articolo 43 ».

(È approvato).

Art. 40.

« Il sigillo del notaio morto o che ha cessato dall'esercizio, od è stato nominato ad altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo che sarà eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

« Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaio che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finchè dura tale cessazione ».

(È approvato).

Art. 41.

« Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo della cauzione è pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione è la sede del Consiglio notarile, da cui dipende l'ultima residenza del notaio morto o cessato, dopochè gli atti ricevuti dal notaio stesso siano stati sottoposti alla ispezione notarile di cui all'articolo 108, e riconosciuti regolari.

« La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con l'intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunci giudiziari delle provincie a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.

« Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.

« Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.

« Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio, all'alienazione totale o parziale della cauzione ».

(È approvato).

Art. 42.

« Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro ».

(È approvato).

CAPO IV.

Dei coadiutori e delegati.

Art. 43.

« Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di un notaro dall'esercizio, il Consiglio notarile determinerà se gli atti originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente, che sarà nominato dal presidente del Consiglio stesso.

« Il notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i notari esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso, inabilitato o interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa residenza, o, in mancanza, nella residenza più vicina.

« Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro nominato a riceverne il deposito e per la restituzione al notaro già sospeso, inabilitato o interdetto, si compierà processo verbale coll'intervento di un notaro delegato dal presidente del Consiglio notarile ».

(È approvato).

Art. 44.

« Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaro non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio un altro notaro esercente, scelto cogli stessi criteri di cui all'articolo precedente, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

« Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro nominato ».

(È approvato).

Art. 45.

« Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, o che abbia già quarant'anni di esercizio effettivo, può, sulla sua proposta, essere nominato dal ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro, o anche fra i notari esercenti nello stesso comune.

« Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaro impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.

« Il notaro coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

« Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il permesso d'assenza, al notaro assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, al notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito ».

(È approvato).

Art. 46.

« Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.

« Al notaro impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente spetterà soltanto la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaro depositario o delegato, a vantaggio del quale rimarranno i rimanenti proventi.

(È approvato).

TITOLO III.

Degli atti notarili.

CAPO I.

Della forma degli atti notarili.

Art. 47.

« L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

« La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1; nonchè di quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico.

« Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto ».

(È approvato).

Art. 48.

« Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunciare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.

« Se una sola delle parti non consenta alla detta rinuncia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza dei testimoni.

« Anche nel caso di rinuncia delle parti, il notaro ove lo creda necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.

« L'atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni ».

(È approvato).

Art. 49.

« Il notaro deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti.

« In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni ».

(È approvato).

Art. 50.

« I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto.

« Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

« I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, nè il non sapere o il non poter sottoscrivere ».

(È approvato).

Art. 51.

« L'atto notarile è intitolato col nome del Re con la formola seguente:

(Il nome del Re)

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

« L'atto deve contenere:

1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e del luogo in cui è ricevuto;

2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaro, e del Collegio notarile presso cui è iscritto;

3° il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

« Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante;

4° la dichiarazione della certezza della identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;

5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

« Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi:

7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo fu data dal notaio, o, presente il notaio, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

« Il notaio non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il codice civile in ordine ai testamenti.

« La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purchè sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;

9° la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio.

« I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaio ne deve fare menzione.

« Se alcuna delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio deve far menzione di questa dichiarazione;

11° per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaio lo ritenga opportuno, negli altri atti;

12° negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio, eccet-

tanto il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

« Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inseriti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

« Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

« La firma marginale del notaio nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano ».

(È approvato).

Art. 52.

« La firma che il notaio appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo ».

(È approvato).

Art. 53.

« Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

« Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaio deve:

1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonchè della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.

« Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'articolo 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.

« Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei

testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.

« Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute ».

(È approvato).

Art. 54.

« Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

« Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'articolo 51 ».

(È approvato).

Art. 55.

« Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti.

« L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

« Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

« L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è disposto nell'articolo 51. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione ».

(È approvato).

Art. 56.

« Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.

« Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

« L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusto il primo capoverso dell'articolo 55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51 ».

(È approvato).

Art. 57.

« Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

« Il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

« Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 58.

L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'articolo 1316 del Codice civile:

1° Se è stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'articolo 24;

2° Se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*;

3° Se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29;

La contravvenzione al n. 3 dell'articolo 29 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

4° Se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 88, 50, 54, 55, 56, 57, e dei numeri 10 e 11 dell'articolo 51;

5° Se esso manca della data e non contiene l'indicazione del comune in cui fu ricevuto;

6° Se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.

« Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite.

(È approvato).

Art. 59.

« È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell'articolo 1759 del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione maritale ».

(È approvato).

Art. 60.

« Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino ».

(È approvato).

CAPO II.

Della custodia degl'atti presso il notaro e dei repertori.

Art. 61.

« Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;

b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.

« A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo controdistingue.

« I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della

loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

« I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione, per i testamenti olografi ».

(È approvato).

Art. 62.

« Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.

« Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1° Il numero progressivo;

2° La data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del comune in cui l'atto fu ricevuto;

3° La natura dell'atto ricevuto o autenticato;

4° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;

5° L'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;

6° L'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;

7° L'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta;

8° Le eventuali osservazioni.

« Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

« La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaio avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è scritto; e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaio dovrà cominciare una nuova numerazione.

« Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in quest'ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

« Il notaio deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

« Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaio destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

« Il notaio non è tenuto a dar visione del repertorio, nè copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaio dipende ».

(È approvato).

Art. 63.

« Nei casi in cui il notaio, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal pretore a mente dell'articolo 64, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo, salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sarà restituito.

« Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna « Osservazioni » del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere alligati al repertorio stesso.

« Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotato, il giorno della presentazione e quello della restituzione ».

(È approvato).

Art. 64.

« Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaio ha il suo ufficio. Nella prima pagina il pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio ».

(È approvato).

Art. 65.

« Il notaio ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'articolo 24 dell'annessa tariffa.

« Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaio, e munita dell'impronta del suo sigillo.

« Qualora nel mese il notaio non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo ».

(È approvato).

Art. 66.

« Il notaio non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'articolo 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

« Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaio, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaio prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.

« Il notaio ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

« Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli 913, 915 e 922 del codice civile, saranno eseguite nell'ufficio del depositario nel testamento.

« Il notaio dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui

ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto ».

(È approvato).

CAPO III.

Delle copie, degli estratti e dei certificati.

Art. 67.

« Il notaio, finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.

« Egli non può permettere l'ispezione nè la lettura, nè dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

« Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'articolo 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaio che ne ha il deposito ».

(È approvato).

Art. 68.

« Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

« Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

« Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento ».

(È approvato).

Art. 69.

« Il notaio deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvochè, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunciato. In questo caso il notaio deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

« Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.

« Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaio colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, *in conformità dell'originale*. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaio.

« Oltre le accennate formalità, il notaio deve osservare nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile ».

(È approvato).

CAPO IV.

Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.

Art. 70.

« Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaio può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

« Rilascierà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 1^o, e gli atti di autenticazione di cui agli articoli 47 e 72 ».

(È approvato).

Art. 71.

« Il notaio può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.

« Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaio che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.

« Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaio, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.

« L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaio.

« Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da

questo depositato dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.

« Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.

« Il notaro ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne curerà la collazione col notaro trasmittente.

« Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà rilasciare copie, salva la facoltà di cui all'articolo 67 per il notaro trasmittente.

« Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria ».

(È approvato).

Art. 72.

« L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro, e quando occorranza, dei testi e dei fidefacienti, con la data e la indicazione del luogo.

« Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.

« Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro ».

(È approvato).

Art. 73.

« Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore ».

(È approvato).

CAPO V.

Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese.

Art. 74.

« Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua pro-

fessione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

« Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge ».

(È approvato).

Art. 75.

« Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

« Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre ».

(È approvato).

Art. 76.

« Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.

« Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate ».

(È approvato).

Art. 77.

« Il notaro dovrà apporre in fine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari relativi ».

(È approvato).

Art. 78.

« Salvo quanto è disposto dall'articolo 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.

« Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito ».

(È approvato).

Art. 79.

« È in facoltà del notaio di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall'articolo 379 del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso ».

(È approvato).

Art. 80.

« Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in un'ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato ».

(È approvato).

Art. 81.

« Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaio, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell'articolo 12 della legge 7 luglio 1901, n. 283 ».

(È approvato).

Art. 82.

« Sono permesse associazioni di notari, purchè appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali ».

(È approvato).

TITOLO IV.

Dei collegi e dei Consigli notarili.

CAPO I.

Dei collegi notarili.

Art. 83.

« I notari residenti in ciascun distretto formano un collegio. In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile.

« La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di più distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione ».

(È approvato).

Art. 84.

« Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

« Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.

« Nelle adunanze non si potrà discutere nè deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione ».

(È approvato).

Art. 85.

« L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all'articolo 93 ultimo capoverso.

« Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio ».

(È approvato).

Art. 86.

« Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o in mancanza, chi ne fa le veci.

« Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti ».

(È approvato).

CAPO II.

Dei Consigli notarili.

Art. 87.

« Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.

« I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di notaro ».

(È approvato).

Art. 88.

« I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

« I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti.

« I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina.

« Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.

« Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.

« Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo ».

(È approvato).

Art. 89.

« Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

« Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportata la maggioranza assoluta di voti.

« Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l'elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale si intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

« A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età ».

(È approvato).

Art. 90.

« Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente.

« Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.

« Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d'età.

« In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio ».

(È approvato).

Art. 91.

« Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.

« Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.

« I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

« Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello ».

(È approvato).

Art. 92.

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

« I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale ».

(È approvato).

Art. 93.

« Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

1^o vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;

2^o vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;

3^o emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato;

4^o forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;

5^o s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;

6^o riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.

« Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci nè maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio ».

(È approvato).

Art. 94.

« Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonchè le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro ».

(È approvato).

Art. 95.

« Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà es-

sere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.

« Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall'articolo 89.

« Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio ».

(È approvato).

TITOLO V.

Degli archivi notarili.

CAPO I.

Degli archivi notarili distrettuali.

Art. 96.

« In ogni comune sede di tribunale civile è stabilito un archivio distrettuale ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno :

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione del guardasigilli che nel regolamento saranno disciplinate le norme riguardanti i notai conservatori delle provincie meridionali, passa alla discussione degli articoli ».

RICCIO. Poche parole, perchè non v'è bisogno di svolgere l'ordine del giorno, che è chiarissimo.

Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro che nel regolamento risolverà la questione delle schede dei notai conservatori, io lo prego di studiare tale questione senza il preconconcetto che i notai conservatori non hanno la proprietà, ma il semplice deposito di quelle schede.

A me pare, dalla lettura della legge del 1819 e dei rescritti del 1831, del 1834, del 1837, che si tratti di vera proprietà.

Comunque sia, sono sicuro che l'onorevole guardasigilli, nello studio di questa questione, non porterà preconconcetto alcuno, e che la risolverà con quella equità che egli porta negli atti della sua amministrazione. Prendo atto perciò delle dichiarazioni fatte alla Camera dal guardasigilli, e prego la Camera di volerne altresì prendere atto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non ho niente da opporre all'ordine del giorno dell'onorevole Riccio.

Sull'argomento al quale si riferisce manifestai già il mio pensiero sulla base delle notizie ed informazioni raccolte, ma non ho nessuna ragione di rifiutarmi a riesaminare la questione, e lo farò con diligenza e con ogni interessamento.

PRESIDENTE. Sicchè ella accetta l'ordine del giorno?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Poichè l'ordine del giorno svolto dall'onorevole Riccio è accettato dal ministro, lo pongo a partito.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 96.

(È approvato).

Art. 97.

« Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

« L'amministrazione degli archivi è soggetta al controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 98.

« Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

« Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio.

« Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e assistenti.

« Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:

a) essere cittadino italiano, o di altre regioni italiane anche quando manchi la naturalità;

b) essere di moralità e di condotta incensurate.

« Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulle misure dell'imposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, le age-

volazioni concesse agli impiegati dello Stato, per i trasporti per terra e per mare, nonchè le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto riguardano la disponibilità, le aspettative, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.

« Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'articolo 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale del Ministero, che la presiede, del direttore capo-divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma, di un referendario del Consiglio di Stato.

« Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno stabilite nel regolamento ».

(È approvato).

Art. 99.

« Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.

« Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto ministeriale.

« Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sotto-archivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel comune dove è l'archivio ».

(È approvato).

Art. 100.

« Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto reale in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

« Potranno essere ammessi al concorso i laureati in giurisprudenza, che abbiano i requisiti necessari per la nomina a notaio.

« Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia, il servizio prestato come impiegati di archivio notarile,

tenendo conto del maggior grado o classe, l'esercizio effettivo del notariato da almeno cinque anni.

« Non può essere nominato chi abbia meno di 21 anno e più di 40 anni di età, eccetto il caso che sia presentemente conservatore od archivista di archivio notarile distrettuale ».

(È approvato).

Art. 101.

« Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati con decreto ministeriale su la proposta del conservatore dell'archivio, in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

« Potranno essere nominati archivisti i sotto-archivisti laureati in legge e i notari esercenti aspiranti, sotto-archivisti gli assistenti e gli aspiranti praticanti notari; ed assistenti coloro che sono muniti di licenza ginnasiale.

« Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia e il lodevole servizio prestato come impiegato negli archivi, o come praticante o amanuense negli uffici notarili.

« Non può essere nominato assistente chi abbia meno di 18 e più di 30 anni di età; sotto-archivista o archivista chi abbia meno di 21 e più di 30 anni di età, eccetto il caso che si tratti di impiegato appartenente ad altro archivio notarile distrettuale.

CARCASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCASSI. Anche a nome di molti colleghi della Camera ripropongo all'onorevole ministro la grave questione della condizione dei poveri inservienti degli archivi.

Questa legge, che dispensa tanta grazia al ceto dei notari, ha proprio trascurato completamente questi poveri paria, che hanno un ufficio importantissimo.

Non ho la pretesa in questo momento di domandare che nell'articolo sia consacrata una disposizione a vantaggio di questa benemerita classe d'impiegati; ma domando dall'autorevole parola del ministro l'assicurazione innanzi alla Camera, come l'ha data innanzi al Senato, che sarà sua cura di migliorare la loro condizione. E la sua parola sarà di conforto a questi operosi impiegati, che confidano nel Governo per vedere meglio retribuita l'opera loro intelligente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

l'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho che a ripetere quanto ho detto poco fa nella discussione generale. Di questo argomento mi occuperò con molta benevolenza nell'interesse di questa classe di umili funzionari degli archivi.

Come l'onorevole Carcassi sa, l'ordinamento degli archivi ha per base i proventi degli archivi stessi, quindi la questione deve essere studiata in armonia alle risorse di cui potrà eventualmente disporsi, in armonia a questo concetto; ma certo la sua raccomandazione merita di essere tenuta nella più benevola considerazione.

A proposito di questo articolo 101 debbo, poi, chiarire una frase del primo comma, nella quale si dice che « gli altri impiegati dell'archivio sono nominati con decreto ministeriale sulla proposta del conservatore dell'archivio, in seguito a concorso ».

L'onorevole relatore fece in proposito una dichiarazione, alla quale io mi associo. La formula, « su proposta del conservatore » non ha altro significato che quello di sentire il parere del conservatore, e non altro, trattandosi di impiegati che egli ha avuto alle sue dipendenze; e ciò è bene precisare, onde non sia data a questa disposizione un'interpretazione che non risponda al suo vero concetto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 101.

(È approvato).

Art. 102.

« Il conservatore deve dare cauzione entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina.

« La cauzione deve corrispondere a due annualità intere di stipendio e deve essere data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di denaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

« I titoli sopra indicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

« Nel caso di morte del conservatore o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato giusta le norme dell'articolo 41, in quanto siano applicabili ».

(È approvato).

Art. 103.

« Gli archivi sono divisi in cinque categorie, tenuto conto della media dei proventi riscossi nell'ultimo triennio, oppure della popolazione della città in cui l'archivio è posto, secondo la tabella allegata alla presente legge.

« Gli stipendi spettanti a ciascun grado ed a ciascuna classe d'impiegati nelle varie categorie degli archivi sono determinati nella tabella medesima.

« La pianta organica del personale di ogni archivio, con l'indicazione del numero degli impiegati e degli stipendi che ad essi debbono corrispondersi secondo i gradi e le classi e secondo la categoria a cui l'archivio è assegnato, sarà stabilita con apposita tabella da approvarsi con decreto reale entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

« Essa potrà pure con decreto reale esser modificata, ma solo dopo un triennio dalla sua approvazione.

« Tanto per le formazioni, quanto per le modificazioni delle piante organiche sarà adito il parere della Commissione di cui all'articolo 98.

« Negli archivi di ultima categoria potrà essere incaricato di esercitare le funzioni di conservatore un archivista, di archivista un sotto-archivista e di sotto-archivista un assistente.

« È istituita una classe transitoria di assistenti collo stipendio di lire 800, fino alla prima modificazione della pianta organica, per gli archivi i cui proventi nell'ultimo triennio furono inferiori in media a lire quattromila.

Si dia lettura della tabella annessa a quest'articolo.

DEL BALZO, segretario, legge:

Tabella degli stipendi degli impiegati degli Archivi notarili (art. 103 della legge).

CATEGORIE DEGLI ARCHIVI	Classi	Gradi			
		Conservatori	Archivisti	Sottoarchivisti	Assistenti
		Lire	Lire	Lire	Lire
A) Con una media di proventi superiore a lire 35,000 o posti in città con oltre 150,000 abitanti	1ª classe	6,000	3,000	2,500	1,800
	2ª classe	5,500	2,800	2,200	1,600
B) Con una media di proventi superiore a lire 18,000 o posti in città con oltre 100,000 abitanti	1ª classe	5,000	2,800	2,200	1,600
	2ª classe	4,500	2,500	2,000	1,500
C) Con una media di proventi superiore a lire 10,000 o posti in città con oltre 70,000 abitanti	1ª classe	4,000	2,500	2,000	1,500
	2ª classe	3,500	2,200	1,800	1,300
D) Con una media di proventi superiore a lire 5,000 o posti in città con oltre 40,000 abitanti	1ª classe	3,000	2,200	1,800	1,400
	2ª classe	2,500	2,000	1,600	1,200
E) Per tutti gli altri archivi	1ª classe	2,000	1,600	1,400	1,200
	2ª classe	1,500	1,300	1,200	1,000

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questo articolo 103 con la tabella testè letta.

(È approvato).

Art. 104.

« Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso.

« La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanza, dopo il pagamento degli

stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: « Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno ».

« Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno

in una penale di lire 5 per ogni giorno di ritardo.

« Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza, gli aumenti sessennali, di cui l'impiegato fosse in godimento ».

(È approvato).

Art. 105.

« Nel caso che i proventi di un archivio non bastino a sopperire al pagamento delle spese e degli stipendi, il Ministero di grazia e giustizia provvederà al pagamento della differenza col fondo che ha a sua disposizione in virtù dell'articolo precedente. Se tuttavia ciò si ripeta per due anni consecutivi, senza che vi abbiano data causa avvenimenti straordinari o transitori, l'archivio sarà soppresso con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato, ed aggregato a quello di altro distretto, a meno che i comuni componenti il distretto non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione, pagando la detta differenza.

« Nei casi di soppressione del distretto notarile, previsti dall'articolo 3 della legge, si sopprimerà anche l'archivio a meno che abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento, nel qual caso continuerà a funzionare come sussidiario dell'archivio del capoluogo del distretto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento ».

(È approvato).

Art. 106.

« Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:

1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti:

2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell'articolo 71;

3° le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'articolo 65;

4° gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel Regno, semprechè non siano già depositate presso un notaio esercente;

5° i repertori, i registri e gli atti ap-

partenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;

6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta l'articolo 6, al cessare dell'esercizio stesso;

7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23 e 40;

8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, numero 3186;

9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'articolo 8 della legge 19 gennaio 1880, numero 5253;

10° le copie di qualunque convenzione stipulata dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti. Tali copie saranno da essi trasmesse all'archivio nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione dell'atto, sotto pena di una ammenda estensibile a lire 100 ».

(È approvato).

Art. 107.

« La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art. 39, la consegna si fa nella sede dell'ufficio del notaro dal pretore che procede alla rimozione dei sigilli, o dal vicepretore da lui delegato, al conservatore dell'archivio, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto, o di un membro da esso designato. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il notaro, o di un membro da esso delegato.

« Il conservatore compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dal pretore, dal notaro o dal suo procuratore. Il processo verbale è compilato in doppio originale, l'uno dei quali viene ri-

messo a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.

« Le spese occorrenti per la apposizione e remozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.

« L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro ».

(È approvato).

Art. 108.

« Quando sia seguito il deposito degli atti originali dei repertori e dei registri; si procederà immediatamente alla ispezione e verifica di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constatare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.

« Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaio, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano ».

(È approvato).

Art. 109.

« Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

« Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaio ».

(È approvato).

Art. 110.

« Il conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.

« Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata alla regia avvocatura erariale la quale provvederà a norma dei propri regolamenti delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore dell'archivio.

« Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio, e de-

nunzia alla competente autorità le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.

« Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia ».

(È approvato).

Art. 111.

« Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'articolo 94, i diritti e le tasse spettanti all'archivio, a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

« Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione indicata nell'articolo 81 ».

(È approvato).

Art. 112.

« Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonchè gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'articolo 67.

« In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il conservatore, od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.

« Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia.

« Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di una penale nella misura di lire 25 a lire 50.

« Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'articolo 64.

« Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e sostituzione dei testamenti oleografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.

« Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.

« Il conservatore in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purchè di grado non inferiore a sotto archivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione dev'essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del tribunale.

« Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione o sospensione del conservatore, provvederà il ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

« Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaro, spetterà in tutti i casi al presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti ».

(È approvato).

Art. 113.

« L'importo delle tasse e dei diritti di archivio, prelevato il diritto di scritturazione, spetta per una metà al notaro finchè vive, od ai suoi eredi per venti anni dal giorno della sua morte. Il pagamento sarà effettuato dal conservatore nei modi da stabilirsi nel regolamento, e su domanda degli interessati scritta in carta semplice. Le tasse ed i diritti spettanti agli interessati saranno devoluti all'archivio, se non sono da essi richiesti nel quinquennio dal giorno del rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione.

« Il notaro, finchè vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati ».

(È approvato).

Art. 114.

« Ogni archivio distrettuale riunirà ed ordinerà le notizie statistiche relative all'esercizio del notariato ed al servizio dell'archivio distrettuale stesso e di quelli mandamentali del distretto, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

« In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaio rogante ».

(È approvato).

Art. 115.

« È vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo, fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle disposizioni date ».

(È approvato).

Art. 116.

« Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di lire 50, estensibile a lire 400 in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego ».

(È approvato).

Art. 117.

« Le penalità di cui agli articoli 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile ».

(È approvato).

CAPO II.

Degli archivi notarili mandamentali.

Art. 118.

« Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto ».

(È approvato).

Art. 119.

« A conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato un notaro residente nel comune capoluogo del mandamento, o altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro ».

(È approvato).

Art. 120.

« Il conservatore dell'archivio mandamentale è nominato in seguito a concorso per titoli con decreto reale, uditi i pareri delle Giunte dei comuni interessati, del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, da cui l'archivio mandamentale dipende, e della Corte d'appello in camera di consiglio ».

(È approvato).

Art. 121.

« Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico ministero, e sarà pagato direttamente dai comuni interessati ».

(È approvato).

Art. 122.

« Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel comune dove è l'archivio, ed a lui è applicabile quanto dispone l'articolo 102 circa la cauzione, la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e del pubblico ministero ».

(È approvato).

Art. 123.

« Sono pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicate nell'articolo 98 e gli ultimi tre capoversi dell'articolo 112 ».

(È approvato).

Art. 124.

« Salvo il disposto degli articoli 67, prima parte, e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e

ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'articolo 1334 del codice civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 ».

A questo articolo l'onorevole Ciappi propone il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

« Ai detti certificati, estratti e copie va attribuito lo stesso valore probatorio dei certificati, estratti e copie rilasciati dagli atti originali e dovranno accettarsi, al pari di questi, dai pubblici uffici. Non possono però estrarsi dalle copie le copie in forma esecutiva ».

CIAPPI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 124.

(È approvato).

Art. 125.

« I proventi dell'archivio notarile mandamentale, prelevate le quote di partecipazione a mente dell'articolo 113, sono devoluti a vantaggio dei comuni interessati ».

(È approvato).

Art. 126.

« Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 110, 111, 115 e 116 ».

(È approvato).

TITOLO VI.

Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi — Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.

CAPO I.

Della vigilanza e delle ispezioni.

Art. 127.

« Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

« La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'Appello, ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni ».

(È approvato).

Art. 128.

« Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, al Consiglio notarile i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.

« Il notaro che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.

« In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertorii, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge ».

(È approvato).

Art. 129.

« Le ispezioni saranno eseguite :

1° agli atti e repertorii dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato; unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e, in genere, in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio ;

2° agli atti del presidente del Consiglio notarile e dei notari ispezionanti gli atti notarili da un ispettore superiore del Ministero.

« Le ispezioni di questi ultimi atti potranno anche essere eseguite da un funzionario della magistratura giudicante o del pubblico ministero delegato dai capi della Corte d'appello del distretto ».

(È approvato).

Art. 130.

« Per l'ispezione degli atti di ogni notaro è dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio o a chi ne fa le veci, una indennità nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.

« Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, è dovuta parimenti l'indennità per intero, come sopra stabilita ».

(È approvato).

Art. 131.

« Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia, per soprintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili ; e a dare le occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo ».

DE NAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA. A proposito di quest'articolo mi permetta l'onorevole ministro di fargli una brevissima raccomandazione.

Con quest'articolo si viene ad aumentare di quattro il numero degli ispettori superiori al Ministero di grazia e giustizia, i quali così diventano 12. Gli ispettori superiori del Ministero hanno reso finora grandi servizi all'amministrazione, specialmente per ciò che riguarda l'ispezione alle cancellerie e alle segreterie, e ne renderanno anche per gli archivi notarili, come è naturale.

Ora io credo che l'onorevole ministro si convincerà facilmente della necessità che quest'ufficio dell'ispettorato sia ordinato e disciplinato in una materia più organica di quella in cui sia oggi, specialmente per ciò che riguarda la dipendenza gerarchica, affinché esso continui ad esercitare le sue funzioni regolarmente e con maggiore attività.

Rivolgo quindi in questo senso una raccomandazione all'onorevole ministro, sicuro che egli studierà l'argomento col più grande amore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Su quest'argomento anche al Senato mi vennero rivolte delle raccomandazioni in senso analogo a quanto ha detto testè l'onorevole De Nava.

Esaminerò la questione nell'intento di far opera perchè il servizio di ispezione risponda ad un concetto armonico ed organico, nell'intento di assicurarne sempre più il regolare funzionamento, tenendo conto dei voti espressi dall'onorevole De Nava. E sotto questo riguardo, nell'interesse dei servizi, volentieri esaminerò la cosa nel senso desiderato dall'onorevole De Nava, allo scopo appunto di provvedere meglio alle ispezioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 131.

(È approvato).

Art. 132.

« Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all'articolo 128, il ministro di grazia e giustizia può far procedere ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo 129.

« Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna irregolarità punibile con pena superiore all'ammenda di lire cinquanta, le spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero.

« Ugualmente se risultassero delle irregolarità commesse nelle ispezioni dal notaio o dal conservatore ispezionante, i responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge ».

(È approvato).

Art. 133.

« Di ciascuna ispezione sarà steso processo verbale in doppio esemplare in carta libera, da compilarsi e conservarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento ».

(È approvato).

Art. 134.

« Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi ed indennità agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento della Commissione di cui all'articolo 98 e le altre in genere occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti ».

(È approvato).

CAPO II.

Delle pene disciplinari.

Art. 135.

« Le pene disciplinari per i notari che mancano ai propri doveri sono:

- 1° l'avvertimento;
- 2° la censura;
- 3° l'ammenda;
- 4° la sospensione;
- 5° la destituzione.

« Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi,

ed anche nel caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto, o che il fatto non costituisca altro reato.

(È approvato).

Art. 136.

« L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi.

« La censura è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del Consiglio notarile ».

(È approvato).

Art. 137.

« È punito con l'ammenda da lire 5 a lire 50 il notaio che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 51 e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.

« È punito con l'ammenda da lire 50 a lire 400 il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dei numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'articolo 51 e del capoverso dell'articolo 67.

« È punito con l'ammenda da lire 100 a lire 500 il notaio che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti ».

(È approvato).

Art. 138.

« È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:

1° che è recidivo nella contravvenzione di cui all'articolo 26;

2° che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;

3° che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;

4° che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64;

5° che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'articolo 51;

6° che si oppone alle ispezioni di cui all'articolo 128 o le rende altrimenti impossibili.

« È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno, il notaio che contravviene

alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.

« La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima ».

(È approvato).

Art. 139.

« È inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro:

1° contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;

2° che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'articolo 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi;

3° che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando ».

(È approvato).

Art. 140.

« Può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione, o per alcuno dei reati indicati nell'articolo 5, n. 3; e il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi ».

(È approvato).

Art. 141.

« Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'articolo 139 si protragga per oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante.

« Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante ».

(È approvato).

Art. 142.

« È punito con la destituzione:

il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 137;

il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni all'articolo 27, o nelle contravven-

zioni indicate nell'articolo 138, numeri 2, 3, 4, o che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'articolo 26 o ai numeri 1, 8, 11, 12 dell'articolo 51;

il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose;

il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

« È destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'articolo 5, n. 3, o che è stato con sentenza interdetto dall'ufficio di giurato ».

(È approvato).

Art. 143.

« Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio ».

(È approvato).

Art. 144.

« Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e può essere sostituita alla destituzione, la sospensione, ed alla censura l'avvertimento ».

(È approvato).

Art. 145.

« Si avrà la recidiva sempre che la nuova contravvenzione sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna ».

(È approvato).

Art. 146.

« L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

« La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata ».

(È approvato).

Art. 147.

« Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente ».

(È approvato).

CAPO III.

*Dell'applicazione delle pene disciplinari
e della riabilitazione.*

Art. 148.

« Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

« Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal pubblico ministero, o dietro denuncia delle parti, e previo avviso dato al notaro dal presidente, di presentare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni ».

(È approvato).

Art. 149.

« Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore del Re presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.

« Tanto il notaro quanto il procuratore del Re hanno facoltà di appellare, nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al tribunale civile, il quale pronunzierà in camera di consiglio, udito il pubblico ministero ».

(È approvato).

Art. 150.

« Se il notaro è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del pubblico ministero.

« In tal caso l'avviso al notaro a presen-

tare le sue giustificazioni, sarà dato dal presidente del tribunale.

« Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore del Re, i quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale.

« Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

« Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello ».

(È approvato).

Art. 151.

« Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

« Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte ».

(È approvato).

Art. 152.

« Su l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti il tribunale, per esporre le sue difese.

« Copia dell'istanza e del decreto è notificata al notaro nei modi stabiliti dal regolamento per le citazioni, e nei termini fissati dal decreto medesimo.

« Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni ».

(È approvato).

Art. 153.

« Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di un mandato speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua difesa.

« Il mandato può essere scritto in fine della copia del decreto notificata al notaro ».

(È approvato).

Art. 154.

« Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il pubblico ministero, pro-

nunzia in Camera di consiglio sulle istanze proposte.

« Copia della sentenza del tribunale deve essere, a cura del cancelliere, notificata al notaro ed al pubblico ministero nei modi stabiliti dal regolamento ».

(È approvato).

Art. 155.

« La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.

« L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte.

« Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.

« Le norme stabilite negli articoli 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello ».

(È approvato).

Art. 156.

« Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.

« Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed è esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite ».

(È approvato).

Art. 157.

« Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti, di cui nel presente capo, le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio ».

(È approvato).

Art. 158.

« Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la relativa dichiarazione.

« Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la destituzione e nei mandati di cattura, sarà dichiarata l'inabilitazione del notaro all'esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto dell'articolo 139.

« Qualora tali dichiarazioni siano state omesse, il pubblico ministero dovrà richiedere l'autorità che emise la sentenza e il mandato di cattura, di riparare l'omissione, con ordinanza che sarà emanata senza contraddittorio. Se la sentenza fu pronunciata da una Corte di assise, la richiesta di riparare l'omissione sarà fatta alla sezione penale della Corte d'appello.

« La pronunzia dell'inabilitazione nei casi degli articoli 139 e 140 è esecutiva nonostante appello.

« Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro i notai in materia penale e disciplinare, sarà data comunicazione a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio notarile.

« Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare sarà data comunicazione, a cura del presidente, al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 159.

« Il notaro che sia stato destituito può essere riabilitato all'esercizio notarile con deliberazione del Consiglio notarile :

1° se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per uno dei reati indicati nel numero 3 dell'articolo 5;

2° se, negli altri casi, siano decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.

« La domanda, corredata dei documenti e anche da prove che facciano presumere il ravvedimento del notaro, dev'essere presentata al Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio dev'essere sottoposta alla omologazione della Corte d'appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

« Non potrà mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che sia stato condannato per falso, furto, frode, appropriazione indebita qualificata, peculato, truffe e calunnie ».

(È approvato).

Art. 160.

« Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni pre-

viste da questa legge, sono devoluti alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronunciò in primo grado ».

(È approvato).

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 161.

« È approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge ».
Si dia lettura della tariffa.

DEL BALZO, *segretario*, legge :

Tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

CAPO I.

Degli onorari e dei diritti accessori dovuti ai notari.

Art. 1.

« Al notaro sono dovuti i seguenti onorari, diritti accessori e rimborsi di spese per gli atti da lui ricevuti od autenticati :

1° onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile ;

2° onorari proporzionali sul valore dell'atto ;

3° onorari per le operazioni precedenti e susseguenti agli atti, se per volontà delle parti ebbero luogo ;

4° onorario ad ore per tutti gli atti indicati negli articoli 12 e 13 ;

5° onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti ;

6° onorari per le operazioni di cui il notaro è incaricato dalle parti o dall'autorità giudiziaria ;

7° diritti accessori e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti ed allegate ai medesimi ».

Art. 2.

« Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore è dovuto, per intero, al notaro che compila l'atto, e per metà all'altro notaro.

Per gli atti stessi è dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto è compilato, e per un terzo all'altro notaro.

§ 1. — Onorari fissi.

Art. 3.

« Per tutti gli atti che contengono procure generali *ad negotia*, l'onorario è di lire 10.

Per le procure generali alle liti, di lire 6.

Per le procure speciali *ad negotia*, di lire 5.

Per le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle corti, di lire 3.

Per le procure alle liti davanti ai pretori, di lire 2.

Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di lire 1.

Per le procure alle liti non è dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose, cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato per ogni persona di una lira, ovvero di mezza lira se trattasi di procure alle liti davanti ai conciliatori.

Parimenti l'onorario è aumentato di una lira o mezza lira per ogni persona, quando più siano i mandatori con facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro ».

Art. 4.

« Per gli atti di consenso a matrimonio, l'onorario è di lire 3.

Per gli atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di lire 4.

Per gli atti di promessa di matrimonio, di lire 5.

Per gli atti di delegazione di censo e per l'esercizio del diritto di elettorato, di lire 5.

Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica, di lire 5.

Per gli atti di nomina di arbitri, di lire 15.

Per il ricevimento di un testamento segreto, di lire 25.

Per il deposito di un testamento olografo, di lire 10.

Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di lire 5.

Per gli atti di deposito di altri documenti, di lire 5.

Per la restituzione di un documento depositato, di lire 3.

Per le autenticazioni delle firme in atti che danno diritto ad onorario fisso questo è ridotto alla metà.

Per gli atti di riconoscimento dei figli naturali, di lire 5 per ogni figlio riconosciuto.

Per il rilascio di certificati di vita di cui al penultimo capoverso, dell'articolo 1 della legge, l'onorario è di centesimi cinquanta, se la pensione non eccede le lire 500 annue, di una lira se l'eccede.

Non è dovuto alcun onorario per gli atti di consenso a matrimonio, e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, se la parte interessata presenta l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco ».

Art. 5.

« Per ogni atto di protesto di cambiale o biglietto all'ordine in danaro o in derrate, l'onorario è:

Per somma inferiore alle lire 200, di lire 2.

Da 200 a meno di 500, di lire 2.50.

Da 500 a meno di 1000, di lire 3.

Quest'onorario è aumentato di centesimi cinquanta ogni 500 lire successive, purchè non si eccedano le lire 20.

Oltre questo onorario sarà pure dovuto un diritto di copia per la trascrizione nell'apposito registro dei protesti per intero, giorno per giorno e per ogni facciata, uguale a quello dovuto per l'originale atto di protesto ».

§ 2. — Onorari proporzionali al valore.

Art. 6.

« Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di rendita, di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione, di ipoteca, di restituzione di dote, d'enfiteusi, di reinvestimento, se il valore non eccede le lire 500, è dovuto l'onorario di lire 5.

Se eccede le lire 500, ma non le lire 1,000, sono dovute oltre le lire 5, altre lire 3.

Se eccede le lire	Ma non le lire	Sono dovuti oltre i precedenti onorari per ogni cento lire in più
1 000	5,000	cent. 50
5,000	10,000	» 30
10,000	20,000	» 25
20,000	100,000	» 15
100,000	500,000	» 10
500,000	1,000,000	» 03

Al di sopra di 1,000,000 è dovuto, oltre i precedenti onorari, un centesimo ogni cento lire in più.

Per gli atti di permuta gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.

Gli onorari anzidetti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva.

Gli onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto ».

Art. 7.

« Gli onorari stabiliti per l'articolo precedente sono pure dovuti:

per i contratti di società e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;

per gli atti di divisione sul valore della massa senza detrazione di debiti;

per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

per i contratti di locazione, ma ridotti alla metà;

per i contratti di deposito di somme, valore ed oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso per cessione di grado, riduzione o cancellazione d'ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titolo, a mente degli articoli 1563 e 2136 del codice civile, ridotti al terzo;

per gli atti di quietanza l'onorario non può essere minore di lire 3; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non può essere minore di lire 5 ».

Art. 8.

« Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti alla metà, ma l'onorario non può essere minore di lire 3.

Se l'atto o contratto è autenticato in più originali, oltre detto onorario su uno degli originali, sarà dovuto un onorario di lire 3 per ognuno degli altri.

Per le autenticazioni di firme apposte per l'esazione di somme presso pubblici uffici è dovuto l'onorario di centesimi 25 per ogni mille lire di capitale nominale, ma non minore di lire 2, nè maggiore di lire 25

Art. 9.

« Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre agli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 13, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorari stabiliti dall'articolo 6, sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.

Al notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorari proporzionali, ridotti al quinto.

Detti onorari non potranno mai essere inferiori a lire 3 ».

Art. 10.

« Gli Uffici del registro parteciperanno senza indugio al conservatore dell'archivio notarile del distretto cui appartiene il notaro, il valore dell'eredità appena sarà liquidato ai fini fiscali, e il conservatore provvederà a comunicarlo al notaro ».

Art. 11.

« Gli onorari spettanti in base all'articolo precedente, sono, quando gli atti di un notaro si trovano depositati in archivio, esatti dal conservatore e corrisposti al notaro od ai suoi eredi ».

§ 3. — *Onorari per gli atti preparati dal notaro e non stipulati.*

Art. 12.

« Per gli atti preparati dal notaro di commissione delle parti, e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaro l'onorario di lire 5 per ciascun'ora in tal lavoro impiegato ».

§ 4. — *Onorari ad ore.*

Art. 13.

L'onorario ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti d'interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo nel caso di accettazione dell'offerta, l'applicazione degli articoli 6 e 7. Però per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni e di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.

È dovuto lo stesso onorario al notaro per il ricevimento del testamento pubblico e

per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo.

L'onorario di cui sopra sarà raddoppiato, se il notaro è richiesto per tali atti di notetempo.

L'onorario ad ore è di lire 10 per le prime due ore, e di lire 5 per ciascun'ora successiva.

Il notaro ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime due ore, ancorchè impieghi minor tempo.

In questo caso però l'onorario è ridotto a lire 5 se l'affare non abbia un valore superiore alle lire mille ».

§ 5. — *Onorario per copie, estratti, certificati, ispezione, lettura e collazione degli atti.*

Art. 14.

« Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti, qualora questo non superi le lire 200, ed il quinto per gli onorari superiori.

L'onorario non potrà essere minore di lire 3.

Questo si applica alla sola convenzione che è oggetto della richiesta in forma esecutiva ».

Art. 15.

« Per ogni altra copia l'onorario spettante al notaro è il sesto di quello pagato per l'originale.

Esso non potrà in tutti i casi essere inferiore a lire 3, nè maggiore di lire 20.

Per le copie degli atti di valore indeterminabile sarà di lire 3, se l'onorario dovuto al notaro per l'atto originale sia superiore alle lire 5, di lire 2 se non eccederà tale somma.

L'onorario per le copie all'ufficio del registro è sempre di lire 2.

Per gli atti che si compongono di più verbali, come inventari, divisioni e simili, ogni verbale darà diritto ad un onorario.

A tutte le copie è applicabile la disposizione dell'articolo 75 della legge ».

Art. 16.

« Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario è di lire 3 ».

Art. 17.

« Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di lire 3. Se il certificato riguarda

diversi atti, oltre l'onorario di lire 3. dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di lira una per ciascuno degli atti accennati nel certificato medesimo.

Per gli estratti di libri di commercio fatti dal notaio si applica l'onorario ad ore, a norma dell'articolo 13 ».

Art. 18.

« Salvo i casi di cui nel capoverso dell'articolo 75 della legge, per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte, spetterà oltre l'onorario di estratto e di certificato per una convenzione, una lira per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti e i certificati si riferiscono, e sarà dovuto lo stesso onorario che spetterebbe per la copia dell'atto, se gli estratti e i certificati si riferiscono a tutto quanto l'atto ».

Art. 19.

« Per la ricerca di un atto spettal'onorario di centesimi cinquanta se l'atto è stato indicato con data precisa; se invece non s'indica la data precisa dell'atto, ma soltanto l'anno, l'onorario è di lire una; se s'indicano più anni ai quali la ricerca debba estendersi, spettano una lira per il primo anno e centesimi cinquanta per ciascun anno successivo cui la ricerca si è estesa ».

Art. 20.

« Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati, è dovuto l'onorario di una lira.

Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di una lira per ogni mezz'ora successiva.

Non è dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaio.

Non è dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da una amministrazione governativa ».

§ 6. — *Onorari per le operazioni di cui il notaio è incaricato dalle parti o dall'autorità giudiziaria.*

Art. 21.

« Al notaio che preparò la minuta, espressamente richiesta dalle parti, d'un con-

tratto pel quale è occorso studiare e consultare titoli e documenti, registri ipotecari o catastali, tenere conferenze, è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 13.

Tale onorario verrà ridotto alla metà, se la minuta sia stata tradotta in atto pubblico rogato da lui.

Per le operazioni di acquisto, vendita, tramutamento, anche per attergati; traslazione e divisione di rendita, per la formazione e spendita di fedi di credito, l'onorario dovuto al notaio è di lire una per ogni mille lire di capitale nominale, e non potrà mai essere minore di lire 5.

Per i depositi di somme affidate al notaio, sarà al medesimo dovuto per i primi sei mesi l'onorario di centesimi venticinque per ogni 100 lire, e se il deposito avrà durata maggiore, per ogni mese in più gli sarà dovuto un altro centesimo per ogni 100 lire.

Per la compilazione delle note di trascrizione ed iscrizione l'onorario è quello stabilito dall'articolo 15 della tariffa per le copie.

Per ogni altra formalità ipotecaria e per ogni voltura catastale l'onorario è di lire 5 ».

§ 7. — *Diritti accessori.*

Art. 22.

« Al notaio che per compiere un atto del suo ufficio deve allontanarsi dal proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sono dovute le seguenti indennità:

1° per trasferirsi a distanza non maggiore di due chilometri dal proprio ufficio, lire 2;

2° per trasferirsi a distanza maggiore di due chilometri, lire 3;

3° per trasferirsi a distanza maggiore di cinque chilometri, lire 5;

4° per trasferirsi a distanza maggiore di dieci chilometri, lire 10; a distanza maggiore di quindici chilometri, cinquanta centesimi per ogni chilometro in più.

Qualora negli accessi il notaio possa far uso di strada ferrata, tramvie o vapori, avrà diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di 1ª classe.

Nella misura della distanza va tenuto calcolo tanto della via per l'andata quanto di quella pel ritorno.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di lire 8.

Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennità per soggiorno è di lire 5.

Se l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un atto di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Per nottetempo s'intende lo spazio compreso tra le ore cinque della sera e le ore sette del mattino, dal 1° ottobre al 31 marzo, e tra le ore otto della sera e le cinque del mattino, dal 1° aprile al 30 settembre.

Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffici di registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli archivi.

Sarà però dovuto al notaro un diritto di una lira per ogni atto che sia obbligato a mandare a registrare fuori la propria residenza.

Lo stesso diritto gli sarà dovuto per la trasmissione all'archivio notarile della copia dei testamenti pubblici, di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 66.

Per la trasmissione del sunto o del contenuto degli atti a mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto ai notari, oltre ai diritti di accesso, l'onorario ad ora stabilito nell'articolo 13 ».

Art. 23.

« Per la scritturazione di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto al notaro il diritto di sessanta centesimi.

La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni ».

Art. 24.

« Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio è dovuto al notaro il diritto di una lira, se l'onorario dell'atto non superi le lire 5; e di una lira e centesimi cinquanta se l'onorario supera tale cifra.

Per ogni iscrizione però dovranno essere dal notaro versati centesimi 50 alla cassa dell'archivio distrettuale ».

Art. 25.

« Per ogni annotazione al margine di un originale, domandata ed ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati, è dovuto al notaro l'onorario di una lira.

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaro è tenuto a fare d'ufficio e che sono ordinate nell'interesse pubblico ».

§ 8. — Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti.

Art. 26.

« Nei casi non indicati specialmente nei paragrafi precedenti, i diritti si debbono liquidare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.

Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari sono applicabili i diritti stabiliti dalle tariffe relative in quanto non vi provvede la presente ».

CAPO II.

Dei diritti dovuti ai Consigli notarili.

Art. 27.

« Ai Consigli notarili sono dovuti i seguenti diritti:

per conciliazioni e pareri;
per esami e iscrizioni;
per copie, estratti e certificati e per diritti accessori ».

§ 1. — Per conciliazioni e pareri.

Art. 28.

« Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel n. 5 dell'articolo 93 e per la liquidazione ed approvazione della nota giusta l'articolo 79 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:

Se l'oggetto supera

il valore di L.	50	...	L.	2
id.	» 100	...	»	3
id.	» 500	...	»	5
id.	» 1,000	...	»	10
id.	» 5,000	...	»	20
id.	» 10,000	...	»	40

Se l'oggetto è di valore indeterminabile sarà dovuta la tassa di lire 6.

Tale diritto è pagato dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.

Se la conciliazione non riesce, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ne ha fatta la domanda ».

Art. 29.

« Per ogni parere chiesto ad un notaro, per affare attinente all'esercizio delle sue funzioni, sono dovute lire 6.

Se la richiesta al notaro concerne più quesiti, per la risoluzione di ciascun quesito sono dovute lire 3.

§ 2. — *Per iscrizioni ed esami.*

Art. 30.

« Per la iscrizione del candidato alla pratica notarile sono dovute lire 20.

Per l'esame d'idoneità sono dovute lire 50 per la prima volta, e, in caso di mancata approvazione, lire 25 per ogni volta successiva.

Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti è dovuta dal notaro la tassa di lire 40.

Se si tratta di trasferimento da una ad altra sede è dovuta la tassa di lire 20 se le sedi appartengono a diverso collegio notarile; di lire 10 se appartengono allo stesso collegio ».

§ 3. — *Per copie, estratti, certificati e diritti accessori.*

Art. 31.

« Per le copie ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 14, 15, 16, 17.

Per le copie delle deliberazioni del Consiglio di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 91 della legge, è dovuto l'onorario di lire 3.

Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati è dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'articolo 23 ».

Art. 32.

« Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi a richiesta delle parti, sono dovute al Consiglio notarile lire 2 ».

CAPO III.

Delle tasse dovute agli archivi notarili.

Art. 33.

« Per ciascun atto annotato a repertorio sono dovute all'archivio le seguenti tasse:

1^o tassa fissa di lire 0.30 se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 2;

tassa fissa di lire 0.60 se supera le lire 2

id.	id.	0.90	id.	id.	5
id.	id.	1.20	id.	id.	10
id.	id.	2.40	id.	id.	20
id.	id.	3.60	id.	id.	30
id.	id.	4.80	id.	id.	40
id.	id.	6.00	id.	id.	50

2^o tassa proporzionale di lire otto per cento se l'onorario supera le lire cento.

Le stesse tasse sono dovute all'archivio sull'onorario proporzionale spettante al notaro o ai suoi eredi per l'articolo 9 della presente tariffa, e dovranno essere pagate entro un mese dal giorno della liquidazione della tassa di successione fatta dall'ufficio del registro.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa di archivio sarà liquidata sull'onorario di lire mille, salvo che si tratti di semplice errore od omissione a cui il notaro abbia immediatamente riparato in seguito ad analogo avviso del conservatore ».

Art. 34.

« Le tasse dovute agli archivi sono a carico delle parti ».

Art. 35.

« Per le copie, gli estratti, i certificati, le ispezioni o lettura di qualsiasi atto notarile conservato in archivio e per ogni altra operazione sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.

Per gli atti conservati in archivio in virtù dei numeri 1, 8, 9 e 10 dell'articolo 106 della legge le dette tasse saranno aumentate di un terzo.

Non è dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia ».

Art. 36.

« Per ogni iscrizione nel registro cronologico a senso dell'articolo 112 della legge è dovuto all'archivio il diritto di centesimi cinquanta ».

Art. 37.

« Le tasse per le ricerche sono dovute all'archivio nella misura stabilita dall'articolo 19. Qualora la ricerca debba estendersi al repertorio o ad altri volumi di più notari, sono dovute tante tasse quanti i notari ai cui atti la ricerca si è estesa ».

Art. 38.

« Non è dovuta alcuna tassa per le ispezioni, le letture e le ricerche fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.

Dovranno, peraltro, a tal fine, i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia

il quale potrà anche, udito il parere del conservatore, permettere la ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni.

L'autorizzazione stessa può anche essere concessa direttamente dai capi di archivio, qualora sia giustificato dai richiedenti uno degli scopi sopraindicati ».

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 39.

« Non è dovuta alcuna tassa nè diritto per le copie, gli estratti, i certificati e per qualunque altra operazione richiesta per uso di ufficio o nell'interesse dello Stato, in conformità delle norme che saranno stabilite nel regolamento ».

CAPO V.

Degli emolumenti dovuti ai periti.

Art. 40.

« Ove sia necessaria l'opera di periti per la interpretazione o la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Le dette tasse sono ridotte alla metà, quando l'opera dei periti è richiesta per ragione di ufficio, o nell'interesse dello Stato ».

PRESIDENTE. A questa tariffa l'onorevole Ciappi aveva proposto il seguente emendamento :

Tariffa. — Art. 33.

Aggiungere il seguente comma:

« Le tasse riscosse dagli archivi distrettuali sugli atti di cui le copie vanno depositate negli archivi mandamentali saranno versate per la quarta parte, entro il mese successivo alla riscossione, ai rispettivi archivi mandamentali ».

Non essendo presente l'onorevole Ciappi, si intende che vi abbia rinunciato.

Metto dunque a partito l'articolo 161 con l'annessa tariffa, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 162.

« Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sarà determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte

le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima ».

(È approvato).

Art. 163.

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per l'esecuzione della presente legge, con facoltà di comminare la pena dell'ammenda fino a lire 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo ».

(È approvato).

Art. 164.

« Nel giorno dell'attuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti s'intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterà le attribuzioni a mente dell'articolo 95, sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.

« Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

« Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.

« Allo stesso modo si provvederà nel caso di riunione di più collegi, a termini del penultimo capoverso dell'articolo 3.

« Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi ».

(È approvato).

Art. 165.

« Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina già conseguita ».

A questo articolo l'onorevole Mezzanotte aveva proposto il seguente emendamento :

« *Aggiungere:* o che conseguirà in dipendenza di regolare concorso già esaurito prima della presente legge ».

Non essendo presente l'onorevole Mezzanotte, s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 165.

(È approvato).

Art. 166.

« Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea di giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.

« Però la pratica compiuta e gli esami di idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati; la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.

« Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo anno della facoltà di giurisprudenza, anche se provengono dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.

« La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza ».

A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento:

Sostituire al terzo e quarto comma il seguente:

« Avranno diritto di essere iscritti al terzo corso delle Facoltà giuridiche nelle Università del Regno coloro che abbiano frequentato il corso di notariato e superato gli esami relativi presso le scuole di notariato di Aquila, Catanzaro, Bari e Firenze sino a quando tali scuole siano riordinate in maniera da rispondere al novello titolo, che la legge richiede per la nomina dei notai.

« Lembo, Pansini, Maleangi, Buonvino, Luciani, Cipriani-Marinelli, Tinozzi, De Benedictis, Nicotera, Abbruzzese, De Bellis, Cotugno, Ceci, Manna, Berenga, De Amicis, Staglianò, Squitti, Pellecchi, Casolini, Joele, Berlingieri, Paparo, Lucifero ».

L'onorevole Lembo ha facoltà di svolgerlo.

LEMBO. Io aspetto la risposta dell'onorevole guardasigilli. Dichiaro intanto di mantenere l'emendamento, che ho presentato con altri egregi colleghi della mia regione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casolini.

CASOLINI. Rendendomi conto dell'ora che volge, mi limiterò soltanto a fare una dichiarazione di voto.

Dopo le manifestazioni del relatore, in seguito al ritiro dell'ordine del giorno, trasformato in una semplice raccomandazione, la questione delle scuole universitarie di Bari, Aquila, Catanzaro e Firenze, diventa, secondo me, gravissima.

Ciresta soltanto la lontana, molto effimera speranza che esse siano riordinate, quando dall'onorevole ministro della pubblica istruzione sarà presentata una legge generale sulle scuole universitarie del Regno. Per ora questo appare certo, che le scuole alle quali ci interessiamo saranno virtualmente sopresse, con manifesta incoerenza della Camera, la quale nel mese di maggio aveva votata la legge, che le riordinava, riconoscendone l'importanza.

A noi, quindi, rappresentanti di quelle quattro provincie, non resta che la magra soddisfazione di votare contro il terzo capoverso dell'articolo 166, compiendo in questo modo, alla meglio, il nostro dovere, ed augurando che a queste disgraziatissime scuole sia riserbato l'avvenire, che meritano per le loro nobili tradizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto. Me ne rimetto al collega dell'istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'istruzione pubblica, su questa proposta sospensiva mi pare che ella abbia già fatto dichiarazioni nella discussione generale.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Prego gli onorevoli Lembo e Casolini e gli altri firmatari dell'ordine del giorno di prendere atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro di grazia e giustizia.

È risaputo che la Commissione Reale, la quale si occupa della riforma dell'istruzione superiore, ha ormai compiuto il suo lavoro, ed in aprile presenterà al ministro un disegno di legge. Io richiamerò l'attenzione della stessa Commissione sulle scuole di notariato in Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze, augurandomi che essa prenda in attenta considerazione il pensiero espresso in questa Camera.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Lembo e da altri colleghi, e che mira alla soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 166, debbo osservare che esso rappresenterebbe un peggioramento.

Basta leggere i nomi di coloro che, in Senato, difesero questo emendamento: poichè all'onorevole Polacco si associarono gli onorevoli Torrigiani e Ridolfi, che degnamente e nobilmente rappresentano la Toscana, gli onorevoli Melodia e De Cesare, che sono validi difensori della regione pugliese, gli onorevoli Filomusi-Guelfi e Mele; e si ritenne, in Senato, che questo fosse un miglioramento della legge, nel senso desiderato dai rappresentanti delle quattro città che ho testè ricordato.

Per questo, parmi che, se la Camera dovesse accettare la soppressione di questi due commi, non farebbe cosa utile alle città stesse. La prego pertanto di non approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Lembo; e confermo la dichiarazione fatta: che il problema sarà nuovamente studiato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAMERA, *relatore*. La Commissione si associa a queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Lembo insiste nell'emendamento?

LEMBO. Insisto. Non infastidirei nuovamente la Camera...

PRESIDENTE. Non riapra la discussione, onorevole Lembo.

LEMBO. Devo fare brevi dichiarazioni: se ella, onorevole Presidente, crede che l'ora tarda non mi consenta di dire se io sia o no soddisfatto, sono agli ordini della Camera.

L'argomento mi pare però di tanta importanza, che anche abbiamo presentato un emendamento, s'imponga l'obbligo di manifestare la nostra sorpresa che il ministro voglia affermare semplicemente che il nostro emendamento peggiorerebbe la condizione delle cose.

A me preme di dire alla Camera che non posso tener conto dei fatti che si sono svolti in Senato, e per una ragione molto semplice. La Camera, con la legge del maggio 1910, aveva già votato il riordinamento delle quattro scuole di notariato: questa legge non è stata discussa al Senato, per cui l'altro ramo del Parlamento si trovava e si trova in condizioni assai diverse da quelle, in cui si trova la Camera, la quale, approvando allora l'articolo 3 con votazione quasi unanime, concesse per l'appunto la facoltà agli iscritti nelle quattro scuole di notariato di passare al terzo corso di una delle Facoltà giuridiche del regno.

Dunque noi dobbiamo considerare le cose da questo aspetto soltanto. Per quello che ebbi a dire nella discussione generale, a me

pareva e pare che il voto che noi oggi diamo, sia in aperta, solenne, flagrante contraddizione col voto dato alla legge del maggio 1910.

Non posso insistere a lungo su questo punto, perchè ho già avuto un richiamo e non intendo di subirne un secondo; ma penso che il ministro possa fare tutte le dichiarazioni che crede, meno una: cioè che noi, col nostro emendamento, veniamo a peggiorare la condizione delle nostre scuole.

Questo non è esatto. Il pensiero, che espressi alla Camera, era semplice: si poteva conciliare la disposizione dell'articolo 3 di quella legge che, come il ministro dell'istruzione pubblica sa, non era che una *restitutio in integrum*, in quanto rendeva un diritto, che era stato tolto a quelle scuole, col nostro emendamento.

In altri termini noi dicevamo al ministro: mentre siete in attesa dei risultati degli studi della Commissione, che attende alla modifica dell'ordinamento degli studi superiori (eravamo, se non sbaglio, nelle identiche condizioni, quando la Camera ha discusso il riordinamento delle scuole di notariato), perchè non accettare il nostro emendamento, invece di dare coll'articolo 166 la facoltà per un anno? Poichè forse, anzi quasi certamente, in quest'anno non avremo la relazione della Commissione incaricata del riordinamento dell'istruzione superiore, e, ad ogni modo, il Ministero non avrà modo di studiare la relazione stessa e di venire a proporre i relativi provvedimenti alla Camera.

Occorrerà del tempo, ed allora perchè pregiudicare il diritto di queste scuole? Mantenendo ferma l'iscrizione, voi date ancora vita alle scuole stesse, e potrete procedere ad un finale riordinamento, cercando di conciliare gli attuali diritti con le risultanze del lavoro della Commissione.

Il ministro invece dichiara di non poter accettare il nostro emendamento; io debbo mantenerlo e credo che l'onorevole Credaro, nella sua coscienza, converrà che io compio così un assoluto mio dovere. Mi affido...

PRESIDENTE. Onorevole Lembo, si limiti a dire se insiste o no nel suo emendamento. Non è ammissibile che si riapra la discussione in questo modo.

LEMBO. Mi pareva che in un argomento di questa importanza, che pure richiede appena cinque minuti di discussione, io non esorbitassi. Ad ogni modo concludo col mantenere il mio emendamento, augurando che si trovi il mezzo opportuno perchè le

aspirazioni di cui sono interprete, abbiano il loro soddisfacimento.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Debbo fare una dichiarazione, poichè l'onorevole Lembo insiste. Debbo esporre alla Camera lo stato attuale delle quattro scuole di notariato.

Oggi stesso ho potuto avere la statistica degli iscritti, ed ascolti queste cifre la Camera: Aquila, primo anno, iscritti uno, secondo anno, uno; Bari, primo anno, due, secondo anno, nove; Catanzaro, primo anno, uno, secondo anno due; Firenze, primo anno, due, secondo anno, cinque. Non sarebbe dunque la Camera che sopprime queste scuole, ma si sarebbero già soppresse da sè stesse.

Prego pertanto l'onorevole Lembo di prendere atto delle mie dichiarazioni. Io credo che la regione di Puglia abbia un avvenire anche in ordine agli studi superiori, ma egli non insista nella proposta di soppressione dei due commi, i quali sono proprio nel suo stesso ordine di idee.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Lembo insiste, metto a partito la soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 166.

La Camera ha udito le ragioni, per cui, tanto il ministro di grazia e giustizia, quanto il ministro dell'istruzione pubblica, non accettano questo emendamento.

Coloro i quali approvano l'emendamento dell'onorevole Lembo vogliano alzarsi.

LEMBO. Udite le dichiarazioni dei ministri non insisto.

PRESIDENTE. Ormai siamo in votazione, onorevole Lembo.

(La Camera non approva l'emendamento).

Pongo a partito l'articolo 166 nel testo di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Art. 167.

« Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:

a) Per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei candidati laureati in giurisprudenza;

b) Per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà inoltre computato come anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo ».

(È approvato).

Art. 168.

« Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'articolo 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salve contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile ».

(È approvato).

Art. 169.

« Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell'articolo 18, dei fogli del nuovo modulo dei repertori, e col primo giorno del mese successivo cominceranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio ».

(È approvato).

Art. 170.

« I notari che hanno già una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finchè rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano ».

(È approvato).

Art. 171.

« I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione della presente legge, avranno diritto a godere dei termini stabiliti dall'articolo 23 della legge anteriore ».

(È approvato).

Art. 172.

« Nei comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo,

udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

L'onorevole Rattone propone di sopprimere l'ultimo inciso: « fino a che, ecc. ».

Ha facoltà di parlare.

RATTONE. Ho proposto che si sopprima questo inciso dell'articolo 172, perchè, a mio giudizio, può recare pregiudizio ai diritti acquisiti della regione, che ho l'onore di rappresentare in una coll'onorevole Perron.

La Valle d'Aosta, come regione di frontiera, ha popolazione bilingue, la quale sente il suo dovere verso la lingua italiana, ma è anche conscia del suo diritto verso la lingua dei padri, che il bambino apprende con le carezze e con i baci materni, verso la lingua, che solo le permette di combattere all'estero la lotta per l'esistenza.

Si tratta di un diritto, che ha una sanzione, che rimonta ad oltre dieci secoli, che fu sancito, per quanto ricordo, nel 1561 da Emanuele Filiberto, che, reduce dai trionfi di San Quintino, impose l'uso della lingua italiana in tutti i suoi Stati, ma ordinò l'uso della lingua francese per la Savoia e per il Ducato d'Aosta. Lo stesso risulta da un rescritto di Madama Reale di Savoia nel 1678; lo stesso risulta dallo Statuto nell'articolo 62, che permette ai rappresentanti dei comuni, dove è in uso la lingua francese, di valersene alla Camera. L'articolo 62 dice: È fatta facoltà di servirsi della lingua francese e di avere risposta in lingua francese.

La questione venne anche alla Camera, e il Governo, per bocca dell'onorevole Baccelli, ammise questo diritto per l'insegnamento. Ed ultimamente il Governo, per bocca dell'onorevole Pozzo, ammise questo diritto anche per gli atti dello stato civile.

Ma sopra le mutevoli leggi degli uomini sono le immutabili leggi della natura.

Noi sappiamo che i morenti, ancora coscienti, si esprimono nella lingua materna. Noi sappiamo che Vittorio Emanuele II ha fatto a San Martino i conti nel natio dialetto.

La popolazione valdostana chiede che le si permetta con le garanzie della legge, non con poteri rimessi al Governo, di trattare i propri affari, di disporre delle proprie sostanze con la lingua che le è familiare, di cui le è consentito l'uso dalle tradizioni e da un diritto acquisito.

Io so la sorte, che sarebbe riserbata al mio emendamento, e quindi non vi insisto. Ho manifestato soltanto la preghiera che

il Governo non abbia mai a valersi della facoltà, concessagli dall'articolo 172.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Rattone non insiste nel suo emendamento, e nessun altro chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 172.

(È approvato).

Art. 173.

« Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli della presente legge, anche relativamente agli atti ricevuti sotto l'impero della legge anteriore ».

(È approvato).

Art. 174.

« Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualità a termini dell'articolo 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia.

« I conservatori, però, e gli impiegati di archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore ».

(È approvato).

Art. 175.

« Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengono.

« Potranno però per esigenze di ruolo essere nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonchè il titolo attuale.

« Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano i requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di conservatore, per il quale

occorrerà sempre il requisito della laurea in legge e dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

« Per i conservatori d'archivio ora in carriera non è richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.

« Ai conservatori d'archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione dell'articolo 170 così per la misura come per il modo di prestazione della cauzione ».

(È approvato).

Art. 176.

« Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli impiegati d'archivio, si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio all'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Art. 177.

« Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 98, gli impiegati degli archivi notarili che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi.

« Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'articolo 9 e potranno conseguire l'indennità di cui all'articolo 15, n. 3, della legge 12 dicembre 1907, n. 755 ».

(È approvato).

Art. 178

« È mantenuta la facoltà del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinati alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dell'archivio notarile distrettuale ».

(È approvato).

Art. 179.

« Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell'articolo 148 della legge notarile

anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sarà corrisposta a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trent'anni anteriori al 1° gennaio 1874 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge relativo a modificazioni dei diritti di magazzinaggio in dogana.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge relativo a modificazioni dei diritti di magazzinaggio in dogana.

Sarà stampato, distribuito e trasmesso all'esame della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali.

Interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

DEL BALZO, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere le ragioni dei concetti restrittivi a cui è ispirata la circolare ministeriale 14 ottobre 1912 circa i sussidi governativi agli asili d'infanzia.

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, sull'azione del Governo italiano in riguardo alle condizioni create alla nostra emigrazione per gli Stati Uniti dalla legge che esclude gli stranieri analfabeti dal territorio di quella Repubblica.

« Ivano Bonomi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della istruzione pubblica circa la autorizzazione per istituire un ginnasio diretto da gesuiti in Livorno.

« Eugenio Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra perchè dica, se può indicarla precisamente, la data fissata pel congedo delle classi 1887 e 1889 ancora sotto le armi, e che sono ansiosi e bisognosi di rientrare nel seno delle loro famiglie.

« Eugenio Chiesa ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro per conoscere se intendano provvedere senza ulteriore indugio al miglioramento delle tristi condizioni dei custodi delle antichità.

« Murri, Scalori, Ottorino Nava ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se intenda attuare prontamente la legge 4 giugno 1911 sull'istruzione primaria, dovendo avere la sua completa attuazione colla fine del 1913, giacchè i comuni si trovano nella impossibilità di sopportare colle vecchie spese gli aggravii per le nuove scuole e l'aumento di stipendio per gl'insegnanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Abbruzzese ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per conoscere se e come intenda provvedere a una sistemazione degli uffici postali e telegrafici alla Spezia, più consona allo sviluppo continuo dei servizi in quella importante città ed alle norme dell'igiene. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« D'Oria ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda accogliere il voto del Consorzio dell'Acquedotto pugliese per la concessione dell'acqua del Sele ai comuni di S. Martino in Pensilis, Ururi, Portocannone, che confinano con la Capitanata. (*Il sottoscritto chiede la risposta scritta*).

« Magliano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina e della pubblica istruzione sul se e come intendano rendere possibile l'istruzione elementare ai figli dei fanalisti di marina, che vivono in località lontanissime da ogni centro abitato, e pei quali non è concessa alcuna agevolezza per essere ammessi in gratuiti istituti d'istruzione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Magliano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sul se e quando intenda di provvedere perchè sia migliorato il materiale ferroviario sulla linea Benevento-Campobasso-Teroli. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Magliano ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di agricoltura, per sapere se e come intenda di disciplinare il credito agrario in Sardegna, e specialmente i Monti frumentari e numari.

« Cao-Pinna ».

Le interrogazioni testè lette saranno inscritte nell'ordine del giorno e svolte secondo l'ordine di iscrizione; trasmettendosi ai ministri competenti quelle, per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno, sempre che il ministro, cui è rivolta, non vi si opponga entro il termine regolamentare.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ora a stabilire l'ordine del giorno per lunedì.

Debbo ricordare alla Camera che nell'ultima seduta di dicembre fu già stabilito che nel lunedì successivo alla ripresa dei nostri lavori si sarebbero svolte le interpellanze degli onorevoli Murri, Cavagnari, Macaggi e Tovini intorno alla politica ecclesiastica del Governo.

Col consenso degli onorevoli ministri interessati, avremo poi lo svolgimento delle interpellanze degli onorevoli:

Rava, ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro « sulla opportunità di applicare la trazione elettrica alle linee di valico degli Appennini, ora che l'esperienza ha dimostrato la speciale preparazione degli ingegneri ferroviari italiani, la convenienza tecnica ed economica di tale esercizio, la possibilità di disporre della energia elettrica necessaria ».

Canepa, al ministro dei lavori pubblici, « intorno alla necessità di affrettare l'attuazione delle opere ferroviarie già deliberate, di interesse generale per l'economia nazionale e speciale e diretto per Genova, e segnatamente intorno ai seguenti punti: 1° Appalto del tronco sud della direttissima Genova-Milano; 2° Conclusione degli studi per la grande galleria della linea suddetta; 3° Trazione elettrica da estendere

sollecitamente alle due riviere, ed immediatamente, in via d'urgenza, alla stazione Brignole; 4º Conseguente miglioramento del servizio nella stazione stessa, anche in rapporto dei lavori dello scalo di Terralba ».

Corniani, al ministro delle finanze « per conoscere se ritiene tassabili i redditi delle aziende industriali municipalizzate ».

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Poichè vedo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, vorrei pregarlo di fissare la seduta nella quale io possa svolgere una mozione, che si trova da parecchio all'ordine del giorno, da tanto tempo, anzi, che già è decaduta una volta, e non vorrei che si avviasse verso una seconda scadenza.

Parlo della mozione stampata a pagina 36 dell'ordine del giorno, firmata dal sottoscritto e da molti onorevoli colleghi, la quale suona in questo modo :

« La Camera invita il Governo a disciplinare con provvedimenti legislativi d'indole generale la materia delle espropriazioni per pubblica utilità, onde eliminare l'iniqua ed odiosa sperequazione e le molteplici contestazioni giudiziarie, che ha disseminato nella pratica la inconsulta applicazione della legge 15 gennaio 1885 sul risanamento della città di Napoli ».

La necessità di far sì che non abbia ancora a dilagare questo provvedimento eccezionale, che minaccia di estendersi a tutta la penisola, mi spinge a pregare il Governo di consentire che io svolga questa mozione, la quale è suffragata dalle firme di autorevolissimi colleghi, e che concerne una materia per la quale sono vivamente sollecitato dalla pubblica opinione a sollecitare a mia volta il Governo a provvedere.

Mi auguro che l'onorevole ministro vorrà accogliere questa preghiera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Se si trattasse solamente di un'interpellanza, si potrebbe fissarne lo svolgimento a uno dei prossimi lunedì, sebbene l'onorevole Cavagnari l'abbia già quasi svolta. Ma qui si tratta di una mozione, che importa tutta una discussione ed anche un voto della Camera.

Ora io avverto l'onorevole Cavagnari che questa materia dell'espropriazione, di straordinaria importanza, è già oggetto di studio da parte di una speciale Commissione, la quale si occupa anche della questione del-

l'applicazione della legge di Napoli alle espropriazioni in materia ferroviaria. Su questo argomento rammento anche che era stata presentata una proposta d'iniziativa parlamentare, che non ricordo poi per quale ragione non ebbe seguito.

CAVAGNARI. Fu per preghiera del ministro.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Appunto, per gli studi che erano in corso da parte della Commissione.

Io prego, quindi, l'onorevole Cavagnari di volere ancora attendere un po' prima di chiedere che si fissi un giorno per lo svolgimento della sua mozione.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, non comprendo perchè ella voglia proprio questa sera, ed a quest'ora, sollevare una discussione per stabilire il giorno dello svolgimento di una mozione. Non si tratta di una interpellanza, che debba essere svolta lunedì; e quindi ella potrà più opportunamente rinnovare la sua domanda in altra seduta.

CAVAGNARI. Le ragioni che l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha cominciato ad affacciare questa sera, potrà, se vorrà, ripeterle quando svolgerò la mozione; ed io allora le sentirò volentieri, e, se sarà il caso, potrò opporre le mie controragioni per dimostrare come non tutte quelle considerazioni, che egli mi ha regalato questa sera, (*Si ride*) siano esatte in punto di fatto. Perchè, se volessi richiamare l'attenzione della Camera e anche dell'onorevole ministro sui particolari della procedura, per cui quella proposta d'iniziativa parlamentare, che riguardava la stessa materia della mozione, non si discusse, dovrei dire che fu perchè l'onorevole ministro aveva chiesto pochissimi giorni di differimento. Sopravvennero poi delle complicazioni, e tutto finì lì.

E se volessi dire qualche cosa di più anche nel merito, giacchè l'onorevole ministro ha voluto delibarlo un momentino, potrei aggiungere che l'opera del suo capodivisione, che si occupa della materia...

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, non svolga proprio ora la sua mozione! Si limiti a dire se insiste o no nella sua richiesta.

CAVAGNARI. Io debbo mantenere la mia preghiera che si stabilisca un giorno per lo svolgimento della mozione, per evitare che essa decada. Se poi quel giorno l'onorevole ministro non sarà pronto a rispondere, e crederà di chiedere un rinvio o un differi-

mento, io, quantunque sia così rustico, non avrò allora difficoltà a consentirlo.

Ma debbo insistere nella mia domanda, tanto più che i lavori a cui l'onorevole ministro accenna, furono già definiti, per quella parte più penosa, dirò così, (che riverbera uno sprazzo, che non è di luce) che concerne l'applicazione di una legge eccezionale portata a passeggiare per tutto il paese.

Dunque l'illustre capo di divisione...

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, io non posso lasciarla continuare. D'altronde vi è un mese di tempo ancora prima che la sua mozione decada.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego la Camera di considerare di che cosa si tratti in questa mozione. In sostanza si tratta di chiedere che il Governo presenti una legge informata a principi che sarebbero determinati nella mozione stessa.

Ora non è possibile legiferare in questo modo. Le leggi si fanno o sulla proposta del Governo o di iniziativa parlamentare; ma venire a dire, sotto forma di mozione, che si invita il Governo a fare una legge la quale prescriva questo e questo, non è assolutamente ammissibile. È contrario ad ogni sistema legislativo.

Comprendo lo svolgimento di una interpellanza, in cui un deputato esponga le ragioni per le quali crede che si debba addivenire ad una modificazione legislativa; ma che sotto forma di mozione si imponga, senza la procedura stabilita dal regolamento della Camera, una determinata linea legislativa, è assolutamente contrario al regolamento della Camera stessa.

Le leggi, ripeto, sono presentate dal Governo o sono di iniziativa parlamentare, e devono seguire la procedura che è stabilita dal regolamento.

Sarebbe una cosa contraria a tutte le consuetudini e a tutti i regolamenti parlamentari che con una mozione si dicesse: voi dovete fare una legge che dica questo e quest'altro.

Qui poi si tratta nientemeno che di favorire tutti gli appalti contro il Governo, perchè la legge di Napoli non serve ad altro che ad impedire le frodi che si fanno in occasione delle espropriazioni.

Ora, che il Governo accetti di cancellare la difesa degli interessi dello Stato in oc-

casione di una mozione, questo, me lo perdoni il caro collega, è assolutamente impossibile! (*Approvazioni — Commenti — Si ride*).

CAVAGNARI. Mi rincresce di sentire dall'autorità del presidente del Consiglio definire in questo modo una legge, la quale fu autorevolmente definita in senso affatto contrario dai tribunali.

Non parlo per eco di nessun interesse, perchè non è stato mai mio costume, e tanto meno intendo difendere con le mie iniziative e con le mie proposte nessuna frode contro il Governo.

Ma non posso nemmeno consentire che, sotto il manto di una legge, che fu fatta in condizioni eccezionali, per una causa eccezionale, limitata alla città di Napoli, si vada usurpando il patrimonio altrui senza corrispettivo.

E i tribunali hanno dovuto proclamare che quella legge è iniqua e disonesta...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nessun tribunale può aver detto questo!

CAVAGNARI. Porterò delle sentenze che hanno opinato in questo senso.

D'altra parte io non prefiggo termini al Governo. Non presumo questo. Qui c'è una mozione che fu accettata...

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Non è stata mai accettata!

CAVAGNARI. ...ed ora si dice che non è conforme ai regolamenti.

Si faccia quello che si crede, ma io protesto contro questa limitazione del diritto della tribuna parlamentare!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo dichiarare che la mozione non può essere accettata dal Governo, perchè contraria al regolamento della Camera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno per lunedì rimane stabilito come ho indicato.

La seduta termina alle 19.25.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento d'interpellanze.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1912 — Tip. della Camera dei Deputati.